Prot. 1615/25

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Documento programmatico – organizzativo

Quadriennio 2026-2029

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura (delibera C.S.M. del 3 luglio 2024)

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO ***7***

A) Risorse umane e materiali dell'ufficio *(art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)* 7

1. Pianta organica del personale di magistratura 7
2. Pianta organica della magistratura onoraria 8
3. Pianta organica del personale amministrativo 8
4. Risorse tecnologiche e finanziarie 10
5. Accesso alle banche dati 11

B) Analisi del contesto esterno 11

1. Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio *(art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)* ... 11

C) Analisi del contesto interno 13

1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civile del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. *(art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure)* 13
2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne *(art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure)* 20

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO ***25***

A) Procuratore della Repubblica 25

1. Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. *(art. 5 co. 5 Circ. Procure)* / Ragioni della esclusione della riserva. *(art. 5 co. 6 Circ. Procure)* 25
2. Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica 27
3. Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. *(art. 64 Circ. Procure)* 29

B) Procuratore aggiunto 29

C) Vicario 30

1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. *(art. 7 co. 1 Circ. Procure)* 30
2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario *(art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)* 30
3. Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. *(art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)* 30

D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio 30

1. Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (*art. 9 co. 4 Circ. Procure*) 31
2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio 31
3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio 33
4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna 33

E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative 34

1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative 34

F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni. 34

1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. *(art. 10 co.2 lett. a)* 34

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. *(art. 10 co.2 lett. b)*..... 34
3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. *(art. 10 co.2 lett. c)*..... 35
4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. *(art. 10 co.2 lett. e)*..... 35
5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. *(art. 10 co.2 lett. f)*..... 36
G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. *(art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)*..... 37
1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. *(art. 6 co.6 Circ. Procure)*..... 37
H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. *(art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)*..... 37
L) Magistrati onorari..... 37
- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in rifermento all'ufficio di collaborazione del procuratore. *(art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure)*..... 37

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI*..... *56

A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. *(art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)*..... 56
1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. *(art. 11 co. 3 n. 14)*..... 60
B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti *(art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)*..... 61
C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto *(art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)*..... 61
D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. *(art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)*..... 62
1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti *(art. 17 co.2)* 62

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE*..... *63

A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale 63
B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale 64
C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p. 66
D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. *(art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)* 66
E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse. 67
F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. *(art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)* 68
G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. *(art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)* . 69
H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. *(art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)* 70
I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. *(art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)* 70
L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari *(art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)* 73
M) Visti informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*) 74
1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto: *(Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto)* 74
N) Comunicazioni (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*) 76
O) Altri oneri informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*) 77
P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. *(art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)* 77
Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. *(art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)* 80
R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. *(art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)* 82
S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. *(art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)* 82
T) Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità, garantendo - ove possibile - il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stesi turni e gli impegni di udienza del magistrato *(art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure).* *83*

V. CRITERI DI PRIORITÀ* *89

A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge. *(art. 4 co. 1 Circ. Procure)* 89
1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. *(art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure)* 90

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. *(art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)* 92

B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. *(art. 4 co. 4 Circ. Procure)* 93

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO* *95

A) Misure organizzative funzionali a garantire *(art. 3 co.1 Circ. Procure)* 95

1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo 95
2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale 95
3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio 95
4. Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. *(art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)* 96

VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA* *97

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI* *98

A) Esoneri 98

B) Funzioni assegnate ai magistrati 98

1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario *(art. 65 Circ. Procure).* *98*

2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per laformazione *(artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure).* *99*

3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (STO), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria *(artt. 69 e 70 Circ. Procure).* *100*

4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio Giudiziario o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parzialedall'attività giudiziaria ordinaria. *(artt. 71 e 72 Circ. Procure).* *100*

IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ 101

A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare. 101

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

Considerazioni preliminari.

Va premesso che, secondo la vigente normativa primaria individuabile nell'art. 1, comma 6, del D. Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, "*il procuratore della Repubblica determina:*

a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;

b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;

c) *le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica*".

Tale prerogativa, che si appalesa di esclusiva competenza del procuratore della Repubblica, costituisce adempimento obbligato e condizione necessaria per il corretto funzionamento della struttura giudiziaria, con conseguente trasmissione del documento in questione al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura.

L'art. 1, comma 7, D. Lgs. n. 106/06 prevede che "Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio".

Tutta la materia è stata recentemente disciplinata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 3 luglio 2024, con la quale è stata emanata la nuova Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

Costituiscono principi generali per l'organizzazione degli uffici requirenti:

- la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed alle norme sul giusto processo (art. 1, comma 2, D.Lgs. 106/2006);
- l'imparzialità, la trasparenza, la tempestività, l'efficacia, la funzionalità e l'uniformità dell'attività dell'ufficio, nelle materie e nei settori di competenza;
- il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, la loro completezza, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini;
- il rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole previsione di condanna (art. 408, comma 1, c.p.p.);
- la garanzia di uguali e uniformi condizioni di accesso alle modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, nonché ai riti semplificati a seguito dell'esercizio dell'azione penale;
- l'interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i difensori e con l'utenza.

Sulla scorta di tali principi e mediante l'utilizzo del format allegato alla circolare, viene di seguito redatto il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Lamezia Terme per il quadriennio 2026 -2029

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio *(art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)*

I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	1
Procuratori aggiunti	-- --	-- --
Sostituti Procuratori	4	1

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica		
Procuratore aggiunto	non previsto	
Sostituto Procuratore	Emanuela COSTA	Gruppo 5 - Colpa, Prevenzione, Infortunistica
	Giuseppe FALCONE	Gruppo 3 – Criminalità Economica
	Gualberto BUCCARELLI	Gruppo 4 – Fasce Deboli, Gruppo 2 – Ambiente, Territorio e Paesaggio
	Luisa D'ELIA magistrato in applicazione extra-distrettuale	Gruppo 4 – Fasce Deboli, Gruppo 1 – Reati contro la P:A.

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme è un ufficio di piccole dimensioni, con una pianta organica di 5 magistrati togati, 4 sostituti procuratore rispetto ai cinque originari, dopo la soppressione, nel 2016, di un'unità lavorativa, ed il procuratore della Repubblica, nonché da 6 vice procuratori onorari. Come risulta dal grafico sopra riportato, e come meglio verrà detto più avanti, la Procura di Lamezia Terme è articolata internamente in 5 gruppi di lavoro a ciascuno dei quali è assegnato un magistrato, con l'unica eccezione del Gruppo 2, fasce deboli, al quale sono assegnati due magistrati, allo stato, la dott.ssa D'Elia ed il dott. Buccarelli.
In queste condizioni, la defezione di una sola unità lavorativa determina una scopertura pari al 25% dell'organico, con tutte le implicazioni conseguenti e che, già nel corso degli anni 2018, 2019, e 2024 si sono tradotte in un costante ricorso alle applicazioni *endo* ed *extra* distrettuali.
Prendendo in considerazione le scoperture più recenti, a seguito della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11.10.2023, il dott. Santo Melidona veniva trasferito alla Procura di Palmi (dove prendeva servizio in data 16.11.2023) con funzioni di procuratore aggiunto, determinando una scopertura del 25 % dell'organico, per far fronte alla quale, con delibera del 21 febbraio 2024 il Consiglio superiore della magistratura, sussistendo i presupposti di legge, deliberava l'applicazione *extradistrettuale* alla Procura di Lamezia Terme della dott.ssa Luisa D'ELIA, sostituto procuratore di Locri, a decorrere dall'11 marzo 2024, a tempo pieno e per la durata di mesi sei. Successivamente, prima che il posto di sostituto procuratore della Repubblica lasciato dal dott. Santo Melidona venisse coperto

mediante il trasferimento in entrata del dott. Gualberto Buccarelli, sostituto procuratore trasferito a quest'ufficio dalla Procura della Repubblica di Brindisi, con immissione in possesso il 20 maggio 2024, in data 19 maggio 2024, la dott.ssa Marica Brucci, nelle more trasferita a domanda alla Procura della Repubblica di Brescia, quale sostituto procuratore, lasciava quest'Ufficio, determinando il permanere della originaria scopertura dell'organico (pari al 25 %).
Tale ricorrente scopertura determina una situazione di estrema criticità per un ufficio di piccole dimensioni, che si traduce in un'evidente difficoltà a garantire i servizi essenziali (turnazione esterna, partecipazione alle udienze, ecc.).
Dunque si tratta di una pianta organica già insufficiente, che, purtroppo, quasi sempre rimane solo "ipotetica" e "sulla carta", atteso il continuo *turn over* di magistrati che, appena maturano il periodo minimo di legittimazione, si trasferiscono verso sedi meno disagiate, con un effetto fisarmonica sulla consistenza dell'organico effettivo. Ulteriore profilo problematico è quello costituito dalla giovanissima età dei magistrati, posto che l'assenza di domande a trasferimento determina che l'organico sia composto per lo più da Sostituti di prima nomina.

I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	Organico	Vacanti
Vice procuratore onorario	6	1

Funzione	VPO	Unità organizzativa
Vice procuratore onorario	Maria Rosaria LA MONICA	Uff. Collaborazione Procuratore
	Carmen Maria Teresa RUBERTO	Idem
	Gisella ORLANDO	Idem
	Stefania FAZIO	Idem
	Adelaide ARCURI	Idem

I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo:

Inquadramento	Organico	Vacanti
Direttore	1	0
Funzionario Giudiziario	4	0
Cancelliere Esperto	5	0
Assistente Giudiziario	3	0
Operatore Giudiziario	5	0
Ausiliario	3	0
Conducente automezzi	3	2

Con ordine di servizio prot nr. 2994/2020 del 30/10/2020 e successive modifiche, si è provveduto a riorganizzare il personale amministrativo ai fini di un riequilibrio dei carichi di lavoro; si è proceduto, pertanto, a una soluzione obbligata dettata dalla carenza di personale e rappresentata da una centralizzazione degli uffici e dei servizi, mediante la creazione di settori con interscambi di personale in caso di necessità ed urgenza.
Sono stati, quindi, creati i seguenti settori:

- ***Primo settore***: Segreteria Amministrativa e del Procuratore della Repubblica con a capo il Direttore con funzione di coordinamento e vigilanza;
- ***Secondo settore***: Segreteria Unica Penale Centralizzata che comprende i servizi penali - Ufficio Registrazione Ufficio Ricezione e Segreteria Generale delle indagini preliminari coordinata da un funzionario giudiziario;
- ***Terzo Settore***: Ufficio 415 bis e 408 C.P.P -Ufficio Tiap (digitalizzazione fascicoli) coordinata da un funzionario giudiziario;
- ***Quarto Settore***: Servizio Udienze con il compito di curare tutti gli adempimenti conseguenti alla fase della conclusione delle indagini e al successivo esercizio dell'azione penale, diretta da un funzionario giudiziario;
- ***Quinto settore***: Affari Civili-Volontaria Giurisdizione -Deleghe VPO, Negoziazione assistita coordinato dal Direttore;
- ***Sesto Settore***: Spese d'ufficio-Servizio Economato e Spese di Funzionamento coordinato dal Direttore e del Consegnatario Economo;
- ***Settimo Settore***: Casellario Giudiziale e rilascio certificazioni di cui all'art 335 c.p.p. coordinato da un funzionario giudiziario;
- ***Ottavo Settore***: Spese di Giustizia -Ufficio Ragioneria -Ufficio CIT coordinato anch'esso da un funzionario giudiziario.

Risultano, infine, specificamente assegnati i servizi relativi a:

- Ufficio Esecuzione Penale
- Ufficio Corpi di Reato
- Ufficio F.U.G.
- Ufficio Appelli
- Ufficio Rogatorie (sistema informatico AGI)
- Ufficio Misure di prevenzione
- Ufficio Concorsi
- Responsabile Archivio
- Corrispondenza
- Responsabile servizi GSI -Gestione Servizi Interoperabilità-
- Ufficio Monitoraggio e Statistiche.

Si richiamano, nello specifico, i contenuti dell'ordine di servizio n.ro 2994/2020.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie:

Risorse finanziarie	Disponibilità	Destinazione
Capitolo 1451	€ 57.947,71	Acquisto toner, drum, carta, materiale di cancelleria e materiale igienico sanitario
Capitolo 1550	€ 48.000	Spese per minuta gestione e manutenzione
Capitolo 7211	€ 23.820,32	Spese per arredi, sicurezza passiva, condizionatori, dispositivi medici (Covid-19)
Capitolo 1360	€ 593.241,01	Spese per CTU, ausiliari di PG e custodi
Capitolo 1362	€ 223.278,36	Spese per liquidazioni VPO
Capitolo 1363	€ 467.585,02	Spese per intercettazioni

La spesa sostenuta nel periodo di riferimento (2021/2024) per quanto riguarda le spese di funzionamento (cap. 1451) è stata pari ad €57.815,23 a fronte di un'assegnazione di €57.947,71. Per quanto riguarda le spese per minuta gestione o manutenzione (cap. 1550) la somma utilizzata è stata pari ad €22.196,79 a fronte di una assegnazione di €48.000. Invece per il capitolo 7211 la spesa totale è stata di €23.820,32 pari alla somma assegnata.
La spesa sostenuta nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per le spese di giustizia è pari a € 593.241,01 per il capitolo di spesa 1360 (ctu, ausiliari di pg e custodi) a fronte di un di un preventivo di euro 803.090,00, ad € 223.278,36 per il capitolo 1362 a fronte di un preventivo di euro 302.090,00, e ad € 467.585,02 per il capitolo 1363 a fronte di un preventivo di euro 1.208.090,00.

Risorse tecnologiche	Disponibilità	Destinazione
PC fissi	n. 41	personale amministrativo; magistrati; Sezioni P.G.; ufficio CIT; ufficio TIAP
PC portatili	n. 12	personale amministrativo; magistrati; V.P.O.; Ufficio TIAP; sala ascolto – CIT
Stampanti	n. 34	personale amministrativo; magistrati; Sezioni P.G.; ufficio TIAP
Scanner	n. 19	personale amministrativo; Sezioni P.G.; ufficio TIAP)
Multifunzione	n. 8	personale amministrativo; magistrati; Sezioni P.G.
Server ditte intercettazioni	n. 5	Per attività di registrazione
ADI	n. 1	Per conferimento intercettazioni
Sala ascolto avvocati	n. 1	Postazione di ascolto
Sala CIT	n. 7	Postazione di ascolto
Impianti di Video e Fono registrazione (riforma Cartabia)	n. 5	Magistrati e Aliquote Sezioni PG

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

I.A.5 Accesso alle banche dati:

Area Penale:

- SIC – Sistema Informativo del Casellario;
- SIEP – Sistema Informatico Esecuzione Penale;
- S.I.C.P. – Registro Affari Penali;
- APP – Applicativo per il Processo Penale;
- SIRIS – Schema della base dati unificata Cognizione Penale, Registro Generale 22, Esecuzioni ed Banche Dati Remote;
- SIT-MP – Sistema Informatico Misure di Prevenzione;
- Elenco Difensori d'Ufficio;
- SNT – Sistema di Notificazione e Comunicazione Telematica;
- Portale N.d.R.;
- PDP - Portale Deposito Atti Penali;
- TIAP Document@ - trattamento Informatizzato Atti Penali;
- CONSOLLE;
- GIADA –Sistema informatizzazione udienza;
- FUG-Fondo Unico Giustizia;
- NDR – Portale delle Notizie di Reato;
- DAP – Ricerca Detenuti;

Area amministrativa-Civile

- SCRIPTA- PROTOCOLLO INFORMATICO;
- TMMG- Rilevazione presenze/ assenze;
- GIUDICINET - DETRAZIONINET - Pagamento V.P.O.;
- SIRIS (RILASCIO CERTIFICATI CARICHI PENDENTI);
- SIAMM - Gestione Informatica Spese di Giustizia;
- INIT - Gestione Consegnatario - informatizzazione della situazione patrimoniale mobiliare (inventari);
- INIT - nuovo sistema informatico di contabilità pubblica (c.d. fatturazione elettronica);
- Rete Ponente – trasmissione di atti e dati riservati;
- SICID – Sistema Informatico per la Cognizione Civile;
- SIGEG-Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari;
- CO Calabria - Comunicazioni obbligatorie dipendenti pubblici;
- PerlaPA – Comunicazione legge 104;
- ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente;
- ITALGIURE – Banca Dati Giurisprudenza;
- Anagrafe Rapporti Finanziari;

I.B) Analisi del contesto esterno

I.B.1) Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio *(art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure).*

Il circondario della Procura di Lamezia Terme comprende 26 comuni e si estende su un'area territoriale assai vasta, prevalentemente pianeggiante e con un lungo tratto di costa che si affaccia sul Mar Tirreno.
La popolazione residente di tutto il circondario ammonta a circa 150.000 abitanti, di cui circa 70.154 nella sola Lamezia Terme, che rappresenta il terzo comune della Regione Calabra per densità demografica, dopo Reggio Calabria e Catanzaro.

Si tratta di un'area territoriale, da sempre, ad alta vocazione agricola, proprio per la sua conformazione geografica, come già detto prevalentemente pianeggiante, sede di importanti, aziende agricole, per dimensioni e produttività, di insediamenti industriali per lo più concentrati nell'area industriale "Papa Benedetto XVI" e commerciali, il più importante dei quali è certamente il Centro Commerciale "Due Mari", allo stato il più grande della Calabria, ubicato lungo la strada provinciale 280, che collega Lamezia Terme a Catanzaro, nel territorio del Comune di Maida.
Essendo situata al centro della Calabria, Lamezia Terme è sede del più grande aeroporto regionale, dell'unico centro di smistamento postale (CMP) e di altre importanti vie di comunicazione che collegano il versante Tirrenico a quello Ionico, quali la Stazione Ferroviaria di Lamezia Terme e la Sp 280 che consente di raggiungere velocemente Catanzaro.
Il territorio della Procura di Lamezia Terme è un'area ad alta densità criminale, interessata da importati e gravi fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso come dimostrano importanti e recenti operazioni antimafia eseguite dalla D.D.A. di Catanzaro, fra cui "Krisalide" (52 indagati per 661 capi di imputazione), "Imponimento" (158 indagati per 161 capi di imputazione), Reventino e molte altre, che attestano che nel circondario lametino siano tuttora attive e radicate "famiglie" mafiose aventi anche stretti rapporti organici con le principali organizzazioni criminali dell'area catanzarese e vibonese.
Il circondario della Procura di Lamezia Terme è interessato, in primo luogo, da reati strettamente connessi alle principali attività economiche esercitate sul territorio, come già detto l'agricoltura, il commercio e l'industria: sono assai frequenti, di conseguenza, i delitti ex artt. 316 ter cp, 640 II comma cp, 640 bis cp, etc., finalizzati al conseguimento di erogazioni pubbliche, sia da parte dello Stato (per es., truffe ai danni dell'INPS in materia di falsi braccianti agricoli, truffe ai danni del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di realizzazione di progetti innovativi), sia da parte delle Unione Europea (truffe ai danni del FEOGA, in materia di contributi agricoli, truffe ai danni dell'UE in materia di realizzazione di progetti innovativi, ampliamento aziendale con assunzione e formazione di nuovi dipendenti), nonché il delitto ex art 603 bis cp, di sfruttamento di manodopera, legati alla sperequazione tra domanda e offerta di lavoro, che costringe uomini e donne, soprattutto con famiglia, ad accettare condizioni di lavoro assolutamente illegittime e degradanti, a fronte della minaccia di non essere assunti o di essere licenziati.
Altra tipologia di reati assai diffusa è quella costituta dai delitti contro il patrimonio, sia sempre in stretta correlazione con l'attività agricola, industriale e commerciale svolta sul territorio, che non, fra cui quelli ex artt. 624, 625, 628, 629, 633, 636 cp; frequenti, in particolare, le invasioni di terreni, i furti e le rapine, la maggior parte delle quali ai danni di negozi siti all'interno del Centro Commerciale "Due Mari", ma anche sui bagagli in stiva presso l'Aeroporto, e sui pacchi presenti nel centro di smistamento delle Poste, i furti di autovetture, tanto all'interno delle aeree urbane, quanto nei pressi della Stazione di Lamezia Terme, che nel parcheggio del richiamato centro commerciale, alcuni dei quali seguiti da estorsioni consumate o tentate, finalizzate ad ottenere danaro in cambio della restituzione del mezzo.
Altrettanto diffusi appaiono tutti i reati contro la persona (artt. 575, 582, 585 cp) ed in materia di armi, in stretta connessione con quelli appena indicati.
Emerge poco, invece, il delitto di usura ex art. 644 cp, pur trattandosi di un fenomeno grave e sicuramente presente sul territorio, purtroppo originato dalla grave crisi economica e dalla stagnazione delle principali attività produttive della zona; ciò detto, le denunce per il delitto di usura appaiono sporadiche, nonostante gli impegni delle FF.OO. diretti a far mergere il complesso fenomeno.
Abbastanza frequenti i delitti in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 73 DPR 309/1990): il fenomeno appare in espansione e vede come principali attori soggetti giovani e non, normalmente senza alcuna stabile occupazione, alcuni dei quali gestiscono importanti piazze di spaccio.
Frequente è, inoltre, il ritrovamento di importanti quantitativi di sostanza stupefacente (cocaina e marijuana) all'interno di pacchi in transito presso il centro di smistamento postale.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

In crescita esponenziale appaiono i delitti di indebito utilizzo delle carte di credito (art 493 ter cp), delle truffe on line e ai danni di anziani (art 640 cp), indotti a consegnare ingenti somme di denaro nel falso convincimento di aiutare un parente o un figlio, nonché i reati colposi in materia di violazione del codice della strada e delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in particolare il delitti di cui agli artt 590 bis cp, 589 bis cp, 590 c. 2 cp e 590 e 589 cp, oltre a tutte le varie fattispecie contravvenzionali afferenti alle richiamate materie (artt 186, 187, 116 CDS etc).
Poco frequenti i reati in materia di Pubblica Amministrazione, per lo più rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art 328 cp), e resistenza al pubblico ufficiale, anche a causa della recente abrogazione della fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 cp).
Abbastanza ricorrenti appaiono, invece, i delitti in materia di inquinamento, ambiente ed edilizia, i primi due legati soprattutto alla presenza di molteplici insediamenti industriali e turistici molto spesso carenti di impianti di depurazione o di filtraggio, che scaricano direttamente nel sottosuolo o in mare gli scarti di lavorazione o le sostanze prodotte durante il ciclo produttivo, o le acque fognarie. La repressione di tali fenomeni appare di grande importanza, addirittura "strategica", in un'area caratterizzata da un litorale di grande valore paesaggistico e turistico.
La grave crisi economica, l'aumento del prezzo della manodopera e l'aumento del costo delle materie prime hanno anche determinato, nel corso del tempo, la proliferazione di reati di tipo economico, soprattutto in materia fallimentare e societaria.
Assumono ormai la valenza di "piaga sociale" tutti i delitti in materia di vittime vulnerabili e del "codice rosso", come quelli ex artt. 388, 609 bis, 612 bis, 612 ter, 572 cp, etc.; tali reati sono ormai assai diffusi ed appaiono molto spesso causati da un diffuso degrado sociale ed economico. Si tratta di situazioni quasi sempre caratterizzate da assoluta urgenza, cui porre rimedio con l'adozione, in tempi assai ridotti, di misure cautelari improntate al massimo rigore.
In conclusione, la tipologia di reati commessi nel territorio, per quantità e qualità, impone, da parte di questo ufficio, il massimo impegno ed una profusione di energie umane e lavorative sicuramente non comuni; tutto ciò anche alla luce del ridotto organico a disposizione dell'Ufficio, certamente sottodimensionato in confronto alla vastità del territorio.

I.C) Analisi del contesto interno

I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civile del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. *(art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure)*

Con riferimento alla illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, si osserva quanto segue.
L'analisi, in primo luogo, riguarda la rilevazione delle sopravvenienze ed iscrizioni esistenti presso l'ufficio ed è anche finalizzata ad una migliore allocazione delle risorse, in relazione alle disposizioni del nuovo documento organizzativo elaborato (cfr. all. n. 2 statistiche M313). La rilevazione ha consentito di ricavare i seguenti dati:

Procedimenti sopravvenuti a Mod. 21 - Mod. 44 - Mod. 21 bis					
Notizie di reato sopravvenute	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	*Variazione percentuale*
Mod. 21	2848	2442	2199	2192	*-23,03%*

Mod. 44	2136	1921	2145	2068	*-3,18%*
Mod. 21 bis	197	220	208	146	*-25,89%*
TOTALE	5181	4583	4552	4406	*-14,96%*

Come si può notare, con riferimento ai **Mod. 21**, si è registrata una progressiva diminuzione nelle sopravvenienze nei quattro anni presi in considerazione, con una contrazione percentuale finale pari al 23% circa. Tale diminuzione, da un lato, è l'effetto di una rigorosa applicazione dei principi e criteri generali, come stabiliti dalla Procura Generale della Cassazione, in materia di iscrizione dei soggetti (effettivamente) noti nel registro degli indagati, e della preventiva verifica tramite SICP di precedenti iscrizioni per i medesimi fatti o per fatti collegati, dall'altro è il risultato di una rigorosa opera di prevenzione e repressione di tutti i reati attuata da parte dell'ufficio, con la fattiva collaborazione delle FF.OO. operanti nel territorio.
Medesimo discorso deve essere fatto con riferimento ai fascicoli iscritti a **Mod. 44**, con una diminuzione percentuale finale del 3% circa.
Con riguardo alle sopravvenienze dei procedimenti iscritti a **Mod. 21 bis,** si è registrata una diminuzione percentuale finale pari a circa il 15% complessivo.

Con riguardo ai dati sulla sopravvenienza delle diverse fattispecie di reato, la rilevazione ha consentito di ricavare i seguenti dati:

Sopravvenienza singoli reati	**1.1.21 – 31.12.21**	**1.1.22 – 31.12.22**	**1.1.23 – 31.12.23**	**1.1.24 – 31.12.24**	**Percentuale %**
Art. 572 cp	118	94	90	119	0,85
Art. 612 bis cp	76	56	67	102	34,21
Art. 570 cp	20	17	16	29	45,00
Art.328 cp	24	49	10	18	-25,00
Art. 640 cp	485	429	625	685	41,24
Art. 640 bis cp	23	18	9	12	-47,83
Art. 353 cp	5	2	1	1	-80,00
Art. 323 cp	24	66	15	18	-25,00
Art. 319 cp	3	2	0	2	-33,33
Art. 321 cp	2	1	0	2	0,00
Art. 624 bis cp	109	92	93	156	43,12
Art. 73 DPR 309/90	80	71	104	87	8,75
Artt. 624,625 cp	564	637	755	936	65,96
Art. 628 cp	20	15	17	17	-15,00
Art. 629 cp	58	42	37	59	1,72
Art. 575 cp	1	5	0	0	-100,00
Art. 644 cp	9	6	0	2	-77,78
Reati ambientali	81	64	51	146	80,25
Reati edilizi	89	65	64	95	6,74
Reati fallimentari	30	18	13	7	-76,67

Come si può notare, con riferimento ai reati in danno di c.d. "vittime vulnerabili" (artt. 572, 612 bis, 570 cp, etc.) nel quadriennio preso in considerazione si registra una sostanziale stabilità, con lieve aumento nell'ultimo anno dei delitti ex art. 572 e un aumento più significativo dei delitti ex artt. 612 bis cp e 570 cp.
Con riguardo ai reati in materia di Pubblica Amministrazione, si registra un netto calo con riferimento a tutti i reati ex artt. 323 (ormai abrogato), 328, 319 e 353 cp, probabilmente anche a causa dell'elevato e sempre più difficoltoso onere probatorio richiesto, mentre si registra una situazione di stabilità con riferimento al reato di cui all'art 321 cp.
Con riferimento ai reati ambientali ed edilizi, si registra, invece, un notevole incremento complessivo dei primi, a causa, come già specificato della presenza sul territorio di molteplici insediamenti industriali e turistici molto spesso carenti di impianti di depurazione o di filtraggio, che scaricano direttamente nel sottosuolo o in mare gli scarti di lavorazione, le sostanze prodotte durante il ciclo produttivo, o le acque fognarie e dei serrati controlli a cui è stata sottoposta tutta l'area ricompresa nel circondario. Appare, di contro, abbastanza contenuto l'incremento dei reati edilizi, soprattutto grazie ad una attenta e rigorosa opera di prevenzione e repressione posta in essere dall'ufficio ed alle demolizioni dei manufatti abusivi realizzate in virtù di apposito protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Lamezia Terme (cfr protocollo di intesa del 24 ottobre 2019).
Sostanziale stabilità nel quadriennio di registra per i reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/1990.
Con riferimento ai reati contro il patrimonio (art. 624 bis, 624, 625, 628, 640, 629 cp) si registra un aumento dei reati dei delitti di furto e di truffa, mentre si registra una marcata diminuzione del delitto di rapina (art. 628 cp).
In diminuzione risultano anche i reati di cui all'art. 640 bis cp.
In forte diminuzione anche i reati ex art. 644 cp, a causa della sporadicità con cui tali reati vengono denunciati, nonostante il notevole impegno delle FF.OO. diretto a far emergere il complesso fenomeno.
Con riguardo ai reati in materia fallimentare, sempre nell'arco del quadriennio di riferimento, si registra una notevole diminuzione degli stessi, pur rimanendo sintomo evidente della crisi economica e della stagnazione delle principali attività produttive della zona di interesse.
In drastica diminuzione anche gli episodi di violenza fisica in genere e di sangue, in particolare, negli ultimi due anni non risultano nuove iscrizioni per il delitto di cui all'art. 575 cp.
Di seguito l'analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio viene messa in relazione e confrontata con le articolazioni interne in cui risulta suddiviso l'ufficio.

Rispetto, infine alle 5 articolazioni interne, in particolare ai gruppi di lavoro/settori in cui è organizzata la Procura di Lamezia Terme, comprendente ciascuno categorie omogenee di reati, la rilevazione ha consentito di ricavare i seguenti dati:

Sopravvenienza per settori	**1.1.21 – 31.12.21**	**1.1.22 – 31.12.22**	**1.1.23 – 31.12.23**	**1.1.24 – 31.12.24**	**Percentuale %**
settore 1 reati contro la P.A.	131	178	80	102	-22,14
settore 2 - ambiente, territorio e paesaggio	170	129	115	241	41,76
settore 3- criminalità economica	84	73	50	48	-42,86

settore 4 - fasce deboli	203	162	180	218	7,39
settore 5 -colpa, prevenzione, infortunistica	158	160	155	147	-6,96

Emerge chiaramente una lieve diminuzione dei reati di competenza del quinto settore, ovvero dei reati ex artt. 590, 589 cp per colpa medica o per violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ex art 590 bis e 589 bis (infortunistica stradale) e delle contravvenzioni derivanti da violazioni della normativa antinfortunistica.
Una diminuzione poco più accentuata si registra per i reati rientranti nel settore primo Pubblica Amministrazione, per i motivi già esposti nell'analisi delle sopravvenienze delle diverse fattispecie di reato.
Una notevole contrazione complessiva si registra, invece, per reati di competenza del settore criminalità economica, in cui rientrano i reati in materia societaria previsti dal codice civile, i reati in materia fallimentare, in materia bancaria e creditizia, i reati tributari, i reati ex artt. 629 cp (in danno di imprenditori commerciali), 644, 603 bis, 512 bis, 513, 513 bis, 648, 648 bis, 648ter e 648 ter 1 cp.
In leggero aumento i reati in materia di violenza di genere, di vittime vulnerabili e del c.d. "codice rosso", rientranti nel Settore IV, mentre un incremento più marcato, emerge, per i reati edilizi ed ambientali di competenza del II Settore.

Di seguito si riportano le sopravvenienze per ciascun magistrato dell'Ufficio.
Si premette che essendo la Procura di Lamezia Terme un Ufficio di ridotte dimensioni, con soli 4 sostituti in pianta organica, e quindi con cronica situazione di "turn over" dei magistrati in servizio e raramente, a pieno organico, si è resa più volte necessaria nel corso del tempo una redistribuzione dei procedimenti assegnati ai PM successivamente - e definitivamente - traferiti presso altra sede.
Una continua e rapida perequazione dei ruoli è stata dunque, e continua ad essere, uno degli obiettivi fondamentali di questo ufficio, soprattutto poiché costituisce la premessa indispensabile per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e migliorare la risposta alla domanda generale di giustizia.
Al riguardo, la tabella seguente va letta tenendo conto del significativo calo generale delle sopravvenienze (di cui si è già detto), dei trasferimenti di vari colleghi presso altre sedi, della conseguente riassegnazione del loro ruolo, delle astensioni per maternità, del successivo arrivo presso l'ufficio di nuovi MOT.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

Sopravvenienze fascicoli per Magistrati							
Magistrati	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**TOTALE**	**Percentuale**	**Note**
Marta Agostini	8	1	0	0	9	0,04	In servizio dal 1/1/2017 al 9/11/2021
Emanuela Costa	1372	1243	1426	1331	5372	26,75	In servizio dal 1/1/2017
Salvatore Curcio	589	165	357	120	1231	6,13	In servizio dal 27/6/2017
Marica Brucci	1111	1479	908	498	3996	19,90	In servizio dal 17/4/2019 al 20/5/2024
Giuseppe Falcone	907	835	859	1069	3670	18,27	In servizio dal 12/4/2019
Santo Melidona	917	1297	1168	4	3386	16,86	In servizio dal 8/10/2020 al 16/11/2023
Gualberto Buccarelli	0	0	0	1225	1225	6,10	In servizio dal 20/5/2024
Luisa D'Elia	0	0	2	1193	1195	5,95	In servizio dal 11/3/2024
	4904	***5020***	***4720***	***5440***	20084	100,00	

Come si è già detto, nel corso del quadriennio ed in momenti diversi, i colleghi Agostini, Melidona, Brucci e infine il Procuratore Curcio si sono trasferiti presso altra sede; solo a decorrere dall'11 marzo 2024 il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto l'applicazione extradistrettuale della collega D'Elia, per sopperire, come già detto nel paragrafo I.A.1, alla scopertura del 25% in organico, determinata dal trasferimento ad altro Ufficio del dott. Santo Melidona; ed, infine, il collega Buccarelli ha preso servizio presso l'ufficio in data 20 maggio 2024.
Dall'esame complessivo dei dati e tenendo conto delle variabili sopra indicate, si può notare come i magistrati in servizio abbiano avuto sopravvenienze sostanzialmente perequate. Tutto ciò è stato assicurato dal consolidamento del sistema di assegnazione automatica a mezzo funzionalità S.I.C.P., introdotto presso questo ufficio sin dall'11 dicembre 2017, in nome di una più efficiente ripartizione dei carichi di lavoro e, conseguentemente, una più rapida definizione dei procedimenti.
Con riferimento alla pendenza dei procedimenti ed alla eliminazione dell'arretrato, si deve osservare come l'analisi dei flussi di lavoro dimostri, altresì, l'elevato livello di produttività dell'ufficio. Dalla tabella di seguito riportata emerge in modo inequivocabile come la pendenza dei procedimenti iscritti a Modd. 21, 21 bis e 44, sempre nel quadriennio di riferimento, sia stata ridotta in modo assai significativo.
Infatti, si è passati da n. 2584 procedimenti Modd. 21 pendenti nel 2021 a n. 827 nel 2024 (sopravvenuti nel periodo: 9681; definiti nel periodo: 11438); da n. 1675 procedimenti Modd. 44 pendenti nel 2021 a n. 339 nel 2024 (sopravvenuti nel periodo: 9681; definiti nel periodo: 9606); da n. 116 procedimenti Mod. 21 Bis pendenti nel 2021 a n. 39 nel 2024 (sopravvenuti nel periodo: 771; definiti nel periodo: 848), da n. 721 procedimenti Mod 45 pendenti nel 2021 a n. 106 nel 2024 (sopravvenuti nel periodo: 4314; definiti nel periodo: 4929); Come si può notare, le definizioni sono sempre state superiori alle sopravvenienze con riferimento a tutte le tipologie di procedimenti (Modd. 21, 21 Bis, 44, 45).
Tale dato dimostra in maniera oggettiva, nonostante le ricordate problematiche di organico, non solo la capacità dell'ufficio di aggredire tanto le sopravvenienze quanto l'arretrato esistente, ma anche

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

l'utilità delle modifiche organizzative assunte e l'opportunità di proseguire nel processo di innovazione e digitalizzazione dell'ufficio, come meglio si dirà in seguito.

Movimentazione mod. 21 anni 2021/2024	
Pendenti iniziali	2584
Sopravvenuti nel periodo	9681
Definiti nel periodo	11438
Pendenza finale	827

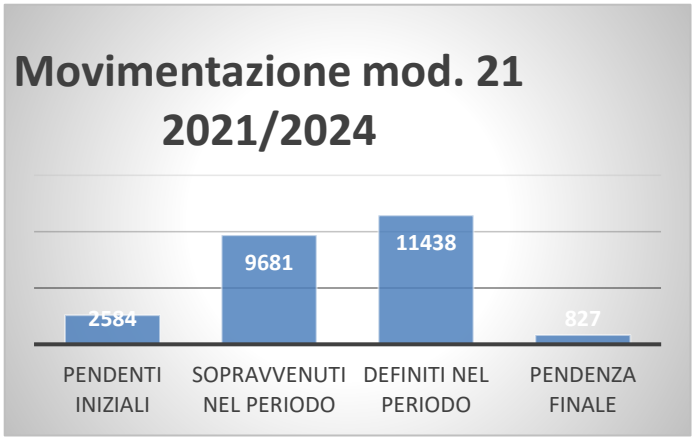

Movimentazione mod. 21 bis anni 2021/2024	
Pendenti iniziali	116
Sopravvenuti nel periodo	771
Definiti nel periodo	848
Pendenza finale	39

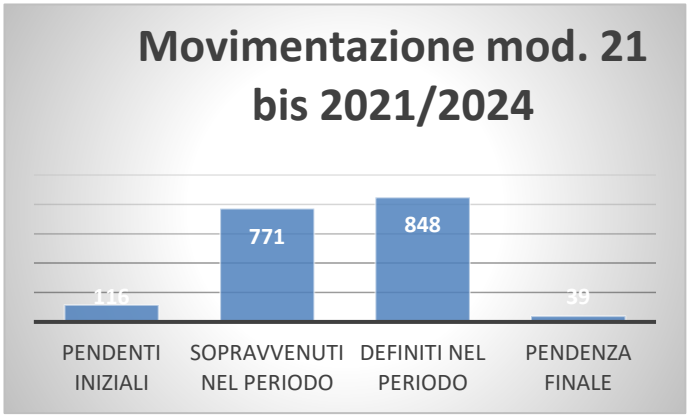

Movimentazione mod. 44 anni 2021/2024	
Pendenti iniziali	1675
Sopravvenuti nel periodo	8270
Definiti nel periodo	9606
Pendenza finale	339

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

Movimentazione mod. 45 anni 2021/2024	
Pendenti iniziali	721
Sopravvenuti nel periodo	4314
Definiti nel periodo	4929
Pendenza finale	106

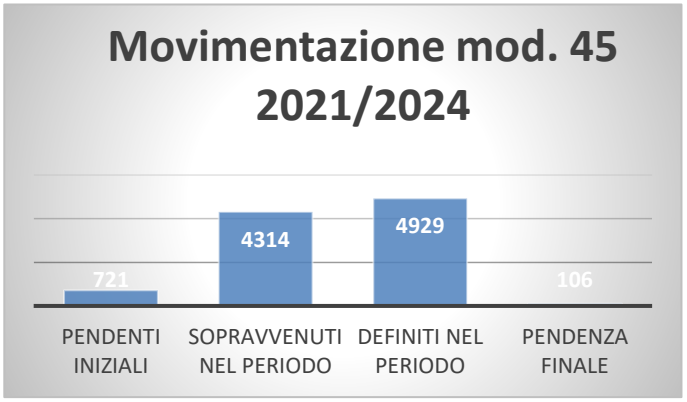

Con riferimento alle **funzioni civili** svolte dal procuratore, mediante lo strumento telematico ("*consolle civile*"), nel quadriennio di riferimento tutti i sostituti in servizio presso l'ufficio hanno svolto tali funzioni, tendenzialmente in concomitanza con il periodo di turno esterno, come più dettagliatamente si dirà in seguito, promuovendo le diverse tipologie di azioni civili e partecipando alle relative udienze. Nel dettaglio, sempre nel quadriennio di riferimento, sono stati apposti oltre 8742 visti, promosse 10 cause civili, eseguito 569 postille – legalizzazioni e definiti 92 procedimenti di negoziazione assistita.

Con riferimento alla **esecuzione penale**, tale complessa materia, nel quadriennio di riferimento, è stata riservata alla competenza del procuratore e dunque trattata direttamente dallo stesso. Nel dettaglio, sempre nel quadriennio di riferimento, sono stati eseguiti n. 127 provvedimenti di cumulo di pena ex art. 663 cpp; n. 37 provvedimenti di fungibilità ex art. 657 cpp; n. 2169 altri provvedimenti di esecuzione di pena detentiva ex art. 656 cpp; n. 415 provvedimenti di esecuzione di pena pecuniaria ex art. 660 cpp; n. 89 provvedimenti emessi per misura di sicurezza; n. 97 provvedimenti di sanzioni sostitutive ex art. 661 cpp.

Flussi esecuzione penale dal 1/1/2021 al 31/12/2024								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti
Classe I - Pena detentiva	116	87	83	90	128	115	161	161
Classe II - Pena pecuniaria	1	4	2	4	5	2	64	21
Classe III - Pena sospesa	111	111	77	77	129	129	103	103
Classe IV - Misura di sicurezza	27	22	14	8	6	10	13	24
Classe VII - Conversione pena pecuniaria	179	28	129	45	55	36	78	119
Demolizioni	1	5	0	7	0	7	4	7
Lavori di Pubblica utilità	17	14	7	16	16	9	25	21
Totale	452	271	312	247	339	308	448	456

Totale complessivo sopravvenuti	1551	Totale complessivo definiti	1282

I.C.2 La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne *(art. 11 co. 3 n. 3 Circ. Procure).*

Con riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse, eventuali articolazioni interne, si può osservare come tali obiettivi, nonostante le esposte criticità (in particolare defezione di magistrati e di personale amministrativo) siano stati effettivamente conseguiti.
Il raggiungimento di significativi risultati in merito all'efficienza e produttività della Procura della Repubblica di Lamezia Terme è stato riconosciuto dagli stessi esiti dell'ispezione ministeriale ordinaria per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021, conclusasi l'8 aprile 2022:
«*Dall'analisi complessiva svolta si rileva come l'Ufficio di Procura sia dotato di un'efficiente organizzazione, che ha consentito di raggiungere significativi standard di produttività e di offrire un credibile servizio della giustizia.*
L'efficiente organizzazione si è esplicata tramite il costante adeguamento della distribuzione del lavoro, ***a fronte di coperture di organico non sempre adeguate al bacino di utenza,*** *la puntuale ripartizione delle competenze tra i gruppi di lavoro, l'attenta valorizzazione delle competenze, la continua attività di indirizzo e coordinamento svolta dal Capo Ufficio, la cooperazione a livello distrettuale, la costante organizzazione del personale amministrativo*».

Gli obiettivi, specificamente indicati nel precedente progetto organizzativo, che la Procura si era prefissata di realizzare nel medio e lungo periodo erano, in particolare:

1. **Riorganizzazione degli Affari Civili secondo moduli informatici e l'attivazione della piattaforma informatica SICID, l'aggiornamento dei fascicoli del personale e conseguente digitalizzazione.**
   Tale obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Con nota del 5/01/2021prot nr 372 si raccomandava al Tribunale-sezione civile la trasmissione di tutti gli atti e fascicoli per via telematica tramite applicativo SICID; si è passati, quindi, da un primo periodo di sperimentazione a una piena operatività con decorrenza 01/03/2021**.** Ad oggi tutti i fascicoli civili vengono trasmessi solo tramite applicativo ad eccezione dei fascicoli di negoziazione assistita allo stato gestiti ancora tramite trasmissione in cartaceo.
   Tutti i fascicoli del personale VPO, magistrati e personale amministrativo sono stati informatizzati, rendendo fluida e rapida la loro consultazione, grazie a un progetto che ha impegnato il personale addetto alla segreteria amministrativa.

2. **Bonifica del Sistema informatico della Cognizione Penale e della Consolle Penale statistica giudiziaria.**
   L'obiettivo è stato raggiunto grazie ad un'opera di coordinamento del personale della Segreteria Penale Centralizzata, provvedendo ad eliminare le false pendenze, i fascicoli iscritti per errore e le duplicazioni. Al fine di mantenere il risultato così ottenuto il personale della segreteria procede ad un costante monitoraggio, tramite verifica periodica, trattandosi di dati dinamici in continuo cambiamento.

3. **La digitalizzazione del fascicolo del pubblico ministero con piena attuazione del TIAP anche in relazione al CIT**.
   Sono ormai da tempo operativi i sistemi "Assegnazione Automatica", Portale N.d.R., T.I.A.P., Deposito telematico degli Atti da parte dei Difensori (PdP), Consolle Civile, Archivio Digitale delle Intercettazioni e, da ultimo, il sistema "App2". L'obiettivo primario era quello di aumentare in modo capillare e generalizzato il loro utilizzo, nonché il collegamento ed il dialogo operativo fra tali sistemi, in modo da essere pronti ad affrontare la nuova e imminente frontiera del processo penale telematico. Anche tale obiettivo può dirsi conseguito. A tal proposito si fa presente che quest'ufficio è stato uno dei primi ad utilizzare il Portale NDR, in quanto inserito in un progetto pilota avente ad oggetto la sperimentazione e l'avvio dell'applicativo.

La digitalizzazione dei fascicoli tramite scansione TIAP è ormai estesa a tutti i procedimenti Mod. 21 e 44 in carico all'ufficio.
Si conferma altresì la piena operatività dell'archivio digitale delle Intercettazioni, grazie alla predisposizione di apposite linee guida concernenti l'applicazione delle disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni e/o comunicazioni, introdotte dal Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n°. 216, successivamente modificate con Decreto-legge 30 dicembre 2019 n°. 161, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2020, n°. 7. (Prot. N°. 2254/2020 del 31/08/2020);
Tutte le richieste vengono trasmesse all'Ufficio Gip tramite applicativo Tiap, in tal modo è consentito al difensore oltre che l'ascolto delle conversazioni captate anche l'esame dei decreti esecutivi del P.M, come previsto dalla legge.
Ulteriore passo in avanti nell'informatizzazione si è realizzato nel 2024 con l'attivazione presso la Procura di Lamezia Terme della funzionalità di accesso da remoto agli atti dei procedimenti penali da parte dei difensori, mediante l'utilizzo del portale del Processo Penale Telematico, garantendo snellezza e rapidità nelle procedure.

4. Eliminazione dei beni non utilizzabili dal registro inventario ed il rinnovo dell'inventario
Si è proceduto al riordino dei beni inventariati e all'eliminazione di quelli non utilizzabili e non piu' conformi alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come da relazione del consegnatario economo agli atti d'ufficio.

5. **Aggiornamento registro FUG con estrapolazione delle statistiche anni 2016-2020**
L'obiettivo è stato ampiamente realizzato, come risulta dalla relazione agli atti d'ufficio del funzionario responsabile del servizio e dall'ultima relazione in sede di ispezione ministeriale.
Ad oggi il registro viene monitorato periodicamente dal funzionario responsabile.

6. **Aggiornamento registro modello 42 ed estrapolazione delle statistiche dall'anno 2016 all'anno 2020**
L'obiettivo è stato raggiunto, come da relazione agli atti d'ufficio del funzionario responsabile del servizio e dall'ultima relazione in sede di ispezione ministeriale.
Ad oggi il registro viene monitorato dal funzionario responsabile.

7. **Scarto degli atti d'archivio**.
L'ufficio ha provveduto allo scarto degli atti d'archivio, in particolare, di ben 45.487 fascicoli iscritti a mod 44 (dall'anno 1989 all'anno 2001) e di 10.747 fascicoli iscritti a mod. 45 (dal 1990 al 2000), secondo le circolari e le leggi in materia e in ottemperanza al verbale della Commissione atti di archivio del 20/09/2022, autorizzazione del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archivi- del 21/09/22 e verbale di distruzione del 16/03/2023.
E' in corso un ulteriore scarto resosi necessario e improcrastinabile a causa di mancanza di spazi, giusta verbale di riunione della Commissione Sorveglianza Atti di Archivio del 16/09/24 ed elenchi dei fascicoli e carte oggetto di scarto.

8. **Attuazione dell'adeguamento organizzativo del settore delle demolizioni delle opere abusive all'interno dell'Ufficio Esecuzioni Penali giusta provvedimento prot. n. 1135/2020 del 29 aprile 2020, con annessi criteri di priorità adottati con decreto prot. n. 1135/2020 in pari data**.
Al fine di dare impulso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di demolizione dei manufatti abusivamente realizzati, ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, con il ripristino dell'assetto urbanistico violato, è stato stipulato un Protocollo d'intesa con il Comune di Lamezia Terme, controfirmato dal Prefetto di Catanzaro, in materia di demolizione delle opere abusive (prot nr 1135/2020 del 29 aprile 2020). In pari data, con separato provvedimento Prot. N°. 1135/2020, l'Ufficio ha disciplinato i "Criteri di priorità in materia

di demolizione di opere abusive", secondo lo schema già oggetto del Protocollo d'intesa stipulato con il Comune di Lamezia Terme in data 24 ottobre 2019, al fine di non tener conto del solo criterio cronologico.
Stabiliti i criteri di priorità, è apparso necessario fissare quelli organizzativi che presiedono alle scansioni procedimentali appropriate allo specifico compito, per rendere efficiente ed efficace l'attività relativa all'esecuzione degli ordini di demolizione, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui la Procura dispone, nonché dell'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio.
Con riferimento agli adempimenti amministrativi, deve rilevarsi che al settore esecuzione penale è, attualmente, preposto un funzionario giudiziario con funzioni di coordinamento, insieme agli altri servizi già assegnatigli, anche quelli afferenti all'esecuzione penale, un cancelliere esperto e un operatore giudiziario.
Con riferimento a tale ultimo profilo deve rilevarsi che, come già previsto dal pre-vigente progetto organizzativo dell'Ufficio, la fase della esecuzione penale è tuttora rattata direttamente dal procuratore della Repubblica che cura, in tale ambito, anche i profili esecutivi relativi agli ordini di demolizione disposti dal giudice ex art 31 D.P.R. n. 380/2001, avvalendosi della struttura amministrativa a ciò destinata.
La procedimentalizzazione della esecuzione dell'ordine di demolizione rende necessario procedere alla creazione di un autonomo fascicolo dell'esecuzione, previa iscrizione sul registro informatico SIEP e su quello cartaceo di comodo attualmente in atto, denominato "Registro ordini demolizione".
Con ordine di servizio proti nt 58/22 al fine di riattualizzare e di dare un impulso maggiore alle procedure esecutive, e' stato costituito presso l'Ufficio Esecuzioni Penali-Sezioni demolizioni un gruppo di lavoro composto da ufficiali di Polizia Giudiziaria (Aliquota C.C. Sezione di P.G., Carabinieri Forestali Lamezia Terme, Aliquota Ambiente Territorio, Guardia di Finanza - Gruppo Lamezia Terme).
Nel periodo di riferimento sono sopravvenute n. 5 procedure di esecuzione e sono state definite n. 26

9. **Creazione di un rapporto più immediato e agevole con gli utenti mediante aggiornamento continuo del sito web**.
Al fine di creare un rapporto immediato con l'utenza è stato previsto una unità che un operatore dell'ufficio provveda all'aggiornamento quotidiano del sito. Allo stato l'operatore dell'ufficio viene affiancato da un tecnico che cura il sito web del Palazzo di giustizia di Lamezia Terme.
Il portale dell'Ufficio è stato appositamente progettato per soddisfare le esigenze degli uffici giudiziari, del cittadino e dell'utenza. L'interfaccia web è stata realizzata per garantire la massima fruibilità dei contenuti, è compatibile con tutti i sistemi operativi e navigabile da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone o tablet.
Sul sito vengono aggiornati tempestivamente tutta la sezione relativa all'organigramma, le news e tutte le altre sezioni che necessitano di un aggiornamento di dati, in modo da offrire all'utente informazioni in tempo reale E' presente una sezione dedicata ai servizi offerti ai cittadini e ai professionisti, dove è possibile reperire informazioni utili e modelli (es. modulistica e informazioni per rilascio certificazioni del casellario giudiziale, concorsi per m.o.t. e notaio).

10. **Eliminazione dell'arretrato in misura percentuale superiore rispetto all'abbattimento ottenuto nel corso del 2020.**
Come già evidenziato al paragrafo I.C.1, tale obiettivo appare ampiamente raggiunto. Analizzando i dati statistici: con riferimento ai procedimenti iscritti al mod. 21 nel corso dell'anno 2024 è stato definito un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze, aggredendo l'arretrato e riducendolo rispetto al dato iniziale in misura percentuale del 24,49 %. Anche per quanto riguarda i mod. 44 è stato definito un numero di procedimenti superiore

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

alle sopravvenienze, aggredendo l'arretrato e riducendolo rispetto al dato iniziale in misura percentuale del 22,30%. Altrettanto è avvenuto per i mod 21 bis rispetto ai quali l'arretrato è stato aggredito in misura percentuale del 40,91% e infine per i procedimenti iscritti al mod 45 con abbattimento dell'arretrato in misura percentuale del 73,06%.

11. **Altro importante obiettivo, strettamente collegato al precedente, era quello di ridurre i tempi medi di definizione dei procedimenti e le pendenze dei fascicoli penali in percentuale maggiore rispetto agli ultimi rilevamenti statistici relativi all'anno 2020.**
A tale scopo è stato intensificato un sistema di rilevazione e controllo dei procedimenti pendenti in capo a ciascun magistrato dell'ufficio, in modo da sensibilizzare il medesimo magistrato ad una sollecita ed oculata definizione dell'arretrato, anche attraverso specifiche interlocuzioni con il procuratore, dirette ad individuare, di comune accordo, le strategie più idonee dirette a raggiungere tale importante risultato. Anche questo obiettivo risulta pienamente raggiunto, dal momento che, a solo titolo di esemplificativo, su un totale di 2462 procedimenti iscritti a mod. 21 definiti nell'anno 2024, 1682 sono stati definiti entro sei mesi dalla iscrizione, 384 in un periodo compreso fra sei mesi ed un anno, e solo n. 317 procedimenti sono stati definiti in un periodo compreso fra un anno e due. Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 21 bis, 44 e 45 si richiama quanto già riportato al punto precedente.

12. **Il miglioramento dell'impiego di polizia giudiziaria tramite protocolli investigativi concordati e maggiore sinergia con gli uffici del PM**
L'Ufficio ha redatto e sottoscritto vari protocolli volti a migliorare i rapporti e l'interazione con gli altri uffici giudiziari e con la Polizia Giudiziaria al fine di dare maggiore efficacia all'attività investigativa.
A tal proposito, si fa presente che in data 23.03.2017 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa in materia di reati ambientali.
Al fine di una corretta ed efficace razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi, con prot. n. 3086/2021 del 13/12/2021 sono state diramate nuove direttive alle forze di p.g. per il corretto invio degli atti alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme attraverso il portale NDR. A tale atto ha fatto seguito un'ulteriore direttiva (prot. 1857/23), sempre diretta a tutti gli organismi di polizia giudiziaria del circondario, nella quale venivano evidenziate tutte le criticità riscontrate, al fine di assicurare l'efficienza del sistema.
Al fine di migliorare l'impiego della p.g., in data 24/03/2021 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra Procura della Repubblica di Lamezia Terme ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro in materia di segnalazione di operazioni sospette
A seguito di apposita Convenzione tra la Procura della Repubblica di Lamezia Terme e la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, dal 29/09/2018 ad oggi è stato ottenuto il distacco funzionale di personale militare che ha consentito l'istituzione della Aliquota di p.g. specializzata "Ambiente –Territorio-Paesaggio".
A seguito delle disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni e/o comunicazioni, introdotte dal Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, successivamente modificate con Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2020, n. 7, con atto prot. n. 2254/2020 del 31/08/2020 sono state diramate alle forze di Polizia giudiziaria linee guida con le quali sono state impartite specifiche prescrizioni con riferimento ai procedimenti penali iscritti dopo l'entrata in vigore della riforma (dall'01/09/2020).
A ciò si deve aggiungere che ciascun sostituto procuratore, ognuno per la propria materia di competenza specialistica, ha tenuto, nel corso dell'anno 2023, presso la caserma del 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Sirio" incontri di aggiornamento interforze, finalizzati principalmente a fornire chiarimenti sulle novelle legislative e linee guida sull'attività di primo intervento e investigativa in materia di reati contro le vittime vulnerabili, di criminalità economica, paesaggistico-ambientale, di infortuni sul lavoro ed infortunistica stradale. Alcuni

dei predetti incontri sono stati tenuti dal procuratore della Repubblica che ha ulteriormente chiarito le varie direttive già impartire in tema di trasmissione delle notizie di reato e dei seguiti investigativi.

13. Riduzione delle spese per le intercettazioni attraverso un attento monitoraggio dei prezzi.
Nell'anno 2015 a seguito di un'indagine di mercato è stato stilato un listino per i servizi di intercettazione rimasto in vigore sino al 15/12/2022.
In data 6 ottobre 2022, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato adottato un tariffario per tutti i servizi relativi alle intercettazioni (intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, gps, videosorveglianza). Tale tariffario è in vigore per tutte le prestazioni che hanno avuto inizio a far data dal 15/12/2022.

14. **La implementazione dell'utilizzo delle notifiche telematiche a persona diversa dall'imputato secondo le disposizioni di legge e le direttive in materia-**
Nel periodo di riferimento tutte le notifiche a persona diversa dall'imputato sono state effettuate tramite applicativo TIAP o con il sistema SNT, in uso presso quest'Ufficio, direttamente agli avvocati o alle persone munite di indirizzo pec o domicilio digitale.
Allo stato vengono ancora effettuate a mezzo UNEP le sole notifiche alle persone che non abbiano eletto domicilio presso il difensore di fiducia o indicato un indirizzo pec o che non siano in possesso di un domicilio digitale, soli in rarissimi casi di urgenza, espressamente contemplati dal codice, la notifica degli atti a persone diverse dall'imputato viene effettuata a mezzo PG.

15. Continuo monitoraggio dei servizi.
Fondamentale al fine di ottenere risultati soddisfacenti fin qui descritti è stato il continuo monitoraggio e controllo dei servizi, in particolare, mediante rilevazione periodica dei flussi statistici, delle statistiche comparate dei magistrati, del raggiungimento degli obiettivi assegnati a dipendenti i cui "target" sono stati considerati anche per la valutazione delle performance individuali.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

II.A) Procuratore della Repubblica

II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. *(art.5 co. 5 Circ. Procure)* / Ragioni della esclusione della riserva. *(art. 5 co. 6 Circ. Procure).*

Con riferimento al carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e alle sue concrete modalità di attuazione si osserva quanto segue.

Il procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua e comunque non inferiore al 30 % rispetto al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio

Sono, specificatamente riservate (a titolo di riserva originaria) al procuratore della Repubblica le seguenti attribuzioni:

- Per consentire al procuratore della Repubblica di avere immediata cognizione dell'andamento della criminalità nell'ambito del circondario e anche per conseguire l'omogeneità delle valutazioni e qualificazioni giuridiche, tutte le notizie di reato (relative ad autori noti ed ignoti), nonchè tutte le comunicazioni relative a fatti non costituenti reato, ad esposti ovvero a denunce anonime (**turno posta**) saranno esaminate e valutate dal procuratore della Repubblica che provvederà alla loro **iscrizione**.
  In caso di assenza o impedimento del procuratore della Repubblica, il turno posta verrà espletato -a turno- dai sostituti, iniziando da quello più anziano in servizio.
  L'ufficio registrazione procederà all'inserimento nel registro informatico SICP ed all'assegnazione del fascicolo in automatico, tranne i casi di deroga per i quali l'inserimento del magistrato avverrà manualmente.
  Il procuratore può apporre, insieme con l'atto di assegnazione del procedimento o con atto successivo, la richiesta al magistrato assegnatario di **riferire** o **conferire**: tale richiesta include sempre l'obbligo di riferire sull'esito delle indagini e di trasmettere, anche via e-mail, copia del provvedimento conclusivo.
  Gli eventuali atti dell'interlocuzione sul "Visto" non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.
- Il procuratore tratta in via esclusiva **le missive e gli esposti anonimi** e provvede all'iscrizione dei medesimi nell'apposito Registro Mod. 46.
  Qualora, nel rispetto dell'art. 333, terzo comma, c.p.p., il procuratore ritenga necessarie apposite indagini, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.
- Al procuratore della Repubblica è altresì riservata la trattazione dei "**Fatti non costituenti reato**" da iscrivere nel Registro modello 45: **ove trattasi di materia specialistica** e ritenga opportuno svolgere preliminari verifiche nella prospettiva della individuazione di fattispecie penalmente rilevanti, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.
- Il procuratore della Repubblica cura, altresì, l'**esecuzione penale** ed esercita tutte le funzioni in tal senso necessarie, anche inerenti alla gestione del personale a ciò preposto, provvedendo all'emissione dei provvedimenti conseguenti, promuovendo gli incidenti di esecuzione, partecipando personalmente alle udienze camerali dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
  In tal modo, è assicurata uniformità di indirizzo delle attività dell'Ufficio nella trattazione di questioni giuridiche nuove e nella valutazione dei problemi procedurali e pratici che insorgono nello svolgimento del lavoro quotidiano. E' conseguentemente affidato al procuratore, il mantenimento dei contatti, oltre che con il magistrato di sorveglianza ed il Tribunale di

Sorveglianza, pure con tutti gli altri Uffici interessati alla fase esecutiva (UEPE, Ministero della Giustizia, Procura generale, organismi di polizia giudiziaria, SIRENE, ecc.).
In ipotesi di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica, l'esecuzione penale verrà curata dal magistrato più anziano in servizio.
Il Procuratore della Repubblica, nell'ambito della fase della esecuzione penale, cura i profili esecutivi relativi agli ordini di demolizione disposti dal giudice con sentenza di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. o decreto penale, divenuti irrevocabili.
Con riferimento ai compiti amministrativi, tenendo conto dell'articolazione delle scansioni procedimentali e della specificità dei compiti richiesti, ma anche della cronica carenza del personale, allo specifico servizio è destinato un funzionario amministravo che curerà, insieme agli altri servizi già assegnatigli, anche quelli afferenti l'esecuzione degli ordini di demolizione, coadiuvato da una unità di personale amministrativo già assegnata al settore esecuzione penale, con l'ausilio, ove necessario, di una unità della Sezione di Polizia Giudiziaria "Aliquota Ambiente e Territorio" che collabora in via non esclusiva.
Il settore delle demolizioni delle opere abusive è stato oggetto di recente adeguamento organizzativo, giusto provvedimento prot. n. 1134/2020 di data 29 aprile 2020, con annessi criteri di priorità adottati con decreto prot. n. 1135/2020 in pari data.
Si rimanda nello specifico ai contenuti dei predetti decreti, da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti.

- Tratta in via esclusiva le **apostille** e le **legalizzazioni**; in caso di sua assenza, le stesse verranno esaminate dal sostituto di turno esterno.

- Al procuratore sono assegnate le **commissioni rogatorie internazionali passive**, provvedendo, ove nel caso, all'interlocuzione con il procuratore distrettuale nelle materie devolute alla competenza distrettuale. In caso di sua assenza, le stesse verranno esaminate dal sostituto di turno esterno.

- Tratta gli **Affari Civili** e, in particolare, la volontaria giurisdizione, le costituzioni in giudizio, le conclusioni, i pareri ed i visti; i procedimenti conseguenti all'applicazione della Legge notarile (L. 16.2.1913, n. 89 e succ. mod.) e gli eventuali procedimenti disciplinari riguardanti gli altri ordinamenti professionali per i quali sia prevista la comunicazione al pubblico ministero.
  La trattazione degli Affari Civili avviene tramite **piattaforma informatica SICID**.
  In assenza del procuratore della Repubblica, gli Affari Civili saranno trattati dal dott. Giuseppe Falcone, sostituto procuratore della Repubblica, abilitato sul sistema SICID; in ipotesi di assenza dal servizio anche di quest'ultimo, dal magistrato di turno esterno.
  L'art. 38 disp. att. c.p.c., così come modificato dalla legge n. 219/2012, attribuisce al Tribunale ordinario la competenza sui procedimenti ex art. 333 c.c. se proposti quando sia in corso, tra i genitori, "*giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile*" nonché giudizio di modifica delle condizioni di separazione (cfr. Cass. civ. ord. n. 10365 del 19.5.2016; si veda in generale, sulla tematica, anche Cass. civ. ord. n. 1349 del 26.1.2015). Per effetto di tale ultima norma, letta unitamente all'art. 336 c.c., il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario ha anche il potere di azione sui procedimenti ex art. 333 c.c. quando per essi sia competente il Tribunale ordinario. Il procuratore della Repubblica, inoltre, può proporre, in via generale, giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 417 e 406 c.c.).
  L'assegnazione, nella sua interezza, degli Affari Civili alla persona del procuratore della Repubblica realizza una concentrazione della materia che assicura omogeneità ed uniformità di indirizzo, nonché una più semplice interazione con gli altri Uffici giudiziari.
  In tale ottica, va segnalato che quest'Ufficio, anche in relazione alla materia penale e, in special modo, ai reati rientranti nelle c.d. "fasce deboli", mantiene contatti costanti sia con la Procura della Repubblica per i minorenni e con il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, sia con il Tribunale civile di Lamezia Terme.

In diversi procedimenti penali, tale interazione si è concretizzata nella segnalazione tempestiva di particolari situazioni di criticità riguardanti minori, nello scambio informativo costante mediante trasmissione degli atti investigativi di rilievo, nell'adozione da parte del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, su sollecitazione della competente Procura per i minorenni, in coordinamento con quest'Ufficio, di provvedimenti urgenti a tutela dei minori stessi.
Il costante confronto e la diuturna interlocuzione tra quest'Ufficio e la Procura della Repubblica per i minorenni rappresenta, dunque, un modello operativo collaudato e costante che, d'altronde, risulta compendiato in apposito Protocollo d'intesa firmato in data 24 ottobre 2018 tra la Procura Generale della Repubblica, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro e tutte le Procure della Repubblica del Distretto di Catanzaro.

- Le istanze di **sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7^, Legge 23 febbraio 1999, n. 44**, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3, saranno assegnate al procuratore della Repubblica per la loro delibazione e l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dei termini.
  Il procuratore della Repubblica, ricevuta l'istanza, richiederà a ciascun sostituto titolare dei procedimenti interessati ed incardinati relativamente alla specifica vicenda dettagliata relazione sui fatti-reato oggetto del procedimento, sullo stato del medesimo e sui provvedimenti terminativi adottati.
  La predetta relazione dovrà essere trasmessa tempestivamente al procuratore, affinché si provveda all'adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma.
  Resta salva la facoltà del procuratore di delegare la delibazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 della citata legge al sostituto assegnatario del relativo procedimento penale.

Il procuratore della Repubblica **assegna a se medesimo** i procedimenti penali in cui un magistrato togato od onorario in servizio nel circondario assuma la qualità di persona indagata o di persona offesa **(art. 11 c.p.p.),** ai fini dell'immediata trasmissione all'A.G. competente, così come pure i procedimenti penali destinati fin dall'origine ad altra A.G. senza necessità di alcuna particolare delibazione, così da far pervenire il procedimento all'Autorità competente nel modo più sollecito possibile.

Il procuratore ha facoltà, con adeguata motivazione, di **riservare** a se stesso l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento tutte le volte in cui:
- il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato anche in relazione alla natura del reato o ai soggetti coinvolti, sia come indagati che come parti offese;
- vi sia l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzo, imposta dai contenuti del procedimento.

Il procuratore della Repubblica, nell'esercizio del potere di assegnazione e di coassegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 15 della circolare sulla organizzazione degli uffici di procura del 10.7.2024 e succ. modifiche, Tali modalità di coassegnazione verranno esplicate in modo più dettagliato successivamente.
Il procuratore annota le ragioni della auto-assegnazione e co-assegnazione con espressa, succinta motivazione e cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio della documentazione relativa.

II.A.2 Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica.

Il procuratore della Repubblica è il **responsabile** del corretto, puntuale ed uniforme esercizio della azione penale nonché il responsabile della complessiva attività dell'Ufficio, ivi comprese la gestione delle risorse umane e materiali, l'organizzazione del personale amministrativo - d'intesa con il direttore amministrativo - e l'impostazione delle attività degli appartenenti alla polizia giudiziaria, facenti parte delle aliquote della Sezione di P.G. ovvero aggregati a qualunque titolo a questo Ufficio.
Ne consegue che i magistrati dell'Ufficio debbano tenere informato il procuratore di ogni evenienza di rilievo afferente a tali aspetti, eventualmente proponendo opportune soluzioni alle criticità rilevate e fornendo, in tal modo, il proprio contributo ad una gestione partecipata e consapevole dell'Ufficio.

Distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e - laddove necessario per l'elevato numero di affari penali inerenti a materia specialistica, come nell'ipotesi afferente alle c.d. "vittime vulnerabili" (v. *infra*) - cura la costituzione di gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.

Il procuratore rappresenta l'Ufficio nei contatti con tutte le Autorità esterne, cura e disciplina personalmente i rapporti con gli organi d'informazione, secondo il disposto dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006. Ne discende che i magistrati dell'Ufficio debbano tenerlo informato sia di ogni evenienza che risulti rilevante per l'immagine esterna della Procura, sia di ogni notizia d'ufficio che appaia d'interesse per l'opinione pubblica.

Rientrano, inoltre, tra i compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica (a titolo di riserva originaria) le seguenti attribuzioni:

- adozione provvedimenti inerenti alla direzione dell'Ufficio, alla stregua delle disposizioni normative vigenti;
- rapporti con gli altri uffici giudiziari;
- adozione provvedimenti relativi al personale di magistratura ed al suo stato giuridico;
- gestione del personale amministrativo (D.Lvo n.240/2006);
- affari amministrativi, informative in genere e corrispondenza di speciale rilievo (corrispondenza diretta agli Uffici Superiori, al Ministero della Giustizia, al C.S.M., ai Rappresentanti degli altri Uffici Giudiziari, Prefetture ed in generale agli Uffici Pubblici di vertice);
- assegnazioni, co-assegnazioni, apposizioni di visti e prestazioni di assensi scritti, secondo i criteri fissati nel presente protocollo organizzativo e comunque nel rispetto della circolare sulla organizzazione degli uffici di procura del 10.7.2024 e succ. modifiche;
- individuazione delle linee direttive e di coordinamento delle attività di indagine in generale, nonché dei procedimenti di speciale rilievo (per la qualità degli imputati o delle persone offese, per la gravità e risonanza sociale dei fatti, per i possibili riflessi sull'immagine complessiva dell'Ufficio, etc.), mediante richieste di informazioni, visione di atti, riunioni di collegamento ed altro;
- individuazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari;
- elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi;
- elaborazione di circolari operative;
- circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio;
- trattazione e gestione del settore generale - operativo delle intercettazioni, anche alla luce delle continue innovazioni normative e tecnologiche;
- sicurezza dei locali e delle sedi distaccate dell'ufficio;
- gestione degli archivi ed attività di smaltimento degli stessi;
- trattazione delle pratiche relative all'informatizzazione dell'ufficio, per la quale si avvale della collaborazione del sostituto responsabile dell'informatica (Magrif);
- rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- titolarità dei rapporti con gli organi di informazione.

Il procuratore della Repubblica promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro ovvero con i magistrati onorari - ove opportuno anche congiuntamente - con finalità di formazione, aggiornamento professionale, valutazione di eventuali disfunzioni e ricerca delle prassi operative migliori. Ciò anche al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio.

La partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del procuratore.

Il procuratore della Repubblica disciplina l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:
- la partecipazione dei V.P.O. quali p.m. in udienza;
- l'attività di ausilio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del P.M. togato, anche attraverso l'eventuale impiego per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del giudice di pace;
- il loro impiego nell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15,D. Lgs. n. 116/2017, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace nonché dall'art 629 legge 234/2021 che ha istituito il "*Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio*", comprendente i magistrati onorari già in servizio[1] alla data del 15 agosto 2017.

Il procuratore della Repubblica verifica, inoltre, periodicamente la distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio.
Il procuratore assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, la tempestività delle stesse, impartendo le necessarie direttive alla Segreteria e disponendo il ricorso ai tecnici informatici del CISIA per gli eventuali interventi sul Sistema Informativo della Cognizione Penale (SCIP).
Infine, cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti.

Infine, non essendo prevista la figura del dirigente amministrativo, il procuratore della Repubblica concentra su di sé le relative competenze dirigenziali, ai sensi della Circolare del Ministero della Giustizia del 31.10.2006.

II.A.3 Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. *(art. 64 Circ. Procure).*

La scrivente, alla luce delle ridotte dimensioni dell'ufficio, non apparendo necessario il ricorso a specifiche competenze o conoscenze ulteriori di carattere tecnico-specialistico, non si è avvalsa della collaborazione di altri magistrati dell'ufficio. E' stato assicurato, in ogni caso, il pieno rispetto della procedura partecipata di tutti i sostituti alla redazione del presente progetto organizzativo, tramite l'indizione di apposite riunioni, all'esito delle quali non sono state avanzate proposte e/o osservazioni di sorta da parte di alcuno di essi.

II.B) Procuratore aggiunto

Avendo un organico di soli quattro sostituti procuratori, nella Procura di Lamezia Terme non è prevista la presenza di un procuratore aggiunto.

[1] In merito al termine cui ancorare la disciplina applicabile, l'espressione normativa ("… *in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto*") si presta astrattamente ad interpretazioni alternative.
La tesi che, nella prassi applicativa, sembra prevalere è quella di riferire detta locuzione non già al momento dell'immissione in possesso del magistrato onorario, bensì a quella del decreto ministeriale di nomina.
Il Csm in data 16 giugno 2022 a in tal senso risposto ad un apposito quesito rivoltogli sul punto (computo dell'anzianità di servizio dei magistrati onorari ai sensi dell'art. 2 D.M. 19 maggio 2022, dalla data del decreto di nomina e non anche da quella dell'effettiva immissione in possesso nell'ufficio).

II.C) Vicario

II.C.1) Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. *(art. 7 co. 1 Circ. Procure).*
II.C.2) Criteri adottati per l'individuazione del Vicario *(art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure).*
II.C.3) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio dellefunzioni vicarie. *(art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure).*

Non è prevista la figura del vicario presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme.
In caso di mancanza o impedimento del procuratore, le sue funzioni sono svolte dal sostituto con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio. Si applica l'art. 7 comma VIII Circolare Procure del 10.7.2024 e succ. modifiche e, in particolare:

supplenza

in caso di mancanza temporanea o impedimento del procuratore, il sostituto in servizio più anziano dovrà svolgere tutte le funzioni ed i compiti del procuratore, come sopra evidenziati, sempre attenendosi ai principi e criteri dettati dalla Circolare Procure del 10.7.2024 e succ. modifiche e dal presente progetto organizzativo. Costui dovrà informare puntualmente il procuratore su tutte le scelte e decisioni assunte durante l'assenza/impedimento del procuratore medesimo.

reggenza

Anche in caso di reggenza, ovvero, in caso di scopertura del posto di procuratore o, comunque, ove si presuma che la mancanza, l'assenza o l'impedimento del dirigente possano avere durata superiore ai sei mesi, il sostituto in servizio più anziano dovrà svolgere tutte le funzioni ed i compiti del procuratore, come sopra evidenziati, sempre attenendosi ai principi e criteri dettati dalla Circolare Procure del 10.7.2024 e succ. modifiche e dal presente progetto organizzativo.
Al magistrato (più anziano) a cui è affidata la reggenza dell'ufficio spetta ex art. 7 comma 8 della circolare la medesima percentuale di esonero dal lavoro giudiziario pari a quella prevista per il procuratore nel progetto organizzativo (ovvero non superiore al 70% del carico di lavoro dei sostituti dell'Ufficio).

II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio.

Occorre in primo luogo premettere come l'art. 9 I comma della nuova Circolare Procure stabilisca espressamente: "*Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano ed in ogni caso negli uffici in cui la pianta organica preveda almeno un magistrato con funzioni semidirettive, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto.*".
Pur essendo la Procura di Lamezia Terme un ufficio di ridotte dimensioni (con solo 4 sostituti in organico) e non essendo, quindi, prevista la figura del procuratore aggiunto, al fine di garantire il più efficace perseguimento di obiettivi quali: la ragionevole durata del processo, il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo, la rapida definizione dei fascicoli, la completezza dell'attività investigativa ed in consonanza con le dinamiche criminali del territorio e del criterio di trattazione omogenea e specialistica delle materie, viene confermata, come concordato con i magistrati dell'Ufficio, nella riunione del 18 dicembre 2024, nella quale nessuno dei sostituti ha avanzato proposte di modifica rispetto all'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio, e successivamente nella riunione del 10 giugno 2025, tenutasi a fronte delle osservazioni con richiesta di chiarimenti formulate dal Consiglio Giudiziario con delibera del 29 giugno 2025, la suddivisione in gruppi di lavoro, già prevista nel precedente progetto organizzativo, approvato dal CSM, che alla luce degli ottimi livelli di eliminazione delle sopravvenienze ed abbattimento dell'arretrato si è già rivelata una scelta di assoluta efficacia.
Ritenuto di condividere le osservazioni mosse nella richiamata delibera, secondo cui appare opportuno assegnare più di un magistrato a ciascun gruppo di lavoro. Come concordato nella riunione dei magistrati dell'Ufficio tenutasi in data 10 giugno 2025, attesa l'estrema esiguità delle sopravvenienze dei reati contro la P.A., previo accorpamento del Gruppo I "reati contro la P.A." con il Gruppo II "ambiente, territorio e paesaggio" che assume di conseguenza la denominazione di

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

gruppo I "P:A. edilizia, paesaggio e ambiente", si prevede la suddivisione in quattro (4) gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali sono assegnati due sostituti.

II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (*art. 9 co.4 Circ. Procure*).

Come già detto, presso questo Ufficio il Gruppo 4 (c.d. "fasce deboli") costituisce l'articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica alla quale, come per le altre articolazioni, stante l'elevato numero di procedimenti iscritti e la necessità di garantire una rapida ed efficace risposta dell'Ufficio a fronte di situazioni fortemente critiche, in uno con le modifiche legislative introdotte dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. codice rosso), sono assegnati due sostituti.

II.D.2 Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio.

GRUPPO 1

REATI CONTRO LA P.A AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO

GRUPPO 2

CRIMINALITA' ECONOMICA

GRUPPO 3

COLPA, PREVENZIONE, INFORTUNISTICA

GRUPPO 4

FASCE DEBOLI

Risultano confermate in tale sede le classificazioni dei reati per categorie omogenee, con esclusione dei reati colposi da infortunio stradale dal Gruppo 3 (colpa, prevenzione, infortunistica) che, secondo

quanto concordato nella riunione dei magistrati dell'Ufficio tenutasi in data 10 giugno 2025, rientreranno nella **materia generica ad assegnazione automatica**:

GRUPPO 1 - REATI CONTRO LA P.A., AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO

Reati contro la P.A.: ***Delitti dei PP.UU. contro la P.A.*** (dall'art.314 all'art. 356 c.p., tranne gli artt. 316 bis e 316 ter, rientranti nel Settore Generico); ***Reati in materia di pubblici appalti*** (Legge n.ro 646/1982 e altre Leggi afferenti alla specifica materia); ***Reati in materia elettorale e in materia di diritti politici*** (art. 294 c.p.; d.P.R. n.ro 361/1957; d.P.R. n.ro 570/1960 ed altre Leggi in materia elettorale e sul finanziamento illecito ai partiti); ***Reati di Truffa aggravata*** ex art 640, primo comma e cpv. n. (1), c.p.; ***Reati di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*** ex art. 640-*bis* c.p.; ***Reati Tributari connessi ad ipotesi delittuose di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*** ex art. 640-*bis* c.p.; ***Illeciti urbanistico-edilizi allorquando connessi ad ipotesi di delitti contro la P.A.*** (corruzione ed altro).

Reati ambientali previsti dal codice penale (dall'articolo 452-*bis* CP all'articolo 452-*terdecies* CP; articolo 434 CP con riferimento al cosiddetto disastro ambientale; articoli 659, secondo comma, 674, 733-*bis*, 734 CP); ***Reati previsti dal Testo Unico dell'ambiente*; *Illeciti urbanistico-edilizi*** (fatta salva l'ipotesi di connessione con reati contro la P.A.): ***Reati previsti dal Testo Unico dell'Edilizia*** (d.p.r. num. 380/2001); ***Reati previsti dal codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*** (decreto legislativo num. 42/2004); ***Reati previsti dal codice della navigazione*** in materia di realizzazione di opere sul terreno demaniale e occupazione abusiva dello stesso; ***Reati previsti dal Testo Unico dell'ambiente*** (D.Lgs. n.ro 152/2006); ***Reati afferenti al danneggiamento del patrimonio storico artistico nazionale*** (articoli 639, secondo comma ultima parte, 733 C.P.; D.Lgs. n.ro 42/2004 Codice dei Beni culturali, articoli da 174 a 176 e 178).

GRUPPO 2 - CRIMINALITA' ECONOMICA

Reati in materia societaria previsti dal codice civile (dall'art. 2621 all'art. 2622 C.C., dall'art. 2624 all'art. 2629 C.C., dall'art. 2632 all'art. 2637 C.C.); ***Reati in materia fallimentare*** (R.D. n.ro 267/1942 e succ. modif.); ***Reati in materia bancaria e creditizia*** (D. Lgs. n.ro 385/1993, dall'art. 130 all'art. 132, dall'art. 135 all'art. 137, art. 139, art. 141; Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria, D.Lgs. n.ro 58/1998, dall'art. 167 all'art. 170-*bis*, dall'art. 172 all'art. 173-*bis*, art. 184, art. 185); ***Reati tributari*,** salvo che sussista l'ipotesi di connessione con il reato p. e p. all'art. 640-*bis* c.p. (D.Lgs. n.ro 74/2000 e succ. modif., dall'art. 2 all'art. 5, art. 8, dall'art. 10 all'art. 10-*quater*; altre Leggi in materia tributaria); ***Reati in materia Doganale*** (d.P.R.n.ro 633/1972; d.P.R. n.ro 43/1973, dall'art. 282 all'art. 291-*ter*, art. 292, T.U. in materia doganale); ***Reati di Estorsione*** **-tentata e consumata- in pregiudizio di imprenditori ed operatori commerciali**; ***Reati di usura*; *Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*** (art. 603-*bis* c.p.); ***Altri Reati di criminalità economica previsti dal codice penale*** (articoli 512-*bis*, dall'art. 513 all'art. 513-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter* 1 CP).

GRUPPO 3 - COLPA, PREVENZIONE, INFORTUNISTICA

Violazioni alla normativa antinfortunistica **sui luoghi di lavoro e connessi reati di** ***omicidio colposo, lesioni colpose, malattie professionali*; *Reati di lesioni colpose e omicidio colposo per colpa medica*;**

GRUPPO 4 - FASCE DEBOLI

Reati in materia di violenza e abuso in danno di soggetti deboli c.d. "*Vittime vulnerabili*" (reati p. e p. agli artt. 387-*bis*, 388, secondo comma, 564, dall'art. 567 all'art. 568, 570, 570-*bis*, 571, 572, 573, 574, 574-*bis*, 578, 591, 593-*bis*, 593-*ter*, dall'art. 606 all'art. 609, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*,

609-*octies*, 612-*bis*, 643, 734-*bis* c.p.); ***Reati ex L. n. 194 del 22 maggio 1978*** (articoli 19 e 21); ***Reati del T.U. sull'Immigrazione*** (ad esclusione delle fattispecie di reato di competenza funzionale Distrettuale e di quelle di competenza del Giudice di Pace); ***Reati ex Legge n.ro 75 del 20 febbraio 1958*** (dall'art. 3 all'art. 4); **più in generale, ogni altra fattispecie delittuosa perpetrata in danno di soggetti minori o che, quantunque maggiorenni, versino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero ogni ipotesi di reato che, sulla base di specifici elementi indiziari, possa ragionevolmente progredire in taluna delle fattispecie di reato del settore**.

II.D.3 Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio.

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
Gruppo di lavoro 1	**P.A, AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO**	1.Sost. Emanuela Costa 2.Sost. Giuseppe Falcone
Gruppo di lavoro 2	**CRIMINALITA' ECONOMICA**	1. .Sost. Emanuela Costa 2. Sost. Giuseppe Falcone
Gruppo di lavoro 3	**COLPA, PREVENZIONE, INFORTUNISTICA**	1. **Sost.** Luisa D'Elia 2. **Sost.** Gualberto Buccarelli
Gruppo di lavoro 4	**FASCE DEBOLI**	1 **Sost.** Gualberto Buccarelli 2. **Sost.** Luisa D'Elia

II.D.4 Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
EMANUELA COSTA	I° gruppo (PA Ambiente, Territorio e Paesaggio)	1.01.2026	1.01.2036
GIUSEPPE FALCONE	I° gruppo (PA Ambiente, Territorio e Paesaggio)	1.01.2026	1.01.2036
EMANUELA COSTA	II° gruppo (reati economici)	1.01.2026	2036
GIUSEPPE FALCONE	III° gruppo (reati economici)	23/02/2021	23/02/2031
GUALBERTO BUCCARELLI	IV° gruppo (fasce deboli)	10/07/2024	10/07/2034
LUISA D'ELIA (in applicazione extradistrettuale)	IV° gruppo (fasce deboli)	11/03/2024	11/03/2026
GUALBERTO BUCCARELLI	V° gruppo (colpa, prevenzione, infortunistica)	1.01.2026	1.01.2036

LUISA D'ELIA (in applicazione extradistrettuale	V° gruppo (colpa, prevenzione, infortunistica)	11/03/2024	11/03/2026

La permanenza minima all'interno dello stesso gruppo di lavoro viene indicato in:
- un anno, per le assegnazioni d'ufficio;
- due anni, per le assegnazioni a domanda, estensibili fino a tre anni, per comprovate esigenze di servizio;

Il periodo massimo viene invece indicato in dieci anni.

II.E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative

II.E.1 Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Essendo i gruppi di lavoro (settori specializzati) costituiti da due unità le funzioni di coordinamento sono svolte direttamente dal procuratore della Repubblica.

II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

II.F.1 Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (art. 10 co.2 lett. a).

Nell'ipotesi in cui i posti di uno o più dei settori specializzati diventino vacanti, e comunque in tutti i casi in cui sia prevista un'assenza del magistrato titolare superiore a sei mesi, il procuratore, almeno un mese prima dell'inizio previsto della vacanza, procede alla pubblicazione di quei posti mediante interpello interno diramato per posta elettronica sull'account istituzionale @giustizia.it o su altro idoneo account indicato dai magistrati interessati. L'interpello viene indirizzato anche ai magistrati di cui è prevista la presa di servizio in ufficio nei tre mesi successivi all'inizio della vacanza. Con l'atto di interpello i magistrati vengono invitati a indicare preferenze anche per gli eventuali posti di risulta.

II.F.2 Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (art. 10 co.2 lett. b)

Non sono previste regole ostative alla mobilità interna ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima.

Nel caso, però, in cui il numero dei magistrati in servizio non consenta la copertura di tutti i gruppi in cui è articolato internamente l'ufficio, ad eccezione del gruppo 4 (fasce deboli) ipotesi prevista al punto successivo, il procuratore della repubblica può coassegnare il gruppo rimasto scoperto ad un magistrato già assegnato ad un altro gruppo, tenendo conto delle sopravvenienze nelle rispettive materie specialistiche, oppure lasciarlo scoperto e distribuire le relative sopravvenienze col sistema di assegnazione automatica.

II.F.3 Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (art. 10 co.2 lett. c)

I magistrati interpellati ai sensi del precedente punto II.F.1 possono presentare alla segretaria del procuratore, entro il termine indicato dal procuratore nell'atto di interpello (comunque non inferiore a giorni 10), la domanda di designazione preferenziale ad uno dei quattro gruppi specializzati, con la possibilità di indicare, in ordine di preferenza, almeno tre dei gruppi e la contestuale indicazione di specifiche, consolidate nel tempo e documentate attitudini (derivanti dalla pregressa appartenenza, in altra sede giudiziaria, ad analogo gruppo specializzato, da diplomi specialistici o da pubblicazioni scientifiche riferiti al settore penale di interesse, nonché da ogni elemento utile, purché oggettivo e verificabile) che consiglino, per la piena realizzazione delle esigenze di funzionalità dell'ufficio e di ordinato esercizio dell'azione penale, la loro diretta destinazione ad una delle quattro articolazioni organizzative.

Nell'ipotesi in cui vi siano più domande d'assegnazione per lo stesso gruppo, il procuratore procede all'assegnazione, nel rispetto comunque del criterio della rotazione periodica per come previsto dalle circolari vigenti, con provvedimento motivato, assegnando al gruppo di lavoro specialistico il magistrato che abbia indicato e comprovato le attitudini prevalenti per come sopra precisato; nel caso in cui più magistrati presentino lo stesso profilo attitudinale, al settore viene assegnato il magistrato con maggiore anzianità di ruolo, in caso di pari anzianità di ruolo al magistrato con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.
In uno alle aspirazioni dei colleghi, si tiene conto della situazione dei singoli settori specializzati, delle particolari attitudini manifestate nel corso dell'attività professionale svolta, anche, in ragione delle pregresse esperienze professionali nella specifica materia, così come della loro anzianità di servizio nell'ufficio e dell'anzianità nel ruolo. Con riferimento a tale ultimo aspetto, funzionale anche a favorire la rotazione periodica nei settori di lavoro, si tiene conto dell'anzianità di ruolo e di servizio, con l'attribuzione di 1 punto per ciascun anno (o frazione di anno superiore a 6 mesi) di anzianità nella carriera, ed 1 punto per ciascun anno (o frazione di anno superiore a 6 mesi) di permanenza nell'ufficio.
Il provvedimento di assegnazione viene comunicato a tutti i magistrati, i quali, nel termine di 15 giorni, hanno facoltà di proporre osservazioni; all'esito, il provvedimento del procuratore viene trasmesso al procuratore generale della Repubblica, al Consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura, corredato delle eventuali contro-osservazioni del procuratore.

II.F.4 Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (art. 10 co.2 lett. e).

Nel caso in cui all'esito dell'interpello alcuni posti siano rimasti senza aspiranti, è opportuno distinguere due ipotesi:

- se tale situazione deriva dal fatto che uno o più magistrati non abbiano espresso alcuna preferenza, il procuratore assegna d'ufficio il magistrato o i magistrati che non hanno espresso alcuna preferenza al gruppo o ai gruppi di lavoro rimasti scoperto/i, secondo valutazione discrezionale, sempre nella prospettiva di garantire la piena realizzazione delle esigenze di funzionalità dell'ufficio e dell'ordinato esercizio dell'azione penale;
- se tale situazione deriva dal fatto che tutti i magistrati abbiano espresso preferenza per gli stessi gruppi lasciando così privi di aspiranti altri, uno volta individuato, in base ai criteri già indicati al punto II.F.3, nella parte relativa al caso in cui vi siano più domande di assegnazione per lo stesso gruppo, il magistrato che deve essere assegnato a quel gruppo, il procuratore procede all'assegnazione degli altri magistrati ai gruppi rimasti senza aspiranti con provvedimento motivato, in base ai criteri ordinari di cui al punto che precede, ovvero tenuto conto del profilo attitudinale di ciascuno, nel caso in cui più magistrati presentino lo stesso profilo attitudinale, assegnando al settore il magistrato con maggiore anzianità di ruolo, in caso di pari anzianità di ruolo il magistrato con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

In caso di vacanza o di assenza del magistrato titolare per un periodo superiore a sei mesi o di mancanza di preferenze dichiarate all'esito dell'interpello, il procuratore procedere ad assegnare d'ufficio almeno un magistrato per garantire la copertura necessaria del settore IV "fasce deboli", per come previsto dall'art. 1 co. 4 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.
In tal senso, provvede assegnando a quel settore il magistrato con minore anzianità di ruolo e di servizio, salvo che non vi sia un altro magistrato, anche più anziano, che in sede di interpello non abbia espresso alcuna preferenza, che viene quindi assegnato al gruppo, in base a quanto già previsto al punto II.F.3.

II.F.5 Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (art. 10 co.2 lett. f)

Con riferimento ai criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione, si prevede quanto segue.

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme è un ufficio di piccole dimensioni, con una pianta organica di quattro sostituti procuratore rispetto ai cinque originari, dopo la soppressione di un'unità lavorativa.

In queste condizioni, la defezione di una sola unità lavorativa determina una scopertura pari al 25% dell'organico, con tutte le implicazioni conseguenti e che, già nel corso degli anni 2018 e 2019, ed in ultimo nell'anno 2024, si sono tradotte in un costante ricorso alle applicazioni endo ed extra distrettuali. A ciò deve aggiungersi anche il problema concernente il continuo turn over dei magistrati che, appena maturano il periodo minimo di legittimazione, si trasferiscono verso sedi meno disagiate, con un effetto fisarmonica sulla consistenza dell'organico effettivo. Ulteriore profilo problematico è quello costituito dalla giovanissima età dei magistrati, posto che l'assenza di domande a trasferimento determina che l'organico sia composto per lo più da sostituti di prima nomina.

Le predette circostanze, purtroppo, lasciano pochi margini di manovra per assegnazioni provvisorie dei magistrati di nuova destinazione, per cui i sostituti - anche di nuova destinazione - devono essere inseriti nei settori previo espletamento della procedura di interpello. Procedura che, in questo caso, si svolge in tempo utile per consentire al magistrato di nuova assegnazione (m.o.t.) di poter svolgere il tirocinio mirato prima della presa di possesso delle funzioni.

A tal fine, per l'assegnazione ai gruppi di lavoro si tiene conto, come già detto, di criteri, oltre che diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, volti alla valorizzazione delle specifiche attitudini dei magistrati ed alla completa formazione professionale dei sostituti, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro.

La promozione della completa formazione professionale dei sostituti - che passa anche attraverso la rotazione periodica nei settori specialistici - rende opportuno procedere alla assegnazione, ai gruppi di lavoro, dei magistrati di nuova destinazione, all'esito della procedura di interpello che, peraltro, viene estesa agli stessi, prevedendo come criterio per una loro provvisoria assegnazione, ove non sia stata, in precedenza completata la procedura di interpello, al gruppo di lavoro della Procura nel quale i magistrati già presenti in ufficio abbiano maturato il termine massimo di permanenza ovvero sia rimasto vacante all'esito di interpelli interni precedenti.

I magistrati assegnati al settore specialistico ne fanno parte fino ad un termine massimo di dieci anni (previsione che, nell'ambito di ufficio - che si caratterizza per la prevalente presenza di giovani magistrati - coincide con il tempo della loro usuale permanenza in sede e che consente, d'altro canto, di maturare un utile bagaglio di esperienza nel settore specializzato), nel rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio secondo le previsioni contenute nel regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, di cui alla delibera del CSM del 13.3.2008 e successive modificazioni, da intendersi richiamate.

Nell'ipotesi di tramutamento a domanda, si prevede che entro trenta giorni dalla presa in possesso del magistrato di nuova destinazione si procederà a interpello interno con le modalità previste ai precedenti punti II.F.1 e II.F.3. Nel caso in cui nessuno dei magistrati già in servizio nell'ufficio e già assegnato a uno dei settori specializzati avanzi richiesta di assegnazione per il settore lasciato libero dal magistrato uscito dall'ufficio, a quel settore verrà assegnato d'ufficio il magistrato di nuova destinazione.

Nel caso in cui uno o più magistrati dell'ufficio abbiano maturato il periodo di permanenza massimo nel gruppo, gli stessi vengono assegnati ad altro gruppo di lavoro previo espletamento di procedura di interpello. In assenza di posti vacanti, laddove all'esito della suddetta procedura nessuno dei magistrati assegnati agli altri gruppi di lavoro manifesti disponibilità a cambiare gruppo, il procuratore procede all'assegnazione, nel rispetto comunque del criterio della rotazione periodica per come previsto dalle circolari vigenti, con provvedimento motivato, assegnando al gruppo di lavoro specialistico (da riassegnare) il magistrato con più anni di permanenza in altro gruppo.

II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. *(art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure).*

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione	Emanuela Costa
Oggetto dell'incarico: coordinatore dei v.p.o.	
Incarico conferito in data 24.01.2024 (con provvedimento del procuratore della Repubblica n. 213/20254 di prot.) che viene confermato, in quanto non ancora decorso il termine di durata biennale dalla data di conferimento e attesa la temporaneità della reggenza dell'ufficio da parte della dott.ssa Costa.	
Durata complessiva: l'incarico non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio (ex art 9 c. 4 e ss. della circolare);	
Durata residua: l'incarico ricoperto dalla dott.ssa Emanuela Costa avrà termine in data 24.01.2026	

II.G.1 Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. *(art. 6 co.6 Circ. Procure).*

Alla luce delle ridotte dimensioni dell'ufficio e di tutte le ulteriori ragioni sopra indicate, come nel previgente progetto organizzativo, è previsto un solo magistrato con incarico di coordinamento dei vice procuratori onorari, per il quale non è previsto, proprio in considerazione dei motivi suesposti, alcuna riduzione del lavoro giudiziario.

II.H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. *(art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure).*

Con riferimento ai criteri selettivi per il conferimento dell'incarico di coordinatore dei VPO, il procuratore procede mediante apposito interpello interno diramato per posta elettronica sull'account istituzionale @giustizia.it o su altro idoneo account indicato dai magistrati interessati, con il quale questi ultimi sono invitati a dichiarare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico e in cui indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico.
Laddove più magistrati abbiano espresso tale disponibilità e non si sia pervenuti ad una soluzione condivisa, il procuratore procede a conferire l'incarico al magistrato con maggiore anzianità di ruolo, in caso di pari anzianità di ruolo al magistrato con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

II.L) Magistrati onorari.

I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in rifermento all'Ufficio di collaborazione del procuratore. *(art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure).*
A tale proposito, si delinea la seguente struttura:

Struttura e composizione dell'Ufficio di collaborazione del procuratore
L'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è stato istituito presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme in data 30.06.2018 ed era già previsto e regolamentato nel progetto organizzativo in precedenza vigente.
Con riferimento al quadriennio 2026-2029, si ribadiscono le seguenti modalità organizzative e di funzionamento.
In continuità con quanto previsto dal pregresso progetto organizzativo dell'Ufficio, come già specificato al punto II.G, si conferma quale magistrato coordinatore dei V.P.O., anche per le attività in udienza dibattimentale e per la Definizione degli Affari Semplici (D.A.S.), la dott.ssa Emanuela Costa, sostituto procuratore della Repubblica, alla quale è attribuito il compito di curare la

predisposizione dei turni di servizio dei V.P.O. in relazione agli affari da questi trattati e del calendario delle relative udienze, vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative che emergono anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.
Il magistrato coordinatore si rapporterà con il procuratore della Repubblica cui è riservato il più generale controllo sull'Ufficio di collaborazione.
L'ufficio è composto:
- da sei vv.pp.oo. in servizio presso la Procura;
- da coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 conv. con l. n. 98 del 2013 , se presenti e secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione;
- da coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla l. n. 111 del 2011 , se presenti e secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione;
- dal personale amministrativo e delle aliquote di polizia giudiziaria secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione.

I VPO attualmente in servizio, tutti del contingente ad esaurimento, sono 5 su 6:

Dott.ssa Adelaide Arcuri, in attesa di decreto di conferma
Dott.ssa Stefania Fazio, confermata con opzione di esclusività
Dott.ssa Mattea Rosaria La Monica, confermata con opzione di non esclusività
Dott.ssa Gisella Orlando, confermata con opzione di esclusività
Dott.ssa Carmen Maria Teresa Ruberto, confermata con opzione di non esclusività

L'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica **è coordinato dal procuratore della Repubblica e dal magistrato coordinatore dei VPO in modo che sia assicurato il costante coordinamento dei compiti e delle attività delegate ai magistrati onorari**, ai sensi dell'art. 11, III comma n. 18 Circolare Procure.

Criteri generali per la collaborazione dei VPO. Il numero di VPO in servizio comporta che debbano essere individuati dei criteri di utilizzo dell'attività degli stessi funzionali all'attività della Procura.
La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dei gravosi compiti in materia di attività d'indagine e delle udienze dibattimentali collegiali e gup impone il massimo utilizzo dei VPO secondo i criteri di seguito stabiliti.
La collaborazione dei VPO è richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'art. 3 d.lgs. n. 116/2017, al fine di assicurare:
- la collaborazione con i magistrati professionali per le attività consentite;
- lo svolgimento dei compiti per i procedimenti di competenza del giudice di pace;
- la partecipazione alle udienze innanzi al giudice di pace e al Tribunale monocratico.

Attività dei VPO di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali e attività delegabile. Tutti i vice procuratori onorari in servizio coadiuvano il magistrato professionale al quale sono rispettivamente affiancati e, conformemente alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti che verranno, in ogni caso, sottoscritti dal magistrato assegnatario.
Per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività demandate ai vice procuratori onorari appare proficua l'instaurazione di rapporti fiduciari e dialettici tra i vice procuratori onorari ed i magistrati togati titolari dei procedimenti e tale esigenza può essere adeguatamente ovviata tramite l'abbinamento di ciascun V.P.O. ad uno dei magistrati togati assegnati ai Gruppi della Procura ordinaria, così da creare una relazione stabile e continuativa con i magistrati professionali assegnati al relativo settore.

Per la concreta organizzazione dell'attività di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali, i vice procuratori onorari sono abbinati ai sostituti procuratore, secondo lo schema che verrà fissato con separato provvedimento, emanato dal procuratore della Repubblica su proposta del coordinatore dei VPO, in attuazione del presente documento, sebbene suscettibile di variazioni anche all'esito delle verifiche periodiche circa la corrispondenza alle esigenze di funzionalità, efficacia ed efficienza dell'attività della Procura e ciò anche in sede di riunione periodica trimestrale prevista dall'art. 22 d.lgv. 116/2017. I vice procuratori onorari svolgeranno le attività ed adotteranno i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere loro delegati secondo le disposizioni di seguito indicate.
Il VPO, conformemente alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal titolare dello stesso, può essere fornire ausilio al magistrato:
(1) nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, c.p.p.,

a) **svolgendo compiti e attività anche di indagine** in relazione alle quali si esprimono (in via generale e salve ulteriori specificazioni da parte dei sostituti assegnatari dei procedimenti) le seguenti direttive:
   I. i procedimenti dovranno essere tendenzialmente definiti allo stato degli atti con citazione a giudizio o richiesta di archiviazione;
   II. le deleghe più semplici, quali ad es. quelle riguardanti la esatta identificazione dell'indagato o della persona offesa, dovranno essere indirizzate alla Polizia Giudiziaria procedente con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali;
   III. solo in via eccezionale potranno essere conferite deleghe di indagine più complesse da indirizzare alla sezione di P.G. con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali, previa sottoscrizione del sostituto di riferimento;
   IV. ogni iniziativa (acquisizione di tabulati, conferimento di semplici consulenze) che comporti spese dovrà sempre esser sottoscritta dal sostituto di riferimento.

b) **Redigendo la richiesta di archiviazione**.

(2) nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale (tranne che per questi reati si tratti di notizie di reato acquisite dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del decreto lgs. 116/2017 e relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo).
Il VPO sottoporrà il provvedimento al sostituto procuratore di riferimento per la verifica del rispetto delle direttive impartite e la sottoscrizione.
Per i procedimenti sopra indicati, analogamente il VPO richiederà la sottoscrizione al magistrato professionale ove abbia concluso per la citazione a giudizio.
Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività alle direttive generali ed a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso) e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se ritiene che non ricorrano nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità.

Attività relativa ai procedimenti di competenza del giudice di pace iscritti a mod. 21-*bis*. Con i criteri generali sopra precisati, a proposito dell'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali, i VPO affiancati ai magistrati professionali, per come individuati con separato provvedimento, svolgono i loro compiti anche con riguardo ai procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace.
Deve rilevarsi come, alla stregua del dettato normativo che individua con precisione tutte le attività che possono essere concretamente compiute, in fase investigativa, nei procedimenti di competenza del giudice di pace[2], possa ritenersi consentita la delega diretta dell'intera attività relativa al procedimento penale, senza necessità di assegnazione dello stesso al P.M. professionale.

[2] v. art. 17 c. 1 e 2 d.lgv. 116/2017

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

Poiché, peraltro, la delega dell'intero procedimento, rientra nella facoltà (organizzativa) del procuratore della Repubblica, deve ritenersi che, forme di "vigilanza" possano prevedersi nell'ambito dei criteri organizzativi[3]. Proprio in ragione di ciò, in questa fase, si ritiene di dovere confermare la previsione circa l'assegnazione del fascicolo al magistrato professionale secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo, con forme di vigilanza di quest'ultimo sugli atti definitori e sulle attività investigative significative.
In particolare, il sostituto procuratore, titolare del procedimento di competenza del giudice di pace, assegnatogli secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo, ne co-delega la trattazione e la definizione al vice procuratore onorario affiancato al medesimo.
Le deleghe saranno conferite con modalità trasparente e paritaria, sulla base di criteri automatici.
Ove il fascicolo rivesta eccezionale delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), al momento dell'iscrizione verrà inserita da parte del magistrato professionale, nel provvedimento di iscrizione, l'obbligo per il VPO di riferire al coordinatore dei VPO.
Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al VPO di riferire al coordinatore in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.
Sono, peraltro, sottoposti al "Visto" del magistrato professionale assegnatario del procedimento, gli atti di indagine che assumano particolare rilevanza e quelli che comportano spese per l'Erario, così come dovranno sempre essere concordate con il magistrato professionale e da questo sottoscritti, gli atti che presentano profili di invasività nella sfera personale del destinatario.
Il VPO delegato adotterà tutti gli atti propedeutici e necessari per l'adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274/2000.
A titolo esemplificativo:
a) procede alla delega:
- per l'esatta identificazione dell'indagato/i e/o della persona/e offesa/e, per elezione domicilio dell'indagato/i;
- alla polizia giudiziaria, se assolutamente indispensabili, per le determinazioni da assumere, che sottoporrà al visto del Magistrato professionale assegnatario;

b) procede alle modifiche o integrazioni delle iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o indagati o parti offese); iscrizione al mod. 21 bis del procedimento iscritto al mod. 44; eventuali riunioni o separazioni; iscrizione di reati di competenza del giudice monocratico, con conseguente "passaggio" nel registro mod. 21;
c) redige e sottoscrive i provvedimenti conclusivi: richiesta di archiviazione; predisposizione del decreto che dispone il giudizio, compilato in ogni parte secondo le ordinarie modalità e adempimenti esecutivi (richiesta data, lista testi, sottoscrizioni, ecc.); successiva firma del decreto una volta ottenuta la data di udienza.
Per la gestione dei procedimenti i VPO si atterranno alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal magistrato assegnatario dello stesso, al quale verranno sottoposti per la sottoscrizione e il "visto", le deleghe complesse, come indicate alla lett. a), e gli atti sopra indicati alle lettere b) e c).

Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p. Per quanto riguarda la possibilità per il VPO di esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ciò è possibile:
(a) di regola, solo per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata per reati di competenza del giudice di pace ovvero con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);
(b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia

[3] v. artt. 15 comma 2, 17 commi 6 e 7, d.lgs. n. 116/2017

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

(c) in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica, nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

In ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il VPO d'udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento.
Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.
Anche nei casi sopra indicati, i VPO si atterranno alle direttive generali e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Partecipazione dei VPO alle udienze innanzi al giudice di pace e al Tribunale monocratico

Oltre a quanto già stabilito, i vice procuratori onorari, nei **procedimenti di competenza del giudice di pace**, possono ricevere deleghe, sottoscritte dal procuratore della Repubblica, per lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero:

a) nell'udienza dibattimentale;
b) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655 comma due del medesimo codice.

I medesimi vice procuratori onorari, nei **procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica**, possono ricevere deleghe, sottoscritte dal magistrato coordinatore dei VPO, per lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei seguenti casi:

a) per tutte le udienze dibattimentali e predibattimentali, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione (fatta eccezione per i procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 sexies del codice penale, le cui notizie di reato siano state acquisite dall'Ufficio di Procura dopo l'entrata in vigore del dlgs 116/2017 e relativamente ai VPO in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo);
b) nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 cpp;
c) nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 comma 8 cpp;
d) nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 comma 8 cpp.

Nei casi anzidetti:

- le deleghe sono conferite in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento, secondo il calendario delle udienze mensili predisposto dal magistrato coordinatore dei VPO;
- in caso di sopravvenuta e documentata impossibilità a svolgere le funzioni di p.m. da parte del VPO designato, lo stesso sarà sostituito da altro VPO, sulla scorta di apposita delega secondo un turno reperibilità;
- Viene assicurato un turno di reperibilità quotidiana (garantito da un VPO) per le sostituzioni urgenti e per la partecipazione alle udienze di convalida di arresto ed al giudizio direttissimo conseguente;
- il VPO delegato procede all'attento studio dei fascicoli con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza, in modo da poter riferire tempestivamente ogni circostanza di rilievo che imponga l'intervento, tramite apposite direttive, del magistrato togato titolare del procedimento ovvero del magistrato coordinatore dei VPO;
- il VPO partecipante all'udienza con funzioni di pubblico ministero compila accuratamente l'apposito statino, indicando l'attività svolta e quella programmata per l'udienza successiva,

apponendo in calce la propria firma e sempre prestando massima attenzione ai termini di prescrizione del reato;

- il VPO partecipante all'udienza con funzioni di pubblico ministero, ove nel corso della stessa ravvisi la necessità di produzione documentale non immediatamente estraibile dal fascicolo ovvero di produzione della lista delle conversazioni intercettate da trascrivere, all'esito dell'udienza provvede a farne annotazione in evidenza sull'apposito statino. Assume inoltre i contatti con il magistrato titolare del procedimento per la predisposizione, tanto della documentazione, quanto della lista delle conversazioni da produrre in dibattimento, mettendole a disposizione per l'udienza successiva nel fascicolo del p.m., in apposita fascicolazione con espressa indicazione;
- il VPO partecipante all'udienza con funzioni di pubblico ministero, ove sorga la necessità di disporre indagini integrative (anche su disposizione del giudice), provvede a rapportarsi con il magistrato titolare del procedimento o, in caso di sua assenza (per trasferimento o altra causa), col magistrato togato di turno esterno, affinché assuma da queste direttive in relazione al loro compimento, ferma restando la facoltà del magistrato togato di delegarle al VPO o effettuarle direttamente.

Il vice procuratore onorario, non potendo autonomamente proporre impugnazione avverso le sentenze emesse dal Tribunale o dal giudice di pace, ove ravvisi la necessità di impugnare la sentenza emessa all'esito dell'udienza in cui ha presentato le conclusioni, avvisa prontamente il sostituto procuratore titolare del procedimento o, in mancanza, il magistrato coordinatore esplicitando anche per iscritto le argomentazioni che, a suo giudizio, giustificano il proponendo gravame.

Specifici adempimenti dei VPO nelle udienze dibattimentali

La cosiddetta "Legge Cartabia" (art. 32, comma 1, lett. d), D.lgs 10 ottobre 2022 n. 150) ha inserito nel corpo del codice di procedura penale il nuovo art. 554 bis, introducendo l'istituto dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.

Nel corso di tale udienza (comma 5) , tra l'altro, il giudice, anche d'ufficio, "*in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c)*" (e cioè quando il fatto di reato contestato e le relative circostanze non sono enunciati "*in forma chiara e precisa*" e "*con l'indicazione dei relativi articoli di legge*"), invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, in caso di inottemperanza da parte dell'organo requirente, "*dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero*".

Allo stesso modo (comma 6) provvede il giudicante "*al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti*".

Tali modifiche dell'imputazione possono essere legittimamente effettuate, in udienza, dal vice procuratore onorario [cfr. cass. Pen. sez. V1, 7/4/2011 -22/4/2011, n. 16170].

La riformulazione dell'imputazione può, tuttavia, non essere operazione agevole e di immediata praticabilità. Si tratta, invero, di un'attività di assoluta importanza, che serve a sanare un vizio genetico ed a scongiurare la declaratoria di nullità, oltre a precostituire le condizioni essenziali per garantire all'imputato la possibilità di apprestare un'adeguata difesa e, al contempo, per assicurare la più proficua sostenibilità dell'accusa in giudizio.

L'art. 554 bis c.p.p. infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa al D. Lgs. 150/2022, è stato pensato dal legislatore al fine di evitare "istruttorie inutili " *ovvero "modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso*"; il tutto nell'ottica di far fronte "*all'esigenza di celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell'imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l'accesso ai riti alternativi,*

soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell'evento anomalo per cui è solo con il decreto li rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto".

Tali rilevanti finalità impongono una speciale attenzione nell'attività di riformulazione de qua, che - se non correttamente ed adeguatamente espletata - potrebbe riverberarsi in successive e definitive conseguenze processuali.

Ne discende che — salvi i casi in cui l'imputazione possa essere agevolmente riformulata attraverso integrazioni/modifiche di immediata definizione — appare pienamente legittima ed anzi doverosa (nelle ipotesi in cui sia necessaria una più attenta ponderazione, alla luce dei rilievi del giudice, del compendio processuale) la richiesta di una sospensione dell'udienza funzionale all'interlocuzione ed al confronto con il sostituto procuratore titolare del procedimento o, in sua assenza, con il sostituto procuratore coordinatore.

In tal senso, del resto, depone anche il dato normativo. L'art. 162 disp. att. c.p.p. stabilisce, ai commi 3 e 4, con previsione analogicamente estensibile all'ipotesi *de qua*, che "*quando (...) si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica" e in tal caso il giudice "può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario*".

Il preliminare ed attento studio dei fascicoli consentirà, di regola, ai VPO di approntare una veloce modifica dell'imputazione e di confrontarsi con il titolare del procedimento in tempi rapidi e compatibili con la mera sospensione del dibattimento.
Solo in casi eccezionali - quando la speciale complessità dell'incarto processuale e/o la natura dell'intervento correttivo impongano una disamina degli atti ed una riflessione più prolungate, ovvero quando il giudice non ritenga di poter sospendere l'udienza senza pregiudizio per la rituale e tempestiva celebrazione degli altri processi nello stesso giorno calendarizzati — potrà essere richiesto un breve rinvio per le medesime incombenze.

Sarà cura del VPO rappresentare al giudice che la richiesta di sospensione (o, eccezionalmente, di rinvio), lungi dal costituire una manifestazione di inerzia o di rifiuto ad ottemperare all'invito ex art. 554 bis comma 5/6 c.p.p., è funzionale alla migliore e più efficace attuazione del medesimo invito.

Sarà il VPO d'udienza, nell'autonomia valutativa prevista dall'art. 53 c.p.p., a verificare di volta in volta se sia possibile procedere alla modifica dell'imputazione nell'immediato ovvero previa richiesta di sospensione o di (purché breve) rinvio.
In questa seconda eventualità, sarà cura del VPO informare (non solo oralmente, ma anche mediante allegazione di copia del verbale di udienza) immediatamente il sostituto procuratore titolare del fascicolo, che potrà procedere personalmente alla riformulazione del capo di imputazione o comunque dare le direttive del caso.

Il VPO, in ogni caso, informerà senza ritardo il magistrato coordinatore (allegando una copia dell'imputazione oggetto di rilievi e copia del relativo verbale d'udienza) di ogni "invito" ex art. 554 bis comma 5 e 6 c.p.p. Ciò al fine di un'opportuna verifica di eventuali criticità nell'enunciazione del fatto imputativo, che potranno essere oggetto di approfondimento nel corso delle periodiche riunioni ex art. 22 comma 2 D.Lgs. 116/2017.

Oneri dei VPO nei processi con imputati detenuti.

Nei casi di processi dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica con imputati sottoposti a misura cautelare, il VPO partecipante all'udienza con funzioni di pubblico ministero presta particolare attenzione al termine di scadenza della misura, all'uopo coordinandosi con il magistrato togato titolare del procedimento e rappresentando al Tribunale la necessità di programmare le udienze in modo tale da giungere ad una sollecita definizione, prima del decorso dell'anzidetto termine.
Nel caso in cui il VPO, nel corso dell'udienza, venga invitato dal giudice a fornire il proprio parere, ex art. 299 c.p.p., su una richiesta difensiva di revoca o di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione, lo stesso VPO dovrà valutare se il chiesto parere possa essere formulato nell'immediatezza (laddove emergano da subito e con evidenza le condizioni per determinarsi in senso favorevole o contrario rispetto all'istanza difensiva) ovvero, come appare auspicabile in ragione dell'estrema delicatezza della materia *de libertate*, a seguito di un'attenta e ponderata valutazione dell'incarto processuale e di un opportuno confronto con il magistrato titolare del fascicolo.

In tale seconda ipotesi, il VPO d'udienza potrà riservare il parere, nel termine di 2 giorni previsto dall'art. 299 comma 3 bis c.p.p., chiedendo la trasmissione del verbale all'Ufficio e informando immediatamente il magistrato togato titolare del fascicolo, che provvederà alla redazione del parere motivato.

Doveri e modalità di astensione.
Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di cui all'art. 22 comma 5 D.lgs. 116/17 ed ha la facoltà (rectius: il dovere) di astenersi in ogni altro caso in cui "*esistono gravi ragioni di convenienza*".
Ai sensi dell'art. 52 c.p.p., sulla dichiarazione di astensione la competenza a decidere è riservata al procuratore della Repubblica.
In tutti i casi anzidetti, il vice procuratore onorario avrà cura di:

- formulare per iscritto la dichiarazione di astensione, indirizzandola al procuratore della Repubblica, indicando nel dettaglio le ragioni che rendano doverosa l'astensione;
- depositare la dichiarazione, prima dell'udienza, presso la segreteria del procuratore della Repubblica per le sue determinazioni.

Lo scrupoloso e tempestivo studio preliminare dei fascicoli consentirà ai VPO interessati di adottare le descritte procedure prima dello svolgimento dell'udienza.

Nel caso in cui le ragioni legittimanti l'astensione dovessero emergere solo nel corso dell'udienza, si richiederà al giudice un breve differimento in funzione dell'urgente attivazione dell'iter sopra descritto.

La Sezione Definizione Affari Semplici (D.A.S.)
Con i criteri sopra precisati a proposito dell'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali i VPO, assegnati allo specifico settore e individuati con separato provvedimento, emanato dal procuratore della Repubblica, in attuazione del presente documento, svolgono le relative funzioni anche per la trattazione dei procedimenti assegnati all'Ufficio Definizioni Affari Semplici.
Il Servizio è coordinato dal procuratore della Repubblica e dal magistrato coordinatore dei V.P.O.: i procedimenti sono assegnati ai magistrati professionali secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo.
Stante l'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio e la tipologia di reati che costituiscono gli affari trattati dalla Sezione Definizione Affari Semplici, sono assegnati alla Sezione D.A.S. tutti e cinque i vice procuratore onorari.
I VPO che collaborano nell'UDAS prestano la loro attività operando secondo le direttive generali e di quelle relative al singolo procedimento tracciate dal magistrato titolare dello stesso, svolgendo i loro compiti compatibilmente con i criteri sopra indicati a proposito dell'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali e con le modalità specifiche disciplinate dal presente documento.
Le finalità di una tale Sezione, da costituire anche in questa Procura, sono ravvisabili:
a) nella standardizzazione dei procedimenti relativi a tali reati (là ove ciò sia consentito o comunque auspicabile);

b) nel raggiungimento di una uniformità negli indirizzi relativi a tali procedimenti (esercizio dell'azione penale o archiviazione);
c) nell'ottimizzazione delle risorse (in termini di destinazione a tali compiti di magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria).
Per tali ragioni, è utile costituire un ufficio di primo impatto che tratti direttamente le notizie di reato che consentono una trattazione con modalità standardizzate, a partire dall'origine della notizia di reato, provvedendo all'immediata trattazione dei procedimenti per notizie di reato seriali e semplici o alla redistribuzione secondo il modo di assegnazione "automatico ordinario" dei procedimenti che richiedono una trattazione più complessa.
E' bene, però, definire anche i criteri secondo i quali può essere ritenuta la complessità delle indagini (con conseguente "abbandono" della trattazione dei procedimenti da parte della Sezione Affari Semplici).
Si considerano, dunque, affari che richiedono indagini complesse quelli che comportano necessità di:

- consulenze tecniche non routinarie o standardizzabili;
- indagini non limitate alla completa identificazione degli indagati o sola precisazione di circostanze di un fatto già delineato nei suoi elementi essenziali e che siano perciò definibili in tempi brevi o con modalità semplificate;
- di esplorazione di nessi con fatti collegati.

Affari semplici, allora, sono da considerarsi innanzitutto quelli di competenza del giudice di pace. In particolare, questa è l'aggiornata elencazione dei **reati di competenza del giudice di pace (ex art. 4 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274), attribuiti alla competenza della Sezione;**
- Art. 581 c.p. (percosse)
- Art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte
- Art.590 c.p. (lesioni colpose non gravi) solo come conseguenza di incidente stradale
- Art. 595 c.p., 1° e 2° co. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet
- Art. 612 c.p., 1° co. (minaccia non grave)
- Art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso - ipotesi lievi)
- Art 631 cp (usurpazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, concernente acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 632 c.p. (modificazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 633 c.p., 1° co. (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui)
- Art 638 c.p., 1° co. (uccisione e danneggiamento d'animali altrui)
- Art 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati)
- Art 647 c.p. (appropriazioni indebite lievi)
- Art 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente)
- Art 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza)
- Art 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza)
- Art 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori)
- Art 25 del R.D. 773/1931 T.u. in materia di sicurezza pubblica
- Artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione)
- Art 3 del D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini)
- Artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.u. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati)
- Art 92 del D.P.R. 570/1960 (T.u. elezioni Comunali)
- Art 15, secondo comma, legge 1329/1965 (Acquisto macchine utensili)
- Art 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico)
- Art 51 legge 352/1970 (Referendum Popolare)

- Artt. 3, III e IV comma, 46, IV comma e 65, III comma, D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto)
- Artt. 18 e 20 legge 528/1982 (Gioco del lotto)
- Art 15, comma 3°, D.lvo 311/1991 (Recipienti semplici a pressione)
- Art 10, comma 1°, D.lvo 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi)
- Art.23, comma 2°, D.lvo 46/1997 (Dispositivi medici)
- Art. 10 bis D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 13 co. 5.2 D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 14 commi 1 bis, 5 ter e 5 quater D.L.vo 286/98 (inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore).

Rientranti nella categoria degli "affari semplici", sono anche i seguenti **reati di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp** e che vengono anch'essi attribuiti alla competenza della nuova "Sezione Affari semplici":

- Art. 100, 14 co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate)
- Artt. 54, 1161 Cod. Nav. (occupazione abusiva di suolo demaniale)
- Art 186, commi 2 e 7 CS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test)
- Art 187, commi 7 e 8 CS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test)
- Art 189 CS (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso)
- Art. 116 c.s. (guida senza patente nell'ipotesi di reiterazione)
- art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie
- Art. 2 L. 1423/56 (diffida) - ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011
- Art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via)
- Art. 9, 1° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 D.L.vo 159/2011
- Art. 4, comma 4 L.110/75, (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa)
- Art 10, comma 3 (divieto di detenzione e raccolta di armi) L.110/75
- Art 12, comma 5 (importazione definitiva di armi comuni da sparo) L.110/75
- Art. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti)
- Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini (in tal caso il Coordinatore della Sezione Affari Semplici rimetterà gli atti al procuratore per l'eventuale trasferimento di competenza al magistrato professionale o la trattazione congiunta con coassegnazione);
- Art 82 comma 1 D.P.R. 309/90 (istigazione e induzione al reato di persona minore)
- Art 75, comma 2, d lgs. 159/2011 (violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale)
- Art 75 bis d.lgs. 159/2011 (violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza)
- Art 76, commi 1, 5, 7 ed 8 d.lgs. 159/2011 (altre sanzioni penali)
- Art 55 quinquies comma 1 d.lgs. 165/2001 (false attestazioni o certificazioni)
- Art 5, comma 8 bis d.lgs. 286/98 (contraffazione o alterazione di visto, permesso, autorizzazione, proroga o altra documentazione)
- Art. 6, comma 3 D.lgs. 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso soggiorno)
- Art 10 comma 2 quater d.lgs. 286/98 (reingresso nel territorio dello Stato di cittadino straniero e espulso)
- Art. 13 commi 13 e 13 bis (ad eccezione dell'ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis) D.Lgs. 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione);
- art 26 bis comma 9 d.lgs. 286/98 (esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi ovvero di dati o notizie non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di ingresso o soggiorno di investitori)
- art 5 comma 1 e 1 bis d.lgs. 74/200 (omessa dichiarazione relativa all'imposta sui redditi o sula valore aggiunto e omessa dichiarazione di sostituto di imposta)
- Art. 291 bis comma 2 D.P.R. 43/73 (contrabbando) fino a 10 KG di tabacchi;

- Artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni;
- Art. 337 bis, commi 1.e 2 cp (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto);
- Art. 340, comma 3 cp (interruzione di pubblico ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata).
- Art. 341 bis c.p.(oltraggio a P .U.)
- Art 343, comma 2 (oltraggio a magistrato in udienza);
- Art 348, comma 3 (esercizio abusivo di una professione)
- Art 349, comma 2 (violazione dei sigilli)
- Art 351 cp (violazione della pubblica custodia di cose);
- Art 372 cp (falsa testimonianza);
- Art 374 bis cp, (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale);
- Art 377, comma 3, cp (Intralcio alla giustizia aggravato dall'uso di violenza o minaccia);
- Art 377 bis cp (Induzione a non rendere dichiarazioni OA rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- Art. 385 c.p. (evasione), secondo coma con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite);
- Art 390 cp (procurata inosservanza di pena);
- Art 414 cp (istigazione a delinquere);
- Art 415 cp (istigazione a disobbedire alle leggi);
- Art 454 cp (alterazione di monete)
- Art. 457 cp (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede);
- Art 460 cp (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);
- Art 461 (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata);
- Art 467 cp (contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto);
- Art 468 cp (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti);
- Art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l'importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari;
- Art. 477 c.p., con riferimento alle carte d'identità non abilitate all'espatrio o di patenti straniere falsificate in uso ad extracomunitari;
- Art. 493 ter cp (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- Art 495cp (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri);
- Art 495ter cp (fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali);
- Art 496 cp (false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri);
- Art 497 bis cp (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi);
- Art 497 ter cp (possesso di segni distintivi contraffatti);
- Art 527, comma 2, cp (Atti osceni aggravati);
- Art. 528, terzo comma, c.p., (pubblicazioni oscene);
- Art 556 cp (Bigamia);
- Art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell' art. 585 c.p., co. 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo);
- Art. 588 commi 1e 2 C.P. (in assenza di lesioni e/o morte);
- Art 590 bis cp
- Art. 610 co. 1 C.P.;
- Art 611 cp (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato);
- Art. 612 co. 2° cp (minaccia aggravata);

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

- Art. 614 commi 1, 2 e 3 c.p. (violazione di domicilio);
- Art 615, comma 1, cp (Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale);
- Art 619, comma 2, cp (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni aggravata);
- Art. 624 cp limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- Artt. 624-625 c.p., consumati e tentati in supermercati, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica-ordinaria);
- Artt. 633, comma 1 - 639 bis c.p. (occupazione di suolo- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art 635, comma 3 cp (danneggiamento aggravato);
- Art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti);
- Art. 640, commi 1 e 2 c.p. (truffa semplice e aggravata);
- Art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- Art 642, commi 1 e 2 cp (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, anche aggravati);
- Art. 646 c.p. (appropriazione indebita);
- Art. 648 c.p. (ricettazione);
- Art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità);
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- Art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità);
- Art. 659 c.p.(disturbo del riposo e delle occupazioni);
- Art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone);
- Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 cp, attribuiti alla competenza del Settore 2 - Reati Ambientali);
- Art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di "accensione");
- Art. 707 c.p. (possesso chiavi alterate/grimaldelli);
- Art. 712 c.p. (incauto acquisto);
- Art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo);
- Art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo);

Tutti i reati di competenza del Tribunale monocratico prima elencati - è bene ribadirlo - prevedono la possibilità di ricorso alla citazione diretta a giudizio ex art. 550 e segg. C.p.p.
Gli altri, pur di competenza del Tribunale Monocratico, ma che non possono essere oggetto di citazione diretta a giudizio, saranno da assegnare secondo il sistema "automatico-ordinario", salvo che non rientrino nelle materie di competenza dei Settori specialistici.
Dunque, il criterio con cui i reati da trattare nella "Sezione affari semplici" sono stati individuati risulta dal combinato disposto dei seguenti parametri:
a) reati di non particolare gravità (in base alla pena edittale), cioè, tutti i reati del giudice di pace e di competenza del Tribunale monocratico (dunque, nessun reato di competenza del Tribunale collegiale) che consentano la citazione diretta);
b) reati che, rientrando nelle categorie sub "a", si prestino (tendenzialmente) alla standardizzazione, sia quanto al capo di imputazione, sia quanto ai motivi per la richiesta di archiviazione, non richiedendo (di regola) particolari indagini. Si tratta di reati, in sostanza, che si prestano ad una decisione (per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione) allo stato degli atti; cioè, sulla base della sola notizia di reato (comunicazione di n.r. della p.g. o denuncia/querela) o di minimi accertamenti successivi.
In caso di connessione con reati di competenza di taluno degli altri Settori specializzati o con reati rientranti nel sistema di assegnazione automatica-ordinaria non vi è effetto attrattivo automatico: sarà valutato, di volta in volta, se sia possibile o opportuna una separazione o se il procedimento per reati "semplici" dovrà essere riunito al procedimento per reati diversi.
Come per ogni altro caso di "conflitto/contrasto", eventuali difformità di valutazione verranno composte tramite decisione del procuratore.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

In considerazione delle ragioni e degli scopi per cui è stata costituita la Sezione Affari Semplici e delle caratteristiche che i procedimenti devono avere perché siano ad essa utilmente assegnati, saranno possibili eventuali deroghe ai predetti criteri, riassegnando il procedimento in automatico-ordinario o ai Settori specializzati. Tale situazione potrà verificarsi qualora, nel caso di specie, appaiano necessarie o opportune indagini specifiche, incompatibili con la struttura e lo scopo della Sezione, che non è attrezzata per fronteggiarle.
La Sezione Affari Semplici viene dunque strutturata come Gruppo autonomo, coordinata dal procuratore della Repubblica e dal magistrato coordinatore dei VPO.
Si ritiene di dover denominare questo gruppo "Sezione" perché, come di seguito si vedrà, viene ad inglobare personale amministrativo, di polizia giudiziaria e vice procuratori onorari in numero e per competenze tali da farne una concreta articolazione dell'Ufficio.
La Sezione Definizione Affari Semplici è costituita da:
a) un servizio amministrativo, di cui farà parte personale amministrativo che sarà individuato, anche numericamente, con autonomo provvedimento, nella prospettiva di una riorganizzazione complessiva dei servizi, diretto da un funzionario amministrativo, che curerà il coordinamento tra i vari uffici, con le Segreterie dei magistrati professionali, riceverà pubblico ed avvocati quando necessario e per problematiche complesse, indirizzandoli agli uffici competenti sulle loro eventuali richieste; curerà i rapporti con i vari uffici della Procura e del Tribunale, verificherà la posta in arrivo e quant'altro necessario per il buon andamento della Sezione sul piano amministrativo;
b) un servizio di polizia giudiziaria, di cui faranno parte 03 unità del personale della Sezione di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale): la polizia giudiziaria in questione, valuterà le c.n.r. in arrivo, compilerà la modulistica adatta al tipo di attività da espletare (delega indagini, stralci, unioni procedimenti, trasferimenti ad altri uffici per competenza); su delega del P.M. titolare del procedimento, potrà effettuare interrogatori richiesti dagli indagati dopo l'avviso ex art. 415 bis cpp, nonché esami di persone informate sui fatti, predisposizione di liste testi e di minute di provvedimenti da emettere, sia durante le indagini preliminari (convalide di sequestro, provvedimenti di dissequestro e restituzione) sia a chiusura delle medesime (richieste di archiviazione, di decreto penale, di rinvio a giudizio, decreti di citazione diretta dinanzi al Tribunale monocratico);
c) n. 6 vice procuratori onorari che provvederanno all'esame dei fascicoli assegnati alla S.A.S. con le stesse competenze della polizia giudiziaria di cui al precedente punto "b", nonché, in particolare, anche in vista della formulazione di richiesta di emissione di decreto penale di condanna ex art. 459 e segg. cpp (ed art. 72 lett. "c" R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e delle prime valutazioni – da sottoporre al PM titolare – delle istanze eventuali di patteggiamento.
La Sezione Definizione Affari semplici farà, ove possibile, ampio ricorso al rito alternativo della richiesta di decreto penale.

Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza della "Sezione Affari Semplici" (Reati di competenza del giudice di pace e del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta).
L'assegnazione dei procedimenti ai magistrati della "Sezione Definizione Affari Semplici" avviene tramite il seguente meccanismo, in parte informatico ed automatizzato:
- tutte le notizie di reato di competenza della Sezione Affari Semplici pervengono alla relativa segreteria, attraverso l'inoltro della Segreteria del magistrato assegnatario del procedimento. Questi, dopo avere ricevuto il fascicolo dalla Segreteria Iscrizione Notizie di Reato ed averne verificato le condizioni, trasmette il fascicolo alla Sezione Definizione Affari Semplici;
- le N.R. sono sottoposte ad un primo esame, presso gli uffici della Sezione Affari Semplici, ad opera dei sei V.P.O., coadiuvati dalla P.G.: essi valuteranno subito la possibilità di citazione diretta a giudizio o di richiesta di decreto penale o di redazione di richiesta di accertamenti o, ancora, della richiesta di archiviazione, redigendo una scheda di sintesi o proposta di definizione;
- la scheda di sintesi o proposta di definizione così predisposta sarà visionata dal magistrato professionale titolare del procedimento ovvero dal magistrato coordinatore e da costoro delibata quanto ai provvedimenti terminativi da adottare;
- il sostituto procuratore assegnatario del fascicolo ovvero il magistrato coordinatore provvederà a:

a) esaminare i procedimenti a loro assegnati secondo il predetto sistema;
b) impartire le opportune direttive al personale amministrativo e/o di polizia giudiziaria;
c) controllare gli atti redatti dai V.P.O. delegati o dal personale di P.G. (tendenzialmente addetti alla predisposizione dei capi di imputazione nei provvedimenti definitori), a tale scopo eventualmente interloquendo con i medesimi;
d) firmare gli atti preparati dal personale amministrativo e/o dalla polizia giudiziaria in base a direttive specifiche o a linee guida elaborate dal magistrato coordinatore;
e) trattare i procedimenti sino alla definizione anche se necessitano di attività integrative (di carattere semplice, come si è detto);
f) ricevere i difensori che lo abbiano richiesto.

I fascicoli UDAS lavorati da parte dei V.P.O. verranno consegnati a ciascun sostituto procuratore, secondo la titolarità per controllo e successiva firma sulle definizioni e adempimenti di segreteria conseguenti.

Considerato l'attuale condizione di criticità dell'Ufficio, anche in relazione alle scoperture della pianta organica del personale amministrativo, si dispone che, nelle more della riorganizzazione dei servizi, gli adempimenti di segreteria relativi ai procedimenti riguardanti gli affari semplici siano evasi dalla Segreteria Centralizzata Unica Penale.
Si rimanda ad ulteriore ed autonomo provvedimento di riorganizzazione complessiva dei servizi, la disciplina degli adempimenti amministrativi a cura della Segreteria della Sezione Affari Semplici.

Il Coordinatore della Sezione Affari Semplici e i suoi compiti.
Al procuratore e/o alla dott.ssa Emanuela Costa, sostituto procuratore della Repubblica, è affidato il ruolo di coordinatori della Sezione Definizione Affari Semplici.
Il coordinatore:
a) assicura la sua presenza presso la Sezione o la reperibiltà;
b) può assegnarsi i procedimenti di competenza della S.A.S., ove specifiche esigenze lo impongano/consiglino;
c) controlla che le assegnazioni tra i V.P.O. siano equilibrate;
e) sovraintende all'attività dei V.P.O.;
f) risolve i "conflitti/contrasti" interni tra i V.P.O. e si rapporta col procuratore riguardo ai profili di competenza e connessione;
g) interloquisce col responsabile amministrativo preposto alla Sezione; con i dirigenti delle varie aliquote di polizia giudiziaria; con il rappresentante del gruppo dei V.P.O. per risolvere tutte le tematiche organizzative della Sezione stessa.
Il coordinatore valuterà le problematiche organizzative della Sezione, anche in relazione ad eventuali novità normative e/o giurisprudenziali, per delineare le linee guida comuni riguardo all'attività della Sezione in questione (standardizzazione dei capi di imputazione; uniformità di indirizzo nella redazione delle richieste di archiviazione; problematiche sulla competenza interna della Procura e con riguardo agli altri Uffici Giudiziari).

Riunioni periodiche. Con cadenza trimestrale il procuratore della Repubblica e/o il coordinatore organizzeranno almeno una riunione alla quale saranno chiamati a partecipare tutti i vice procuratori onorari, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative[4].

[4] **Art. 22 d.lgv. 116/2017 :** "*…omissis…2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate (art. 22 c.*

Ogni riunione sarà preceduta dalla previa condivisione di un ordine del giorno (redatto anche in considerazione delle segnalazioni sollevate dai VV.PP.OO.), in modo da consentire non solo una più proficua partecipazione dei vice procuratori onorari, ma anche l'intervento ai lavori dei magistrati professionali interessati alle tematiche da trattare.
La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria e la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

Quantificazione degli impegni richiesti ai vice procuratori onorari del c.d. contingente ad esaurimento.
E bene premettere che le indicazioni che seguono, in ordine alla quantificazione degli impegni richiesti ai vice procuratori onorari del c.d. contingente ad esaurimento, avranno carattere ragionevolmente provvisorio.
La normativa primaria (in particolare gli artt. 29 e ss. del D.Lgs. 116/17) è infatti particolarmente scarna e si auspica che, nel prossimo periodo, possa essere integrata quantomeno da regolamentazione secondaria.
Allo stato, utile intervento esplicativo nella materia de qua è quello adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 luglio 2023, con la quale è stata approvata la "*Risoluzione sulla disciplina dell'impegno complessivo settimanale richiesto ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116*".

In ogni caso, la necessaria sperimentazione del nuovo assetto organizzativo consentirà, nei mesi avvenire, di apprezzarne la congruità rispetto alle esigenze di funzionalità dell'Ufficio ed alle esigenze lavorative dei magistrati onorari interessati.

Dalla lettura della suddetta risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, si ricava che l'impegno richiesto ai magistrati onorari cc.dd. "*esclusivisti*" (ovvero che hanno optato per il regime di esclusività) "*può essere distribuito su più di due udienze settimanali e nell'arco dell'intera settimana lavorativa*".
L'esclusività delle funzioni onorarie e la natura della retribuzione conseguentemente garantita dall'amministrazione (ben maggiore di quella erogata ai magistrati nominati dopo l'agosto 2017 e ai quali non potrà essere richiesto un impegno superiore alle 2 giornate lavorative alla settimana) impongono, in sostanza, un impegno protratto per cinque giorni la settimana (comprensivo del turno di reperibilità per le udienze di convalida di arresto e conseguente giudizio direttissimo del sabato e delle attività sia ex art. 16, che ex art. 17 del D.Lgs. 116/17).

In base alla normativa vigente, come interpretata dalla citata risoluzione consiliare, è rimesso ai capi degli uffici anche il compito di quantificare il carico di lavoro richiesto ai VV.PP.OO. confermati che non hanno optato per l'esclusività delle funzioni onorarie (allo stato le dott.sse La Monica e Ruberto).
Detto impegno dovrà essere:
- tale da consentire ai magistrati cc.dd. non esclusivisti "il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali" e, entro tali limiti, lo stesso potrà essere senz'altro superiore a limite dei due giorni settimanali previsto ex art. 1 c.3 D.Lgs. 116/2017;
- equamente proporzionato rispetto a quello esigibile dai magistrati cc.dd. esclusivisti (avuto riguardo alle non elevate differenze retributive esistenti tra le due categorie: sicché risulterebbe incongruo richiedere agli uni un impegno lavorativo significativamente meno intenso rispetto agli altri). Sotto quest'ultimo aspetto, tuttavia, va valutato altresì il maggiore onere previdenziale che grava sui magistrati onorari non esclusivisti.

2 d.lgv. 116/2017..omissis….5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione e' obbligatoria."

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

Come correttamente segnalato dal CSM, inoltre, ai fini della quantificazione dell'impegno, occorre tener conto della natura delle funzioni svolte dai magistrati onorari interessati, della specificità della realtà giudiziaria di riferimento, dell'ammontare delle pendenze dell'ufficio, nonché della percentuale di copertura degli organici.

In questa sede, è pertanto necessario avere riguardo:

- alla tipologia di funzioni svolte dai VV.PP.OO. (la cui attività si estrinseca istituzionalmente non solo nel corso delle udienze, ma anche attraverso i compiti di cui all'art. 16 D.Lgs. 1 16/17, che presuppongono prevalentemente la presenza in ufficio per la consultazione dei fascicoli ed il confronto con i magistrati togati);
- al raffronto con l'impegno (come sopra determinato) richiesto ai magistrati onorari cc.dd. esclusivisti;
- alle note peculiarità di questa Procura della Repubblica (caratterizzato, dall'esiguo numero di Sostituti rispetto al carico di lavoro, con maggiori oneri per questi ultimi e conseguente necessità di una pregnante collaborazione e supporto a questi da parte dei magistrati onorari).

Valutati complessivamente i parametri di riferimento sopra considerati, si stima congruo quantificare il carico di lavoro esigibile dai VV.PP.OO. cc.dd. "non esclusivisti" in 14 impegni mensili (3 o 4, a settimane alternate).

Per tutti i magistrati onorari confermati, gli anzidetti impegni potranno concretizzarsi - in relazione alle esigenze dell'Ufficio e tenuto conto dei calendari periodicamente aggiornati - in attività sia ex art. 16, che ex art. 17 del D.Lgs. 116/17.

Con particolare riferimento alla dott.ssa Adelaide Arcuri, ancora in attesa di decreto ministeriale di conferma, dovendosi continuare ad applicare l'art. 1 comma 3 D.lgs. 116 del 2017, si conferma momentaneamente l'attuale carico di lavoro pari a due giorni settimanali.

Il tutto, con la precisazione che si intende per impegno giornaliero:

- l'attività di udienza per tutta la durata della stessa;
- la trattazione dei fascicoli e/o la preparazione delle udienze, per una durata temporale orientativa di 6 ore o per un periodo più breve qualora gli incombenti assegnati vengano completati in anticipo (ferma la reperibilità, in quelle fasce orarie, in caso di esigenze d'ufficio di volta in volta emergenti).

Le attività diverse da quelle d'udienza, ove consentito e previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, potranno essere svolte - almeno sino a quando non saranno disponibili locali idonei ad ospitare contemporaneamente i VV.PP.OO. in servizio - anche fuori ufficio (smart working).

Il numero delle udienze cui, nell'ambito degli impegni come sopra quantificato, i singoli VV.PP.OO. saranno assegnati, verrà indicato con appositi calendari e in forza di separati provvedimenti, periodicamente aggiornati in ragione delle variabili esigenze dell'Ufficio e dell'entità del contingente di magistrati esclusivisti e non esclusivisti che saranno in servizio presso questa Procura della Repubblica all'esito di tutte le procedure di conferma.

Nella predisposizione dei citati calendari di udienza, si prenderanno prioritariamente in considerazione i magistrati già confermati e, in via residuale, gli altri vice procuratori onorari, garantendo un turno di reperibilità quotidiana (dal lunedì al sabato) per le sostituzioni urgenti (anche in caso di sopravvenuto e documentato impedimento da parte del VPO designato per l'udienza) e per la partecipazione alle udienze di convalida di arresto ed al giudizio direttissimo.

Lo svolgimento degli impegni sarà attestato, per quanto riguarda la partecipazione alle udienze, dalla certificazione del cancelliere. Gli ulteriori impegni saranno attestati a mezzo di autodichiarazione dei VPO ogni fine mese (nel caso di collaborazione con magistrati togati, previa conferma degli stessi).

Per i magistrati cc.dd. non esclusivisti, gli impegni saranno previamente concordati con l'Ufficio, con modalità tali (ad esempio anche nella giornata di sabato, anche in considerazione della reperibilità per le udienze di convalida di arresto e conseguente giudizio direttissimo) da consentire anche l'espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.

Trattamento economico per i VPO.

Con la riforma del 2017, il legislatore ha individuato la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi.

L'indennità spettante ai nuovi magistrati onorari si comporrà di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.

La legge di bilancio 2022 (in particolare, l'art. 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), è intervenuta sul decreto legislativo n. 116 del 2017, riscrivendone l'articolo 29, relativo al C.d. contingente ad esaurimento.

Detta disposizione, come novellata, stabilisce ai commi 6 e 7 che i magistrati confermati, "esclusivisti" e non esclusivisti, ricevono una retribuzione fissa.

Il legislatore ha quindi inteso delineare, per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017, confermati all'esito di specifiche procedure valutative, una struttura del compenso differente rispetto agli altri magistrati onorari, in quanto essenzialmente incentrata sul riconoscimento di tutele economiche simili a quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato.

Di conseguenza, l'art. 31 del decreto legislativo - nel disciplinare, invece, la retribuzione dei magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017, ma non ancora confermati (quale allo stato, la sola dott.ssa Adeaide Arcuri) - lascia immutati per costoro i criteri di compenso del passato.

A questi ultimi, infatti, continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità già previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

In particolare, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 2 bis, del citato D. Lgs., è loro dovuta "un 'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

- partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
- ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge nonché "un 'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere".Il raddoppio dell'indennità è previsto nel caso in cui l'impegno lavorativo del VPO superi le cinque ore giornaliere, a prescindere dal tipo di attività svolta (partecipazione alle udienze e/o attività ulteriore che può essere affidata sulla base delle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 273 del 1989).

Con riferimento all'attività di ufficio e, quindi, per la liquidazione dell'indennità relativa al lavoro svolto fuori udienza, pur rilevando la natura autonoma del rapporto con la possibilità di prestare un impegno variabile, l'impegno orario e la liquidazione dell'indennità giornaliera, nel rispetto sostanziale delle disposizioni, non può superare le cinque ore giornaliere, ciò che, ovviamente, non è applicabile alla partecipazione alle udienze con la prescrizione che, nell'ipotesi in cui la durata dell'udienza non superi le cinque ore, i vice procuratori onorari svolgeranno — entro e non oltre detto limite- attività diversa da quella di udienza (studio, istruzione e definizione dei procedimenti).

Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai VPO per le attività fuori udienza, l'impegno orario va calcolato, dunque, in base alle ore di presenza in ufficio degli stessi, sempre che tale presenza sia funzionale allo svolgimento degli incombenti loro delegati.

Appare funzionale e corrispondente a criteri di buona e corretta amministrazione e di efficiente svolgimento delle funzioni, che la presenza continui ad essere riscontrata mediante un prospetto nel quale il VPO indicherà i procedimenti esaminati, con specificazione del numero di ruolo, prevedendosi a tal fine l'esame di un congruo numero di procedimenti.

Nel prospetto dei procedimenti esaminati, deve essere indicata l'attività svolta per ciascun procedimento con ulteriore indicazione degli atti e provvedimenti redatti, con successiva vidimazione del magistrato togato cui il VPO è abbinato,

Si dispone altresì che:
le attività svolte fuori udienza sono espletate in Ufficio, nell'arco temporale che va, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 e fino e non oltre le ore 18:30, e il sabato dalle ore 8:00 fino e non oltre le ore 14:00.

Per la liquidazione dell'indennità relativa al lavoro svolto fuori udienza l'impegno orario deve intendersi protratto per almeno tre ore fino al limite di cinque ore, mentre il raddoppio dell'indennità potrà essere riconosciuto ove tale impegno orario si sia protratto per un ulteriore tempo di almeno due ore, oltre le cinque ore.
A tal fine, il VPO dovrà autocertificare l'esatto impegno profuso, indicando l'orario di inizio e di fine delle attività.
In separato atto - che dovrà essere vistato dal magistrato togato che fruisce della collaborazione il VPO indicherà altresì il numero dei procedimenti definiti, come da disposizioni fissate nel prosieguo del presente provvedimento.

In assenza della menzionata autocertificazione (per lo meno fino a quando non saranno individuate altre modalità di attestazione della presenza in ufficio) e del prospetto dei procedimenti definiti, non potrà procedersi alla liquidazione dell'indennità.

La commisurazione oraria prevista dalla legge (l'indennità nel limite delle 5 ore, con una permanenza di almeno 3 ore nei termini sopra indicati) per la corresponsione della indennità dovrà comportare, inoltre, l'esame di un congruo numero di procedimenti per i settori cui il VPO è assegnato nell'attività di Ufficio, rilevato dal suddetto prospetto, vidimato dal magistrato professionale cui il VPO è affiancato, e che va allegato all'autocertificazione relativa alla presenza in ufficio ed all'istanza di liquidazione.

A tal fine si ritiene che, in relazione alla attività delegata da ciascun sostituto procuratore, i procedimenti da definire o comunque trattare (qualora siano necessari ulteriori accertamenti sulla base delle direttive del magistrato titolare), siano da individuare, come parametro ordinario, nel numero di 7. Un numero inferiore di procedimenti potrà giustificarsi, nei casi particolari indicati dal magistrato professionale cui il VPO è abbinato, e sulla base della specifica attestazione del magistrato togato mediante il visto apposto sul prospetto da allegare all'istanza da liquidazione.

La commisurazione oraria per la corresponsione della doppia indennità, nel caso di superamento del limite delle cinque ore - con un impegno ulteriore nella misura minima sopra indicata di almeno due ore ed entro le dieci ore - dovrà comportare l'esame di almeno n. 4 ulteriori procedimenti, come parametro ordinario nei termini sopra indicati, e salvo un numero inferiore per la particolarità dei casi indicati dal magistrato professionale cui il VPO è affiancato, e ciò sulla base della specifica attestazione del predetto magistrato tramite il visto apposto sul prospetto da allegare all'istanza di liquidazione.

Al fine di consentire il controllo sulle richieste di liquidazione avanzate dai vice procuratori per l'attività espletata, con i criteri sopra indicati, le stesse potranno essere prese in considerazione solo se corredate dal prospetto dei fascicoli esaminati, vistato dal magistrato professionale al quale il VPO è affiancato.

Per la liquidazione dell'indennità relativa alla partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega, la richiesta di liquidazione dovrà essere corredata da una esaustiva dichiarazione del cancelliere d'udienza.
A tal fine è stato predisposto relativo modulo di attestazione
Al fine di facilitare sia l'attività di liquidazione sia la prevedibilità dei suoi tempi, ogni tipologia di richiesta di liquidazione va assolutamente presentata all'Ufficio fra il 25 ed il 30 di ogni mese, o comunque entro e non oltre il 10 del mese successivo.

Le indennità saranno tendenzialmente erogate per ciascun VPO in un numero massimo di 15 al mese, escluse quelle maturate per la presenza in udienza, salvo particolari contingenze per esigenze di ufficio.

Rimane ferma l'ordinaria vigilanza del procuratore della Repubblica e del magistrato coordinatore.

L'art. 23 D.Lgs. 116/2017 disciplina le indennità spettanti ai magistrati onorari nominati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (ossia dopo il 15 agosto 2017) e prevede, anche per i vice procuratori onorari, un trattamento economico costituito da una "indennità annuale fissa" e da una "indennità variabile di risultato".

L'importo dell'indennità di risultato - volta a stimolare la produttività e valorizzare il merito - dipende dal raggiungimento, nell'anno solare di riferimento, di specifici obiettivi fissati dai capi degli uffici entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Procuratore della Repubblica, nell'assegnare ai vice procuratori onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017 gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, dà conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio con riguardo sia alle funzioni di cui all'articolo 16, comma l, lettera b), sia ai compiti e alle attività di cui all'articolo 16, comma l, lettera a) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (comma 7).
Con separato provvedimento - che sarà adottato allorché l'Ufficio vedrà l'immissione in possesso di nuovi VPO (tutti gli attuali sono entrati in servizio antecedentemente al 15 agosto 2017) — sarà disciplinata la materia de qua, ai fini dell'esatta individuazione dei criteri cui ancorare la fissazione degli obiettivi annuali, sulla scorta di quanto indicato, con apposite delibere, dal Consiglio Superiore della Magistratura.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. *(art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure).*

Il procuratore procederà all'assegnazione degli affari secondo le seguenti indicazioni, di carattere per lo più automatico, pur con i necessari correttivi esplicitati.
Dopo l'assegnazione, il procedimento verrà immediatamente trasmesso al magistrato assegnatario, a cui spetterà il compito di completarne eventualmente l'iscrizione.
Ove il magistrato assegnatario non concordi con la qualificazione giuridica dei fatti, individuando, di contro, una delle materie assegnate ai settori specialistici, ritrasmetterà il procedimento al procuratore per la valutazione dell'assegnazione al Gruppo specifico; se invece il procedimento non riguarda reati attribuibili ad un preciso settore di lavoro, lo manterrà a sé, informandone il procuratore.
Gli elenchi mensili ex art. 127 disp. att. c.p.p. verranno trasmessi dall'Ufficio ricezione atti al magistrato individuato automaticamente. Il magistrato dovrà comunque esaminare ciascuna delle notizie contenute nell'elenco, ai fini dell'eventuale decisione di prosecuzione delle indagini, previa separazione dall'elenco delle notizie che appaiano suscettibili di sviluppi ulteriori o diversificati.
Nell'assegnazione degli affari si tiene conto, per come si espliciterà *infra*, della "regola del precedente" quale doveroso criterio che permette una più efficace gestione della vicenda ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e che, pertanto, costituisce valida ragione di deroga all'assegnazione automatica.
Nel caso in cui nella medesima notizia di reato siano prospettate ipotesi di reato generico ed ipotesi di reato appartenente ad un settore specifico, la designazione avverrà con preferenza in favore del sostituto del competente gruppo specialistico, anche se punito con pena edittale meno grave.
Analogo criterio di applicherà nell'ipotesi di connessione di procedimenti diversi afferenti a materia specialistica e a reati di generica: anche in tal caso, la designazione avverrà con preferenza in favore del sostituto del competente gruppo specialistico, anche se il reato per cui si procede sia punito con pena edittale meno grave.
Ove nel corso delle indagini preliminari appaia la necessità dell'iscrizione di un ulteriore reato appartenente ad un gruppo di cui non faccia parte il sostituto titolare, questi dovrà avvertire il procuratore; egli a sua volta, sentiti i magistrati di riferimento del gruppo, adotterà la soluzione più adeguata al caso concreto e maggiormente condivisa: ad esempio, lo stralcio del reato di competenza specialistica e la formazione di un separato fascicolo; la coassegnazione con altro sostituto; la possibilità di derogare alla specializzazione e quindi di far proseguire le investigazioni al sostituto non del gruppo.

Le assegnazioni dei procedimenti per reati ricompresi nelle materie specialistiche attribuite ai sostituti, secondo la distribuzione operata nei criteri organizzativi e nei successivi provvedimenti, alla luce delle considerazioni sopra svolte e di quanto concordato con i magistrati dell'Ufficio nel corso della riunione tenutasi in data 22 dicembre 2024 e di quella del 10 giugno 2025, a seguito delle osservazioni mosse dal Consiglio Giudiziario con delibera del 29.05.2025, vengono confermate nei seguenti termini:

- **GRUPPO 1**-**REATI CONTRO LA P.A.**: **AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO** *Dott.ri Costa e Falcone*
- **GRUPPO 2**-: **CRIMINALITA' ECONOMICA** *Dott.ri Costa e Falcone*
- **GRUPPO 3**-: **COLPA, PREVENZIONE, INFORTUNISTICA** *Dott.ri D'Elia e Buccarelli*
- **GRUPPO 4**-**FASCE DEBOLI**: *Dott.ri D'Elia e Buccarelli*

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

Come si è detto sopra, la previsione dell'assegnazione di due magistrati a tutti i Gruppi di lavoro è stata concordata tra tutti i magistrati dell'ufficio in occasione della riunione tenutasi in data 10 giugno 2025, a seguito delle osservazioni mosse dal Consiglio Giudiziario, in ragione anche di un'attenta analisi dei flussi relativi alle sopravvenienze: stante l'elevato numero di procedimenti relativi alle materie specialistiche, pur in presenza di una dotazione organica esigua.
L'assegnazione degli affari penali a ciascun Gruppo avverrà al SICP con procedure informatizzate automatiche ed in misura del 50% *pro-capite*.
Di comune accordo tra tutti i magistrati dell'ufficio si è, altresì, convenuto che i seguiti" dei fascicoli relativi ai reati rientranti nel c.d. "codice rosso" siano, in prima istanza, sottoposti, senza ritardo, dalla Segreteria Penale Unica al magistrato del Gruppo IV assegnatario del fascicolo; in ipotesi di assenza dall'ufficio, per qualunque causa, del magistrato del Gruppo IV assegnatario del fascicolo, la Segreteria Penale Unica provvederà a sottoporre, senza ritardo, i "seguiti" dei fascicoli relativi ai reati rientranti nel c.d. "codice rosso" al secondo magistrato del Gruppo IV, non assegnatario del fascicolo; in ipotesi di assenza dall'ufficio, per qualunque causa, di entrambi i magistrati del Gruppo IV (si pensi al periodo delle ferie estive), la Segreteria Penale Unica provvederà a sottoporre, senza ritardo, i "seguiti" dei fascicoli relativi ai reati rientranti nel c.d. "codice rosso" al magistrato di turno esterno. Resta fermo che il magistrato chiamato ad esaminare i "seguiti" dei fascicoli relativi ai reati rientranti nel c.d. "codice rosso" - che non sia l'assegnatario dei relativi fascicoli - avvierà le necessarie interlocuzioni con il collega assegnatario o, laddove non vi sia la possibilità, con il procuratore (cfr. provvedimento di integrazione del progetto organizzativo prot. n. 610/2024 del 7 marzo 2024).

Tutte le ulteriori ipotesi di reato, non ricomprese in alcuna delle materie specialistiche sopra indicate, rientrano, allo stato, nella **materia generica ad assegnazione automatica**.
Tali fattispecie di reato saranno oggetto di assegnazione automatica fino a nuovo e diverso provvedimento, ai sensi dell'art. 15 co. 2 della circolare.
L'Ufficio Registrazione procede all'inserimento nel Registro Penale Informatico SICP ed all'assegnazione del fascicolo in automatico, tranne i casi di assegnazione in deroga per i quali l'inserimento del magistrato assegnatario avverrà manualmente. L'assegnazione del sistema informatico del fascicolo in automatico prevede che la scelta del magistrato assegnatario sia operata direttamente dal sistema, secondo criteri di perequazione numerica che consentono (o dovrebbero consentire) un riequilibrio dei carichi di lavoro, almeno per tutti quei procedimenti che non rientrano nelle materie specialistiche e salvo i casi di assegnazione in deroga, nei termini che si specificheranno *infra*.
La sperimentazione seguita in questi anni ha dimostrato che gli incrementi di carico di ciascun sostituto, dovuti alla materia specialistica, non altera gli equilibri sulla equa distribuzione degli affari, poiché, sul piano quantitativo, è prevista la compensazione del sistema informatico SICP con l'assegnazione automatica, che privilegia il criterio numerico; sul piano qualitativo, si registra, nel breve periodo, una sostanziale parità di carico dei vari procedimenti di natura specialistica.
Resta salva la possibilità, in ragione di quanto previsto in tema di verifica periodica dei carichi di lavoro di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurarne il riequilibrio, come già specificato al punto II.A.2.

Le **misure di prevenzione**, personali e patrimoniali, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-*bis*) e i-*ter*), D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. modif., rientranti nella competenza concorrente di quest'ufficio, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del predetto T.U., continueranno ad essere oggetto di assegnazione automatica, previa la necessaria interlocuzione del procuratore della Repubblica con il procuratore distrettuale antimafia a cui verrà rimessa, in via preventiva, copia della proposta, al fine di assicurare un costante coordinamento e scambio informativo in materia (v. *Protocollo d'intesa stipulato in data 31 gennaio 2018*).

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

Rimane inteso che le misure di prevenzione che scaturiscano da procedimenti in atto o comunque già definite dal sostituto, per esigenze di economicità ed efficienza, in sintonia con il criterio generale del "precedente", verranno assegnate al medesimo sostituto che ha trattato o tratta il procedimento a cui le misure ineriscano.
Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero dinanzi al competente Tribunale Distrettuale delle Misure di Prevenzione di Catanzaro saranno esercitate dal magistrato assegnatario, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del predetto T.U., salvo diverso accordo con il procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro.
Per dare un nuovo impulso al sistema delle misure di prevenzione personali e reali, appare necessaria una rinnovata impostazione del lavoro, affidata alla responsabilità del procuratore, adottando modalità con cui possa venire dato effettivo impulso all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e dei sequestri previsti dall'art. 240-*bis* c.p. nella fase esecutiva, norme di primaria importanza nel generale sistema normativo di contrasto al crimine organizzato, particolarmente presente nel circondario di Lamezia Terme: a tal fine il procuratore promuoverà riunioni informative ed operative con i magistrati dell'ufficio e gli organismi di polizia giudiziaria, all'uopo sensibilizzandola sull'importanza della materia ed orientandone l'attività preliminare.

Le **assegnazioni in deroga** al sistema automatico, al di fuori delle fattispecie di seguito indicate, sono riservate al procuratore della Repubblica, il quale, con provvedimento motivato, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, può riservare a sé la trattazione di procedimenti o coassegnarseli con uno o più sostituti. La coassegnazione successiva avviene sempre sentito il magistrato originariamente assegnatario.
L'assegnazione in deroga da parte del procuratore è possibile in osservanza dei seguenti criteri:
- il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato anche in relazione alla natura del reato o ai soggetti coinvolti, sia come indagati che come parti offese;
- vi sia l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzo, imposta dai contenuti del procedimento;
- in presenza di specifiche esigenze investigative da motivare espressamente.

Al di fuori di tali situazioni sono escluse assegnazioni fuori dal sistema automatico, salvo le ulteriori ipotesi di seguito analizzate.

Assegnazione per "connessione" e "precedente". I procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 372, 378, 379, 371-*bis* e 371-*ter* c.p., sono assegnati al pubblico ministero che ha curato le indagini preliminari in merito al fatto principale, cui i predetti reati sono connessi e comunque si colleghino, anche se i relativi procedimenti risultino definiti.
Analogamente per il nuovo delitto p. e p. all'art. 387-*bis* c.p. (*Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*), rientrante nella materia specialistica del Settore IV.
La considerazione delle ragioni di connessione o di collegamento va opportunamente bilanciata per i reati ordinari con un'adeguata valutazione della fase processuale in cui il precedente si trova e dunque dell'effettiva utilità, per l'ufficio requirente, di far gestire il procedimento al magistrato che ha trattato il precedente: ciò al fine di evitare, ad esempio, che la posizione di un ladro seriale o di un truffatore seriale debba essere valutata sempre dal medesimo magistrato, anche dopo l'avvenuta definizione da parte sua delle indagini preliminari relative al precedente.
Qualora, per la pluralità dei fascicoli connessi o collegati o per altra ragione, possa prospettarsi l'attribuzione del procedimento o dei procedimenti a due o più sostituti, l'assegnazione avverrà, qualora i medesimi non trovino una soluzione concordata, con l'intervento del procuratore, il quale di regola designerà il magistrato titolare del procedimento cronologicamente iscritto per primo.
In ipotesi di connessione di procedimenti diversi afferenti l'uno a materia specialistica e l'altro a reati di generica, la designazione avverrà con preferenza in favore del Sostituto del competente settore specialistico, anche se il reato per cui si procede sia punito con pena edittale meno grave.

Assegnazione per stralcio. II sostituto che opera lo stralcio ne resterà automaticamente designato esclusivamente se lo stralcio riguardi i medesimi fatti di cui al procedimento principale (ad esempio, se lo stralcio viene eseguito per definire posizioni urgenti e comunque complete rispetto ad altre) oppure se il neo-procedimento incardinato con lo stralcio sia connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ovvero collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo lettera b) cpp.

Assegnazione al magistrato di turno esterno. Per quanto riguarda le assegnazioni dirette al magistrato di turno esterno, si rinvia al successivo punto IV.T

Criteri di riassegnazione dei procedimenti in carico ai magistrati trasferiti ad altro ufficio.
Tali procedimenti, al momento della restituzione, saranno riassegnati secondo un sistema di turnazione analogo a quello che prevede la distribuzione delle nuove notizie di reato "in automatico", in modo equo tra i sostituti, in ordine di anzianità. Tale ridistribuzione dovrà, comunque, tenere conto del numero di fascicoli di materia specialistica che verranno assegnati al sostituto cui quella competenza verrà, anche a titolo provvisorio, attribuita, al quale dovrà essere assegnato un numero inferiore di procedimenti "ordinari", in modo da ottenere una distribuzione equa, per numero, tra i singoli sostituti.
Tra i procedimenti oggetto di ridistribuzione devono considerarsi compresi anche quelli che non siano presenti materialmente in Procura (ad esempio, perché temporaneamente in carico al GIP).
Nella riassegnazione dei procedimenti si terrà conto di eventuali disponibilità da parte dei singoli magistrati di prendere in carico un numero di procedimenti superiori rispetto a quelli che spetterebbero "in automatico" e si terrà altresì conto dei carichi di ruolo dei singoli magistrati.

Assegnazione delle istanze di sospensione dei termini prevista all'art. 20, co. 7, Legge 23 *febbraio* 1999, n. 44 e succ. modif.
Le istanze di sospensione dei termini saranno assegnate al procuratore della Repubblica per la loro delibazione e l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dei termini.
Il procuratore, ricevuta l'istanza, richiederà a ciascun sostituto procuratore, titolare dei procedimenti interessati ed incardinati relativamente alla specifica vicenda, dettagliata relazione sui fatti-reato oggetto del procedimento, sullo stato del medesimo e sui provvedimenti terminativi adottati.
La predetta relazione dovrà essere trasmessa tempestivamente al procuratore, affinché si provveda all'adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma.
Resta salva la facoltà del procuratore di delegare la delibazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 della citata legge al sostituto assegnatario del relativo procedimento penale o ad altro diversamente individuato.

Le eventuali esecuzioni di ordini europei di investigazione (O.I.E.) saranno assegnate dal procuratore al sostituto che risulta essere in servizio di "turno esterno" il giorno in cui gli atti sono pervenuti in ufficio, salvo che sussistano connessioni con altri procedimenti già pendenti.

In relazione alle contingenti esigenze di funzionalità dell'ufficio, potranno essere adottati, di volta in volta, meccanismi di interruzione, sospensione o riduzione delle assegnazioni dei procedimenti (da attuarsi, in ogni caso, con il sistema dell'assegnazione automatica), in relazione ad eventuali esoneri, periodi di congedo straordinario, di assenza dal servizio per lunga durata, di applicazioni continuative presso altre procure - tutti, comunque oltre i sei mesi - , di esenzioni dal lavoro per motivi particolari oppure in previsione dell'imminente trasferimento definitivo presso altro ufficio.

In tutti questi casi il procuratore emetterà apposito provvedimento motivato, comunicato a tutti i sostituti, e sempre dopo apposita riunione e discussione con essi.

III.A.1 Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati.*(art. 11 co. 3 n. 14).*

Il sostituto procede alla iscrizione di nuovi procedimenti in occasione di tutti gli affari urgenti originati dal c.d. "turno esterno" (arresti, fermi, perquisizioni, sequestri, ispezioni, intercettazioni di urgenza, etc.).
Costituisce onere del magistrato di turno informare il procuratore delle iscrizioni relative a fatti di particolare gravità ed allarme sociale, secondo i criteri generali fissati in materia di turni per gli affari urgenti.
Il sostituto può procedere al passaggio di registro ad altro modello, alle modifiche delle precedenti iscrizioni, a nuove iscrizioni nell'ambito di procedimenti a lui già assegnati, ogni qualvolta le esigenze delle indagini lo giustifichino in modo razionale ed obiettivo (per es., in conseguenza di seguiti di informative di reato, di nuovi verbali di dichiarazioni, intercettazioni di conversazioni, etc., a seguito dei quali possano concretamente ipotizzarsi notizie di reato in relazione a fatti diversi da quelli per i quali già si procede). In tutti questi casi, anche al fine di garantire effettività al sistema di attribuzione automatica dei procedimenti, il P.M. del procedimento ha l'onere di informare il procuratore per le opportune, eventuali determinazioni in ordine all'eventuale separata assegnazione della nuova notizia di reato, attraverso la consueta procedura automatica. Il procuratore, in ogni caso, adotterà la relativa decisione previo confronto con il sostituto interessato.
E' previsto in ogni caso lo svolgimento, con cadenza mensile, di riunioni organizzative di tutti i magistrati, specificamente finalizzate allo scambio di notizie, informazioni e dati su questi aspetti, oltre che alla discussione delle più importanti innovazioni legislative e dei principali orientamenti giurisprudenziali.

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti *(art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)*

L'assegnazione conferisce di regola al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore previste dalla legge e dalla circolare.
In ogni caso, il procuratore, in presenza di specifiche esigenze investigative, può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati con apposito provvedimento di co-assegnazione, adeguatamente motivato.
Con riferimento alle specifiche esigenze investigative in presenza delle quali il procuratore può procedere alla co-assegnazione del procedimento a più magistrati, esse vengono individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti:

- particolare gravità ed allarme sociale del fatto delittuoso;
- particolare risonanza mediatica del fatto delittuoso;
- refluenza delle questioni trattate con altri procedimenti assegnati ad altri magistrati dell'ufficio;
- esigenza di collegamento con altri uffici giudiziari;
- particolare complessità del procedimento, per il numero degli imputati, delle persone offese, dei fatti da accertare, nonché per la mole e/o la particolare tipologia delle indagini da svolgere.

La co-assegnazione può essere stabilita dal procuratore sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, ma in ogni caso devono essere preliminarmente sentiti ed interpellati tutti i magistrati interessati. In caso di co-assegnazione successiva, il magistrato originariamente assegnatario del procedimento, a maggior ragione, deve essere obbligatoriamente e preliminarmente sentito.
Il provvedimento di co-assegnazione deve essere adeguatamente motivato, dando conto delle particolari esigenze investigative che hanno determinato tale scelta, del tipo di procedimento in questione e delle apposite, preventive interlocuzioni poste in essere con tutti i magistrati interessati.
Il procuratore cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio della documentazione relativa al provvedimento di co-assegnazione.
Con l'atto di co-assegnazione il procuratore può stabilire i criteri di massima ai quali i magistrati co-assegnatari dovranno attenersi nell'esercizio della relativa attività, comunque sempre nel rispetto di quelli definiti in via generale nel progetto organizzativo, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.

III.C) Criteri di auto-assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica ed il procuratore aggiunto *(art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure).*

Come già detto al punta II.A.1, il procuratore, tenuto conto delle funzioni di direzione e coordinamento svolte e dei carichi complessivi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé, in ogni caso, lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua, sia sul piano qualitativo che quantitativo, comunque non inferiore al 30% rispetto al carico di lavoro dei sostituti dell'ufficio.
Il procuratore, di conseguenza, nell'ambito di questo ulteriore carico di lavoro, comunque non inferiore al 30% rispetto al carico di lavoro dei sostituti dell'ufficio, tratterà direttamente - previa autoassegnazione - i fascicoli iscritti nei registri mod. 45 e mod. 46 definibili in via amministrativa, senza alcuna ulteriore attività, con la trasmissione degli atti in archivio ovvero per competenza ad altra autorità giudiziaria.
Allo stesso modo, tratterà direttamente, e sempre previa autoassegnazione, i procedimenti iscritti nei registri Mod. 21, 21 bis e Mod. 44, definibili immediatamente, senza alcuna altra attività di indagine, anche mediante trasmissione per competenza ad altra autorità giudiziaria, o comunque di pronta e rapida spedizione (anche previa opportuna attività di indagine), il tutto in un'ottica di immediata e celere deflazione dei carichi complessivi dell'ufficio.
Con riferimento ai criteri di co-assegnazione al procuratore, costui potrà co-assegnare a sé stesso, oltre che ad uno o più magistrati dell'ufficio, determinati procedimenti penali, al ricorrere delle medesime esigenze investigative evidenziate con riferimento alla co-assegnazione di un procedimento a più magistrati:

- particolare gravità ed allarme sociale del fatto delittuoso;
- particolare risonanza mediatica del fatto delittuoso;
- refluenza delle questioni trattate con altri procedimenti assegnati ad altri magistrati dell'ufficio;
- esigenza di collegamento con altri uffici giudiziari;
- particolare complessità del procedimento, per il numero degli imputati, delle persone offese, dei fatti da accertare, nonchè per la mole e/o la particolare tipologia delle indagini da svolgere.

La co-assegnazione può essere stabilita dal procuratore sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, ma in ogni caso devono essere preliminarmente sentiti ed interpellati tutti i magistrati interessati.
In caso di co-assegnazione successiva, il magistrato originariamente assegnatario del procedimento, a maggior ragione, deve essere obbligatoriamente e preliminarmente sentito.

Il provvedimento di co-assegnazione deve essere adeguatamente motivato, dando conto delle particolari esigenze investigative che hanno determinato tale scelta, del procedimento in questione e delle apposite, preventive interlocuzioni poste in essere con i magistrati interessati.
Il procuratore cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio della documentazione relativa al provvedimento di co-assegnazione.

III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. *(art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure).*

L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore ed è sempre disposta con suo provvedimento motivato, in ragione di precise e specifiche esigenze organizzative (quali, per esempio, l'assenza temporanea del procuratore, l'impossibilità di provvedere personalmente al compimento dell'atto per sopravvenute, improcrastinabili esigenze dell'ufficio, etc.).
Negli altri procedimenti essa è disposta solo in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.
In ogni caso, l'assegnazione di singoli atti sarà sempre effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti *(art. 17 co. 2 Circ. Procure).*

Il magistrato onerato del compimento del singolo atto è individuato seguendo comunque il criterio della rotazione tra i Sostituti (a partire dal magistrato con maggiore anzianità di servizio) per quanto attiene alle fattispecie di reato ad assegnazione generica e dell'eventuale appartenenza della materia ad uno dei Settori specializzati (tra i magistrati appartenenti al gruppo specializzato, secondo il criterio dell'anzianità di servizio sopra indicato). In ipotesi di materia specializzata ed impedimento del/i magistrato/i appartenente/i al relativo gruppo di lavoro, si seguirà il criterio della rotazione tra i Sostituti, a partire dal magistrato con maggiore anzianità di servizio.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

IV.A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale.

Al fine di garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale, il procuratore interloquirà costantemente con i singoli procuratori sostituti al fine di analizzare e risolvere eventuali problematiche inerenti i principali procedimenti e di concordare le relative direttive di indagine, sempre nel rispetto dell'autonomia del singolo magistrato.
Allo stesso modo, il procuratore incoraggerà contatti diretti fra i vari sostituti dell'ufficio, anch'essi finalizzati ad assicurare il reciproco scambio di informazioni sui rispettivi procedimenti e sui diversi fenomeni criminali che interessano il territorio.
Lo scambio di informazioni sarà costante e sarà assicurato anche attraverso l'utilizzo di una "*chat*" comune dell'intero ufficio, ove verranno riportati da ciascun magistrato i dati di principale interesse riguardanti le vicende del turno esterno (arresti, fermi, sequestri, etc.), nonché le vicende del dibattimento monocratico e collegiale cui gli stessi hanno preso parte (sentenze di assoluzione e condanna, eventuali adempienti istruttori da compiere per le prossime udienze, etc.). Tale modalità operativa permetterà di conoscere in tempo reale l'esito di udienze o processi di particolare rilevanza e di approntare gli eventuali rimedi (appelli o altre incombenze, quale deposito di atti, citazione urgente di testimoni, etc.),
La circolarità delle informazioni sarà, inoltre, assicurata dalle assemblee generali dell'ufficio. Esse si svolgeranno obbligatoriamente ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta si renda necessario, anche su richiesta di un singolo magistrato, sulla base di un ordine del giorno stilato dal procuratore ed eventualmente integrato, a seconda delle necessità, da parte di ciascun magistrato.
Tali riunioni sono finalizzate ad assicurare la circolarità delle notizie riguardanti le indagini ed i procedimenti in corso; assolvono allo scopo di stabilire criteri uniformi di interpretazione ed applicazione della normativa processualpenalistica; sono, altresì, funzionali a garantire uniformità di indirizzo nello svolgimento delle indagini e nei rapporti con tutta la polizia giudiziaria.
Alle riunioni partecipano tutti i magistrati dell'ufficio, i quali potranno fornire il loro contributo anche in tema di organizzazione ed andamento generale di tutti i servizi.
La partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali.
Ferme restando le prerogative attribuite al procuratore dalla legge, le opinioni espresse dalla assemblea dovranno essere tenute in considerazione da parte dei magistrati assegnatari dei procedimenti oggetto di valutazione comune, in quanto coinvolgenti l'ufficio nel suo complesso; in ogni caso, rimangono ferme le autonome determinazioni del singolo magistrato.
Di ogni riunione è sempre redatto verbale riassuntivo, conservato presso la segreteria del procuratore. Tutti i protocolli di indagine, le prassi operative, le direttive e le circolari adottati dall'ufficio devono essere sempre oggetto di preliminare discussione e confronto con i sostituti nelle riunioni dedicate.
Nelle riunioni devono anche essere discussi ed adottati i protocolli di indagine.
Le ridotte dimensioni dell'ufficio, unitamente ai già ricordati, ricorrenti problemi di turn-over e carenze di organico, invece, inducono a non ritenere consigliabile l'istituzione di un apposito "ufficio - servizio studi" sulle novità legislative e giurisprudenziali; queste ultime vengono in ogni caso illustrate e dibattute approfonditamente nel corso delle suddette riunioni generali, con l'intervento di tutti i magistrati.

IV.A.1 Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio.

Il procuratore della Repubblica, in ogni caso, deve definire i principi generali e i criteri per lo svolgimento delle attività dell'ufficio nel rispetto delle previsioni della circolare e tenuto conto

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

delle indicazioni provenienti dalle apposite riunioni con i magistrati di ogni singolo gruppo e dell'ufficio.
Tali principi generali e criteri non possono che riassumersi nei punti che saranno di seguito esplicitati, ossia:

- assicurare e garantire un efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale;
- assicurare e garantire la pronta ed esaustiva definizione dei procedimenti, anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.;
- garantire la completezza delle indagini preliminari, anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato;
- garantire l'efficace ricorso alle misure diprevenzione;
- garantire l'effettività del coordinamento investigativo;
- garantire l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili.

IV.B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale.

Nel corso del tempo sono già state adottate numerose misure organizzative dirette ad assicurare l'efficace esercizio dell'azione penale, fra cui si ricordano:

- Protocollo d'intesa in materia di reati ambientali (23/03/2017);
- Direttiva in materia di proroga dei servizi di intercettazione (29/05/2017);
- Indicazioni operative concernente le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario introdotte con la legge 23 giugno 2017 n. 103 (05/10/2017);
- Protocollo d'intesa in materia di indagini finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (31/01/2018);
- Criteri di riassegnazione dei procedimenti penali in ipotesi di regressione alla fase investigativa ovvero di restituzione per competenza (06/04/2018);
- Protocollo con la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro in materia di modalità di coordinamento, intervento e comunicazione in caso: 1) di concorso nei reati oggetto di rispettiva trattazione di indagati maggiorenni e minorenni; 2) di provvedimenti civili a tutela dei soggetti che risultino inseriti in contesti familiari abusanti e/o maltrattanti e che risultino quindi vittime di violenza domestica diretta e/o assistita; 3) di provvedimenti civili nei confronti di minori che comunque si trovino a vivere situazioni di accertato pregiudizio (24/10/2018);
- Progetto di reingegnerizzazione dei sistemi delle intercettazioni e realizzazione di sale C.I.T. - Attuazioni operative al fine dell'attuazione dell'art. 269 cpp e 89 bis disp. att. cpp - Legge 23/06/2017 n. 103 (21/11/2018);
- Disposizioni all'Ufficio C.I.T. relative agli adempimenti di segreteria inerenti ai servizi delle intercettazioni telefoniche (22/10/2018);
- Protocollo d'intesa con l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme relativo al TIAP (29/11/2018);
- Direttiva in tema di adempimenti relativi alle attività di captazione anche in assenza del magistrato assegnatario del procedimento - Adempimenti a cura del C.I.T. (21/03/2019);
- Direttiva in materia di notifica dell'avviso del deposito del decreto di pagamento (decreto legislativo n. 120 del 2 ottobre 2018) (03/06/2019);
- Protocollo d'intesa con il Comune di Lamezia Terme alla fine della demolizione di manufatti (24/10/2019);
- Direttiva in tema dei reati ambientali e taglio di bosco in assenza di autorizzazione ovvero in difformità ad essa (02/03/2020);

- Protocollo di intesa con il Tribunale di Lamezia Terme per l'adozione dell'applicativo Consolle-Giada 2 per l'assegnazione informatizzata dei processi a citazione diretta e provenienti da udienza preliminare (28/05/2020);
- Protocollo d'intesa con la Procura generale di Catanzaro riguardante l'esercizio del diritto di accesso all'archivio dell'intercettazione da parte dei soggetti indicati dall'art. 89 bis co. 3 disp. att. cpp (23/07/2020);
- Linee guida concernenti l'applicazione delle disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni e/o comunicazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 e successive modifiche (31/08/2020);
- Direttive e buone prassi per la polizia giudiziaria in materia di reati di violenza di genere, a seguito dell'introduzione della legge n. 69/2019 (30/09/2020);
- Pagamento diritti di copia nel settore penale attraverso la piattaforma Pago-PA - Modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento (13/05/2020)
- Nuova circolare in tema di comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato e disciplina delle richieste di informazioni inoltrate per via telematica (art. 335 cpp; Legge 103/2017) (16/02/2021);
- Accordo di collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro in materia di segnalazione di operazioni sospette (24/03/2021);
- Modalità di deposito telematico degli atti presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme (01/06/2021);
- Linee guida per la trasmissione telematica da parte dei Comuni al sistema informativo del casellario centrale delle informazioni di avvenuta morte della persona (05/07/2021);
- Protocollo d'intesa con il Tribunale di Lamezia Terme e il Tribunale ordinario di Catanzaro in tema di operatività del TIAP in relazione alle procedure del riesame per le misure cautelari personali (23/11/2021);
- Istituzione presso l'ufficio Esecuzione penale - Sezione demolizioni di gruppo di lavoro specializzato (13/05/2022);
- Direttiva Portale N.D.R. per il corretto invio degli atti alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme (13/12/2021) e successiva integrazione (28/09/2023);
- Protocollo d'intesa con il Tribunale di Lamezia Terme, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Calabria di Catanzaro, il Provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria per la Calabria di Catanzaro, l'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, la Camera penale di Lamezia Terme, per l'istituzione di uno sportello MAP e pene sostitutive a cura dell'UEPE (04/12/2023);
- Direttive e buone prassi per la polizia giudiziaria in materia di sequestro preventivo d'urgenza per il reato di cui all'art. 11 co. 1 decreto legislativo 74/2000 (21/03/2024);
- Direttive per la trasmissione delle CNR aventi ad oggetto reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 19 e segg. decreto legislativo 758/1994) e in materia ambientale (art. 318 bis e segg. decreto legislativo 152/2006) per i quali siano state o dovranno essere impartite prescrizioni ai fini dell'eliminazione della violazione accertata e dell'estinzione del reato (24/04/2024);
- Direttive per i vice procuratori onorari in servizio presso la procura di Lamezia Terme, quantificazione degli impegni anche in materia di turnazione esterna e giudizio direttissimo (29/11/2024);

Le direttive, circolari, linee-guida e prassi sopra indicate non potranno che essere mantenute, perfezionate ed opportunamente implementate nel corso del prossimo quadriennio (2026-2029) di riferimento.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

IV.C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

Vengono previsti sistemi di monitoraggio periodico diretti a verificare la consistenza dei ruoli dell'ufficio e quindi a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento.

In particolare, sono stati predisposti alcuni meccanismi di rilevazione automatica e di controllo finalizzati a verificare i procedimenti pendenti ed il loro numero, l'eventuale arretrato, nonché, più in generale, i principali adempimenti da eseguirsi a carico dell'ufficio.

Tali meccanismi di rilevazione opereranno con cadenza, a seconda dei casi, mensile, trimestrale, quadrimestrale e semestrale.

Essi possono essere così riassunti.

In primo luogo, **opera un sistema di rilevazione mensile** dei procedimenti penali Mod. 21 con termini di indagine e "termine di riflessione" trimestrale ormai scaduti ed astrattamente suscettibili di avocazione ex art. 412 co. 1 cpp da parte del Procuratore Generale.

In secondo luogo, opera un sistema di rilevazione quadrimestrale in materia di procedimenti Mod. 21, Mod. 44, Mod. 45, Mod. 21 bis pendenti e risalenti nel tempo; in pratica, ogni quadrimestre, l'ufficio trasmette a ciascun magistrato un elenco aggiornato dei procedimenti Mod. 21, Mod. 44, Mod. 45, Mod. 21 bis pendenti in capo a ciascuno, con l'invito a provvedere ad una sollecita definizione di quelli più risalenti nel tempo, soprattutto quelli eventualmente iscritti oltre il biennio precedente. Il sistema costituisce un utile strumento di controllo del proprio lavoro per ciascun magistrato, nonché un importante stimolo nella definizione dei procedimenti pendenti e più risalenti nel tempo.

In terzo luogo, ciascun magistrato è onerato ad effettuare una rilevazione mensile delle misure cautelari in scadenza relativamente ai procedimenti di cui è assegnatario per monitorare le misure cautelari pendenti, evitando il superamento dei relativi termini di fase, con le immaginabili, gravi conseguenze. Allo stato, non si sono mai rilevati casi del genere.

In quarto luogo, opera un sistema di rilevazione trimestrale dei procedimenti in materia di "Codice rosso" nei quali, rispettivamente, non siano state seguite audizioni della persona offesa nel termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato da parte del P.M. o dalla P.G. delegata ai sensi dell'art. 362 comma 1-ter cpp, oppure nei quali non sia stata formulata richiesta di misura cautelare nel termine di 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 362 bis cp.

In quinto ed ultimo luogo, opera un sistema di rilevazione annuale dei beni in sequestro ed affidati in custodia a terzi. L'ufficio, ogni semestre, rileva e trasmette a ciascun magistrato un elenco di beni tuttora in sequestro ed affidati in custodia a terzi, così come risultanti dalle annotazioni del registro Mod. 42, con invito a controllare tali risultanze e a provvedere nel più breve tempo possibile alla restituzione del bene, ove opportuno; tutto ciò in modo da evitare inutili aggravi di spesa. Contestualmente, ciascun magistrato viene invitato a vigilare affinché la rispettiva segreteria adempia a tutte le incombenze di carattere amministrativo relative a tali beni (annotazioni nel relativo registro, etc.) e, non ultimi, gli aggiornamenti in ordine all'avvenuta restituzione. Ciò ai fini di assicurare un attento monitoraggio dei beni in sequestro e di ridurre al minimo le eventuali spese di custodia.

IV.D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. *(art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure).*

Si rinvia a quanto esposto nei precedenti punti IV.A e IV.B.

Per quanto riguarda le iniziative e gli interventi nei procedimenti civili, si ribadisce che, trattandosi di materia riservata alla diretta responsabilità del procuratore, non richiede l'adozione di specifiche misure organizzative.

IV.E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.

Sulla base del modello organizzativo configurato e di quanto stabilito nei programmi annuali delle attività ex art. 4 d.lgs. n. 240/2006, la Procura di Lamezia Terme intende perseguire una serie di obiettivi nell'arco temporale di riferimento - quadriennio 2026/2029 – al fine di uniformarsi a standard di efficienza, efficacia e responsabilità richiesti dalla Pubblica Amministrazione.

Per il raggiungimento di questo scopo si rivela imprescindibile la disponibilità di risorse, tanto a livello economico, quanto umano: qualora queste dovessero mancare, l'impegno della Procura sarà principalmente rivolto al mantenimento dell'attuale livello di *performance*, al fine di non abbassare la qualità del servizio offerto.

E' piuttosto evidente che le gravi carenze di organico che attualmente si registrano per i magistrati e per il personale amministrativo, oltre a rappresentare una obiettiva e grave criticità, minano fortemente la funzionalità dell'Ufficio, la cui efficienza e piena operatività è assicurata attraverso il grande sacrificio e spirito di abnegazione dei magistrati e del personale amministrativo in servizio.

Migliorare l'efficienza operativa, l'efficacia delle prestazioni, l'organizzazione attraverso l'utilizzo capillare di nuove tecnologie, rappresentano i *target* strettamente connessi al piano delle *performance*.

Tali obiettivi possono essere raggiunti con:

1. Il completamento della digitalizzazione tramite TIAP del fascicolo del PM nativo analogico;
2. La bonifica del Sistema informatico della cognizione penale (SICP)-APP e della Consolle Penale Statistica Giudiziaria. Il progetto prevede la eliminazione delle false pendenze previo riscontro con i fascicoli processuali e contestuale elaborazione delle statistiche. Ogni segreteria provvederà pertanto ad effettuare il riscontro dei fascicoli. Tale obiettivo, in parte già realizzato, verrà completato nell'anno 2025.
3. Lo scarto degli atti di archivio ed il riordino dell'archivio all'esito dell'ultimo scarto di atti e fascicoli, tuttora in corso: il progetto consiste nello scarto degli atti eliminabili secondo le disposizioni normative e le circolari vigenti e soprattutto il successivo riordino degli atti tramite trasporto dei fascicoli dall'archivio sito al piano -1 al 5 piano.
4. Il riordino nastri intercettazione e distruzione: il progetto consiste nella distruzione dei nastri intercettazione più datati (sino al 1999) e non più utilizzabili, richiedendo per l'ascolto apparati (RT-2000) non più in uso, a seguito di relativa catalogazione (già avvenuta).
5. L'acquisto beni durevoli ed eliminazione di quelli non più utilizzabili, previa autorizzazione ministeriale: di seguito a quanto rilevato dall'RSPP e compendiato nel verbale del nel quale si evidenzia la necessità ed impellenza della sostituzione di sedie scrivanie ed altri arredi vetusti e non più funzionali, l'ufficio provvederà all'acquisto di nuovi beni funzionali e adeguati in base alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L'ulteriore perfezionamento ed implementazione del nuovo programma SPEdiGIUS nell'ambito delle Spese di Giustizia. In sintesi, al fine di razionalizzare la procedura, si intende incrementare il più possibile la documentazione relativa alle spese di giustizia, con l'archiviazione informatica degli atti e catalogazione degli stessi, tenendo conto del numero di registrazione nel Modello 1/A/SG. L'implementazione delle procedure di archiviazione digitale, inoltre, grazie alla indicizzazione totale tipica dell'informatica, consentirà un facile reperimento della pratica attraverso diversi criteri di ricerca; al contempo, essa permetterà di diminuire la "richiesta" di spazi disponibili negli archivi, sempre drammaticamente

insufficienti, a causa dell'aumento costante ed esponenziale dei fascicoli processuali, ancora conservati in modalità cartacea. All'uopo il personale verrà avviato a corsi specifici di formazione.

Del raggiungimento degli obiettivi si terrà conto, alla fine dell'anno 2026, anche ai fini della valutazione delle performance dei dipendenti: all'uopo, ogni responsabile del progetto, al fine della valutazione finale dei dipendenti, avrà cura di relazionare in ordine al raggiungimento degli obiettivi.

Il raggiungimento dei target verrà tenuto in considerazione anche ai fini della distribuzione del FUA anno 2026 nel caso di contrattazione da parte delle Organizzazioni Sindacali e accordi ministeriali.

IV.F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. *(art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure).*

Con riferimento all'impiego del personale amministrativo, all'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie dell'ufficio, alla diffusione delle innovazioni informatiche in collaborazione con il Magrif, alla diffusione delle buone prassi di organizzazione, si rinvia ai punti precedenti.

IV.G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. *(art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)*

Quanto ai criteri generali ai quali magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, si confermano le previsioni contenuti nel vigente progetto organizzativo.

Le deleghe di attività di indagine, ai sensi dell'art. 370 cpp, verranno tendenzialmente affidate dai magistrati, per ciascun procedimento, ad un unico Ufficio di Polizia Giudiziaria e precisamente all'organismo di polizia giudiziaria che ha ricevuto o acquisito la notizia di reato ovvero che ha già svolto o abbia in corso di svolgimento attività di indagine per fatti connessi o collegati. Si potrà derogare a questo criterio nei casi in cui sia necessario, per la specificità della materia, conferire delega ad organismi di Polizia Giudiziaria specializzati (es. NAS Carabinieri, NOE Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto, etc.).

In relazione alle attività di indagine del Settore V, il magistrato continuerà a conferire delega agli organismi di polizia giudiziaria specializzati quali N.I.L. Carabinieri, S.P.I.S.A.L. (specie in relazione alle tematiche di indagine afferenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), N.A.S. Carabinieri. In ipotesi di sinistri stradali (fattispecie di cui agli artt. 589-*bis*, 590-*bis* cod. pen.), pure di competenza dello stesso settore, la delega alle attività di indagine verrà conferita preferibilmente alla Polizia Stradale, mentre in caso di colpa medica la delega verrà conferita preferibilmente al NISA.

Con particolare riferimento alle attività investigative inerenti alla materia specialistica del Settore 2 (*Ambiente-Territorio-Paesaggio*), si prevede l'utilizzazione dell'Aliquota specializzata "Ambiente-Territorio-Paesaggio" della Sezione di polizia giudiziaria che, oltre alle consuete attività di indagine delegate, funge da raccordo con i singoli organismi specializzati di polizia giudiziaria interessati, N.O.E. Carabinieri e Guardia Costiera in particolare, e l'A.R.P.A. della Regione Calabria.

Alle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria dell'Ufficio di Procura, considerate le loro ridotte dotazioni organiche, verranno assegnate prevalentemente attività di indagine di dimensioni contenute ovvero attività di diretta collaborazione con il magistrato, quali, ad esempio, interrogatori ed assunzioni di informazioni.

Per quanto attiene ai profili tecnico-scientifici delle investigazioni, ciascun magistrato potrà ricorrere all'ausilio dei Reparti di Investigazione Scientifica dei Carabinieri (R.A.C.I.S. di Messina) e del Gabinetto di Polizia Scientifica della Polizia di Stato di Reggio Calabria. Per le investigazioni di natura telematica, si procederà al conferimento della delega alla Polizia Postale.
In relazione agli accertamenti di natura balistica in occasione di episodi delittuosi consumati con l'utilizzo di armi comuni da sparo e/o da guerra ovvero con esplosivi, si raccomanda l'invio del materiale repertato agli organismi tecnici sopra indicati, a prescindere dalla eventuale delega agli stessi a procedere agli accertamenti tecnici predetti (si pensi all'ipotesi di conferimento di consulenza tecnica a professionista privato). In tali ultime ipotesi, la trasmissione del reperto è comunque funzionale all'inserimento dell'arma e/o del munizionamento esploso nelle rispettive banche dati della polizia giudiziaria, al fine di consentire, in futuro ed in ipotesi, eventuali accertamenti di natura balistico-comparativa con ulteriori ed autonomi eventi delittuosi commessi con l'uso di armi.

Il conferimento di attività delegate ai Servizi centrali e/o interprovinciali di polizia giudiziaria, in ragione della particolare rilevanza ed allarme sociale di determinati fatti-reato (crimini violenti, complesse investigazioni in materia di riciclaggio, ecc.), prevalentemente riconducibili a contesti di criminalità organizzata (quali i procedimenti elencati nell'art. 51, co. 3-bis e 3-quater cpp, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato), deve essere preceduta da interlocuzione con il procuratore che verificherà la sussistenza delle relative esigenze investigative e la disponibilità dell'organismo interprovinciale di polizia giudiziaria, in ragione del proprio regolamento interno e del carico di lavoro.
Quanto ai criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, si dà atto che sul PC desktop di servizio, assegnato a ciascun magistrato e collegato alla rete intranet, risultano già previsti i collegamenti ai principali servizi informatici dell'ufficio (APP, COSMAG, ITALGIURE, SSM, SIC, SICP, SICID, ecc.) con relativi account e password d'accesso individuali.
Il procuratore della Repubblica, nelle determinazioni sull'impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie, provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge, con la dirigenza amministrativa. Promuove, altresì, la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai MAGRIF dell'ufficio ed al RID del distretto, curando la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia.
Ciascun magistrato è abilitato all'utilizzo di:
- APP, applicativo sviluppato per gestire il processo penale telematico (PPT);
- Consolle del magistrato con estrattore statistiche, per la consultazione dei dati inerenti alle attività d'ufficio, anche comparate;
- T.I.A.P., per la consultazione degli atti penali di ciascun procedimento;
- Sistema Informatico Certificazioni, per il rilascio dei certificati penali generali e dei carichi pendenti;
- Portale dei verbali di udienza.

Ogni magistrato ha in dotazione un PC portatile con i principali *software* di più comune utilizzo.
Per le esigenze connesse alla digitalizzazione di atti, prescindendo dalla ordinaria digitalizzazione del fascicolo del pubblico ministero rimessa al T.I.A.P., ciascun magistrato può procedere per il tramite del predetto Ufficio T.I.A.P., attraverso gli *scanner* in dotazione all'ufficio e con l'ausilio del personale dedicato.

Con riferimento all'espletamento della turnazione esterna d'urgenza, l'ufficio è dotato di apposito apparato radiomobile cellulare che il magistrato uscente, all'esito del relativo periodo di turnazione, consegna al magistrato entrante.
In relazione al compimento di specifici atti di indagine che, dopo la novella introdotta con d.lgs. 150/2022 (interrogatorio di detenuti, assunzione di informazioni per i delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a), assunzione di informazioni da persona minorenne, inferma di mente o vulnerabile, tutti gli altri casi di assunzione di informazioni se il dichiarante lo richieda, interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari), abbisognano di audio e/o video registrazione, i magistrati hanno nella propria disponibilità num. 02 (due) strumentazioni tecniche fornite dal Ministero della Giustizia (una per ogni due magistrati, come da indicazioni ministeriali).
Ad ogni Aliquota della Sezione di polizia giudiziaria, risulta assegnata analoga apparecchiatura per registrazione audio/video (complessivamente in numero di tre): in ipotesi di malfunzionamento dell'apparecchiatura in dotazione o di sua indisponibilità, ciascun magistrato potrà ricorrere a quella in dotazione a ciascuna Aliquota.
In relazione alle ipotesi di c.d. "audizione protetta" ovvero di qualunque altro atto di indagine del pubblico ministero che coinvolga la categoria delle c.d. "vittime vulnerabili", ciascun Sostituto, previa interlocuzione con il Tribunale, potrà utilizzare apposita aula protetta, dotata delle necessarie apparecchiature tecniche, oltre che, ovviamente, dei necessari accorgimenti tecnici volti a meglio tutelare il "soggetto debole".
Quanto alle predisposizione delle attività tecniche di captazione ed al C.I.T., nonché ad attività di indagine finanziariamente gravose, ove il sostituto titolare ritenga indispensabile sostenere nell'ambito dell'indagine preliminare spese di particolare impegno finanziario, per l'elevato numero di utenze da sottopone ad intercettazione e/o per il noleggio di autoveicoli o di mezzi tecnologici e/o per il compimento di viaggi all'estero e/o per l'esecuzione di consulenze tecniche di particolare specificità e di presumibile elevato costo e/o ancora per l'impiego di un numero considerevole di appartenenti alla polizia giudiziaria (ad esempio, per eseguire contemporaneamente un elevato numero di perquisizioni), dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla spesa, anche verbale, da parte del procuratore.
Analogamente ogni vice procuratore onorario dovrà richiedere ed ottenere il visto di autorizzazione del procuratore in ipotesi d'impegno di spesa particolarmente significativo riguardante le attività d'indagine a lui delegate.

IV.H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. *(art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure).*

Si rinvia ai punti precedenti.

IV. I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale *(art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure).*

Il "sistema delle intercettazioni - Archivio Riservato" operante presso l'ufficio, così come previsto dalla attuale disciplina in materia, è composto dalle seguenti strutture e componenti operative. Tale sistema opererà anche con riferimento al quadriennio 2026 - 2029 con le seguenti modalità organizzative e di funzionamento (fatte salve le future, ma ormai imminenti, innovazioni e modifiche).

Archivio digitale multimediale

Esso consiste in una struttura hardware, composta dal c.d. "**armadio rack**", collegata ai sistemi di rete interni con linee dedicate, i quali non transitano in alcun modo attraverso la rete internet esterna. Negli armadi "rack", in particolare, sono collocati gli appositi apparati elettronici ed informatici con installazione di software di base necessario per l'archiviazione e conservazione dei files multimediali relativi alle operazioni di intercettazione.

In questo ufficio l'armadio in oggetto è collocato in apposita stanza sita nel corridoio del quarto piano, di fronte all'ufficio CIT, munita di adeguato impianto elettrico e di climatizzazione, di porta blindata, di grate agli infissi e sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, come da prescrizioni del Ministero della Giustizia.

In tale ambiente può accedere, esclusivamente, il personale autorizzato dal procuratore della Repubblica.

L'Archivio digitale multimediale, ai sensi dell'art. 269 comma 6 cpp, è destinato a contenere e conservare in forma integrale le registrazioni audio o audio/video relative alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché il flusso dei dati telematici relativo alle intercettazioni informatiche/telematiche autorizzate o convalidate dal giudice.

L'operazione tecnica mediante la quale questi dati vengono trasmessi e conservati nel "rack" dell'archivio digitale multimediale prende il nome di "conferimento": si tratta di una operazione tecnica di particolare delicatezza. Il momento in cui tale conferimento deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 268 comma 4 cpp, coincide con la conclusione delle operazioni di intercettazione.

Le operazioni tecniche di conferimento sono necessariamente eseguite da personale individuato ed autorizzato dal procuratore della Repubblica.

Archivio digitale documentale

Esso consiste in una partizione riservata del più ampio sistema TIAP-DOCUMENTI, denominata "TIAP A.R. Intercettazioni".

Nel sistema "TIAP A.R. Intercettazioni" andranno riversati tutti gli atti che riguardano le attività di intercettazione tradizionali (richiesta di attività tecniche avanzata da parte della P.G.; richiesta o decreto di urgenza di intercettazione emesso dal P.M.; decreto di autorizzazione o convalida emesso dal GIP; richieste di proroga e decreti di proroga di intercettazione; tutti gli altri atti relativi alla esecuzione delle operazioni di intercettazione - verbali di intercettazioni, verbale di inizio e fine intercettazione, etc. -), comunque inseriti nei tradizionali "Fascicoli R.I.T.".

Il momento in cui tale riversamento nel TIAP intercettazioni deve essere eseguito è quello immediatamente successivo alla redazione dell'atto (in altre parole, la richiesta di intercettazione redatta dal P.M. dovrà, subito dopo la sua redazione, essere inserita nel TIAP intercettazioni).

L'operazione di riversamento viene necessariamente eseguita da personale individuato ed autorizzato dal procuratore della Repubblica.

Archivio cartaceo documentale

Consiste in tutti gli atti "cartacei" che riguardano le attività di intercettazione tradizionali, finora normalmente inseriti e conservati nei consueti fascicoli R.I.T. cartacei.

Per espressa disposizione normativa, non si potrà fare a meno del "cartaceo" sino a quando non verranno emanate apposite disposizioni regolamentari da parte del Ministro della Giustizia che renderanno obbligatorio il ricorso esclusivo al sistema TIAP intercettazioni (archivio digitale documentale) di cui al numero che precede.

Sala ascolto dei soggetti legittimati

La nuova disciplina ha regolamentato gli ascolti ed il rilascio di copia delle conversazioni e dei dati intercettati nei confronti dei soggetti legittimati, in modo tale che sia compito del procuratore della Repubblica garantire la fruizione dell'archivio digitale in condizioni di assoluta riservatezza e sicurezza ed in conformità alla disciplina del Garante della Privacy, alle cui prescrizioni peraltro questo Ufficio si è da tempo adeguato.
A questo specifico fine, in questo ufficio è stata individuata ed attrezzata apposita postazione all'interno della sala per l'ascolto delle conversazioni e comunicazioni, sita al IV piano del Palazzo di giustizia, di fronte l'Ufficio CIT, munita di adeguato impianto elettrico e di climatizzazione, di porta blindata, grate agli infissi e sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, come da prescrizioni del Ministero della Giustizia. All'interno di tale sala è stata opportunamente predisposta una postazione di ascolto, munita di P.C. portatile provvisto di cuffie audio e configurato in modalità "Totem", ossia in modo da consentire l'accesso in modalità sicura unicamente agli applicativi dedicati alle intercettazioni.
I soggetti legittimati all'accesso ed all'ascolto, ai sensi dell'art. 89 bis disp. attuazione, sono il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. In particolare, i difensori delle parti, nei casi previsti dalla legge, possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del cpp.
Personale specificatamente individuato ed autorizzato dal procuratore della Repubblica ha il compito di sorvegliare, vigilare e regolamentare l'accesso alla sala ascolto in questione.
In particolare, tale personale si occupa dei seguenti compiti:

- identificazione dei soggetti legittimati all'accesso alla sala ascolto, previa autorizzazione del capo dell'ufficio o di un suo delegato;
- fornitura al soggetto legittimato di una "one time password", ossia di una password di accesso a tempo finalizzata a permettere l'esame del materiale audio - video - telematico custodito;
- assegnazione al soggetto legittimato della postazione securizzata (ossia di una delle postazioni di ascolto di cui sopra), ove costui, previo inserimento delle credenziali rilasciate all'atto dell'autorizzazione (password a tempo) potrà accedere al sistema e consultare i relativi documenti (files audio - video) oggetto della richiesta;
- tracciatura degli accessi dei soggetti legittimati, del materiale da questi consultato e delle copie eventualmente rilasciate; per ciascun soggetto viene costituito un fascicolo contenente la richiesta di accesso con autorizzazione del PM titolare del procedimento, copia del documento di riconoscimento e data ingresso in sala. L'apertura delle sale avviene mediante riconoscimento biometrico con registrazione di tutti gli accessi.

Personale incaricato

E' individuato il personale incaricato delle operazioni di conferimento nell'archivio digitale multimediale e di quelle successive, relative alla vigilanza sull'accesso alle sale ascolto da parte dei soggetti legittimati ed all'annotazione sul registro informatico - modello 37 bis.
Così come stabilito espressamente dal D.O.G. Ministero della Giustizia con circolare del 20.7.2020 ("Indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori attività logistiche ed organizzative ex art. 269 cpp e art. 89 bis disp. att. cpp"), tale personale è stato individuato tra il personale amministrativo o fra gli appartenenti alle sezioni di Polizia Giudiziaria, nell'ambito delle scelte organizzative discrezionali che competono al capo dell'ufficio giudiziario.
E' stato così istituito presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme l'Ufficio C.I.T. (Centro Intercettazioni per le Telecomunicazioni), così composto:
il p.m. titolare del procedimento, quale delegato;

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

un funzionario giudiziario ed un agente appartenente alla locale sezione di P.G., con il profilo rispettivamente di gestore dell'archivio e di operatore dell'archivio digitale multimediale e di gestori/operatori dell'archivio digitale documentale TIAP A.R. Intercettazioni, con relative autorizzazioni all'accesso ai corrispondenti profili operativi;
due ufficiali appartenenti alle locali sezioni di P.G., con le funzioni di addetto allo sportello e di gestore eventi;
un funzionario giudiziario con il profilo di autorizzatore all'accesso alla sala ascolto dei soggetti legittimati.
Le funzioni di vigilanza e verifica del sistema sono conferite al procuratore della Repubblica, quale titolare della responsabilità della sicurezza sugli accessi ai sistemi di intercettazione e di ascolto.
Sono state emanate, infine, apposite direttive alla Polizia Giudiziaria di tutto il circondario, dirette ad assicurare il rispetto tassativo dei nuovi, ulteriori obblighi in materia di tutela della privacy, sempre per come imposti dalla normativa.

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari *(art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure).*

Il procuratore riserva a se stesso l'apposizione dell'assenso, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 106/2006, sulle misure cautelari personali e reali, ad eccezione di quelle indicate nel capoverso seguente; nei casi di urgenza (ad esempio, in caso di fermo stabilito d'iniziativa dal P.M.) l'assenso può essere espresso pure a mezzo del telefono. Nei casi più complessi, il sostituto proponente illustrerà preventivamente a voce al Procuratore la relativa richiesta, evidenziando per ciascuna posizione sia i gravi indizi che le esigenze cautelari.
Non è necessario l'assenso per le richieste di misura cautelare reale per beni o valori d'importo inferiore ad euro 20.000.
In caso di assenza, per qualsiasi causa, del procuratore, l'assenso verrà apposto dal magistrato con maggiore anzianità di servizio.
Gli eventuali atti dell'interlocuzione sull'assenso non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.
Le predette disposizioni in tema di assenso, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 d.lgs. n. 106/2006, non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto, ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
In ogni caso, costituisce onere del magistrato di turno informare il procuratore dell'avvenuta adozione di tali misure cautelari (personali o reali), sempre in occasione del "turno esterno"; tutto ciò a maggior ragione, se si tratta di fatti di particolare gravità ed allarme sociale.
Analogamente, anche i provvedimenti con cui viene disposta l'immediata liberazione degli arrestati ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., devono formare oggetto di tempestiva comunicazione al procuratore.
Nella ipotesi di eventuali contrasti circa l'inoltro di misure cautelari personali o reali o di fermi, il procuratore cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, esperendo ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise e partecipate.
Qualora il contrasto persista, il procuratore, dopo aver sentito il magistrato titolare del procedimento, definisce tale contrasto mediante apposito decreto motivato, comunicato al magistrato in questione. In ogni caso, il magistrato può formulare specifiche controdeduzioni.
Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un apposito fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

In ipotesi di esecuzione di provvedimenti cautelari, personali e reali, oggetto del "Visto per assenso", il sostituto procuratore informerà preventivamente il procuratore, trasmettendo copia del relativo provvedimento cautelare da eseguire.

IV.M) Visti informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*).

Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, si prevede che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti, siano preventivamente trasmessi al procuratore della Repubblica per l'apposizione del "Visto".
Il "Visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 2 co. 2 d.lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto ed il procuratore della Repubblica.
Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "Visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento, sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 della circolare, il procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni volte ad individuare soluzioni condivise, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.
Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materie amministrative.
Ove il sostituto titolare ritenga indispensabile sostenere nell'ambito dell'indagine preliminare spese di particolare impegno finanziario, per l'elevato numero di utenze da sottoporre ad intercettazione e/o per il noleggio di autoveicoli o di mezzi tecnologici e/o per il compimento di viaggi all'estero e/o per l'esecuzione di consulenze tecniche di particolare specificità e di presumibile elevato costo e/o ancora per l'impiego di un numero considerevole di appartenenti alla polizia giudiziaria (ad esempio, per eseguire contemporaneamente un elevato numero di perquisizioni), dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla spesa, anche verbale, da parte del procuratore.
Analogamente ogni vice procuratore onorario dovrà richiedere ed ottenere il visto di autorizzazione del Procuratore in ipotesi d'impegno di spesa particolarmente significativo riguardante le attività d'indagine a lui delegate.

IV.M.1 Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto:

☐ Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.: non si ritiene necessario il preventivo visto per alcun atto ex art. 415 bis cpp, essendo sufficiente il visto per il corrispondente, successivo atto definitorio ex art. 407 bis cpp , ad eccezione dei procedimenti di particolare rilievo, rispetto ai quali in precedenza sia stata apposta l'annotazione "conferire" o "riferire".

☐ Atti definitori del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

☐ seguenti categorie di reato**:**

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

- **richieste di rinvio a giudizio aventi ad oggetto reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale**;
- **richieste di rinvio a giudizio aventi ad oggetto reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, esclusivamente nel caso di reati di omicidio colposo (art. 589 cp); omicidio colposo per colpa professionale (art 589 e 590 sexies cp) e per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 II comma cp);**
- **richieste di rinvio a giudizio/citazioni dirette a giudizio riguardanti procedimenti di particolare rilievo, rispetto ai quali in precedenza sia stata apposta l'annotazione "*conferire*" o "*riferire*"**.

☐ Richieste di archiviazione;

☐ seguenti categorie di reato**:**

- **richieste di archiviazione aventi ad oggetto reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale**;
- **richieste di archiviazione a carico di noti o ignoti, aventi ad oggetto i reati di omicidio colposo colposo per colpa professionale (art 589 e 590 sexies cp) ovvero per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 II comma cp);**
- **richieste di archiviazione a carico di noti o ignoti, aventi ad oggetto i reati ex artt. 575, 628 e 629 cp;**
- **richieste di archiviazione a carico di noti o ignoti, riguardanti procedimenti di particolare rilievo, rispetto ai quali in precedenza sia stata apposta l'annotazione "*conferire*" o "*riferire*"**.

☐ Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

- **Tutte le nuove richieste di intercettazione (telefonica, ambientale, telematica)** che comportino un particolare impegno finanziario **per l'elevato numero di utenze da sottoporre ad intercettazione (superiore a cinque)** devono essere sottoposte al preventivo "visto" del procuratore: solo in tal modo l'ufficio può gestire il delicato settore in modo razionale ed unitario. In questo delicatissimo settore è necessario, infatti, da un lato, salvaguardare la flessibilità e funzionalità dello strumento, nel rispetto delle esigenze primarie di accertamento e repressione dei reati, ai sensi dell'art.112 Cost.; dall'altro, appare necessario utilizzare le intercettazioni in maniera avveduta e circostanziata, tenuto conto dei notevoli costi che esse comportano, delle disponibilità delle risorse e del rispetto verso la riservatezza delle persone coinvolte, con particolare riferimento ai terzi non coinvolti nelle indagini.
- **La disposizione di cui al punto che precede non trova applicazione nel caso di intercettazioni disposte di urgenza dal sostituto procuratore** titolare del procedimento, il quale potrà procedervi ogni qual volta lo ritenga assolutamente necessario. In ogni caso, costituisce onere del magistrato informare il procuratore dell'avvenuta adozione di tale provvedimento urgente; tutto ciò a maggior ragione, se si tratta di fatti di particolare gravità ed allarme sociale.
- **Tutte le richieste di proroga di intercettazione (telefonica, ambientale, telematica) successiva alla seconda** sono sottoposte a preventivo "visto" del procuratore (è dunque necessario il "visto" dalla terza richiesta di proroga in poi).
- Ove il sostituto titolare ritenga indispensabile sostenere nell'ambito dell'indagine preliminare spese di particolare impegno finanziario, per il noleggio di autoveicoli o di mezzi tecnologici e/o per il compimento di viaggi all'estero e/o per l'esecuzione di consulenze tecniche di

particolare specificità e di presumibile elevato costo e/o ancora per l'impiego di un numero considerevole di appartenenti alla polizia giudiziaria (ad esempio, per eseguire contemporaneamente un elevato numero di perquisizioni), dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla spesa, anche verbale, da parte del procuratore.

- Analogamente ogni vice procuratore onorario dovrà richiedere ed ottenere il visto di autorizzazione del Procuratore in ipotesi d'impegno di spesa particolarmente significativo riguardante le attività d'indagine a lui delegate.

☐ Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;

- Sono soggetti a preventivo visto tutti i mezzi di ricerca della prova (perquisizioni, sequestri, ispezioni, etc.) eseguiti nei confronti dei seguenti soggetti: appartenenti a Stati Esteri, amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; appartenenti alle Forze dell'Ordine; appartenenti ad ordini religiosi; avvocati, procuratori e relativi studi legali).

☐ Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod.21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo:

- Si prevede l'apposizione del preventivo visto per le modifiche/aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o mod. 21 noti o per le iscrizioni di nuovi indagati in procedimento già assegnato, solo ove si tratti di procedimenti di particolare rilievo, rispetto ai quali, in precedenza, sia stata apposta l'annotazione "*conferire*" o "*riferire*".

☐ Iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b):

- Si prevede l'apposizione del preventivo visto per le iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lett b), solo ove si tratti di procedimenti di particolare rilievo, rispetto ai quali, in precedenza, sia stata apposta l'annotazione "*conferire*" o "*riferire*".

☐ Impugnazioni avverso sentenze o ordinanze: **non è previsto alcun visto preventivo.**

☐ Nell'ipotesi in cui il magistrato, titolare di procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. per cui è prevista l'assunzione ad informazioni della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza nel termine di tre giorni, emetta provvedimento motivato con cui dispone di non procedere al compimento dell'atto nel termine previsto, sussistendo imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, il relativo atto va sottoposto, senza ritardo, al "Visto" del procuratore della Repubblica, affinché possa avere contezza dell'ipotesi in cui sono stati esclusi l'assunzione diretta e il conferimento di delega alla polizia giudiziaria, anche ai fini della condivisione della scelta operata e, conseguentemente, della valutazione dell'insussistenza di ragioni che possano dare luogo alla revoca dell'assegnazione.

IV.N) Comunicazioni (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*).

L'art. 21 circolare stabilisce che *"Il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può altresì prevedere nel progetto organizzativo che gli atti diversi da quelli previsti dal precedente art. 20, posti in essere dai*

sostituti, vengano comunicati a lui ovvero al procuratore aggiunto successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi."
Di conseguenza, ai sensi del suddetto art. 21, si stabilisce che devono essere comunicati al procuratore, successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi, i seguenti atti:

- iscrizioni di nuovi soggetti indagati nell'ambito di procedimenti già esistenti o iscrizioni di nuove ipotesi di reato, sempre nell'ambito di procedimenti già esistenti, nei casi più rilevanti, per la gravità o rilevanza sociale dei fatti o per la qualifica soggettiva delle persone a qualunque titolo coinvolte nei medesimi fatti. In tali casi, come già detto, è sufficiente che tali atti vengano comunicati al procuratore successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi, sempre a mero titolo informativo.

IV.O) Altri oneri informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*).

L'art. 22 circolare stabilisce che *"Il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare, al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i provvedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini."*.
Ai sensi del suddetto art. 22, si prevede l'opportunità di una periodica interlocuzione informativa fra procuratore e magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini nell'ambito dei procedimenti di particolare rilievo, rispetto ai quali, in precedenza, sia stata apposta l'annotazione *"conferire"*.

IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. *(art. 11 co. 3 n. 15 Circ.Procure).*

Ai sensi degli artt. 23, 24, 25 circolare si prevedono di seguito le ipotesi di revoca dell'assegnazione dei procedimenti da parte del procuratore, nonché la relativa scansione procedimentale.
Nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all'art. 2 della presente circolare[5], ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il procuratore della Repubblica o tra i magistrati co-assegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto (art. 23 co. 1 circolare).
Il provvedimento di revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito (art. 23 co. 2 circolare).
Prima di adottare il provvedimento di revoca, il procuratore della Repubblica informa il procuratore generale presso la Corte di Appello, assicurando ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise (art. 23 co. 3 circolare).

[5] Art. 2 circolare: "*1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale e preposto dell'ufficio del pubblico ministero lo dirige e ne organizza l'attività al fine di conseguire gli obiettivi del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, della ragionevole durata del processo, nonché dell'efficiente svolgimento di ogni ulteriore funzione attribuita dall'ordinamento tra cui l'iniziativa o l'intervento nei procedimenti civili, nel settore delle misure di prevenzione, nell'organizzazione dell'esecuzione penale. Nella direzione e organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica assicura il rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica definisce in via generale i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività dell'ufficio. …*".

Costituisce un preciso onere del procuratore, dunque, adoperarsi per individuare soluzioni condivise, sollecitando appositi incontri o riunioni con i sostituti interessati, diretti ad affrontare e risolvere, ove possibile, tutte le problematiche insorte.
Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni (art. 23 co. 4 circolare).
Il procuratore, dunque, procederà all'assegnazione del procedimento ad altro sostituto con il sistema della assegnazione automatica, come stabilito nel progetto organizzativo.
Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui al comma 1, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che - nei successivi 5 giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di 15 giorni (art. 23 co. 5 circolare).
L'art. 23 co. 6 circolare prevede una particolare ipotesi di revoca dell'assegnazione del procedimento nel caso di inosservanza da parte del magistrato assegnatario dell'art. 362 comma 1 ter (obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere): nel corso delle attività di indagine - quando si procede per il delitto previsto dall'art. 575 cp, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies, numeri 2, 5 e 5.1, e 577 primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice - il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362 comma 1 ter del cpp. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica; il procuratore della Repubblica senza ritardo le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca ed ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di 15 giorni. In questa ultima ipotesi, come si può notare, il termine per l'instaurazione del contraddittorio è ridotto a tre giorni (anziché cinque, come nell'altra ipotesi) dal momento che ove il sostituto assegnatario ritenga di provvedere all'assunzione a s.i.t., risolverà in radice la criticità con il venir meno di ogni ragione di revoca.
Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedimentali o di incongruità della motivazione della revoca prevista dai commi 1 e 6, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi (art. 23 co. 7 circolare).
I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al procuratore generale presso la Corte di appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente (art. 23 co. 8 circolare).
Il procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione delle osservazioni formulate dal sostituto e delle proprie controdeduzioni al CSM, prevista dal comma 6 dell'articolo precedente, pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, ne dà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca, con eventuali *omissis* (art. 24 co. 1 circolare).
Il procuratore della Repubblica provvede all'inoltro della documentazione al CSM non appena le esigenze di segretezza siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento (art. 24 co. 3 comma circolare).
Ai sensi dell'art. 25 circolare, nel provvedimento di revoca previsto dall'art. 2 comma 2 d.lgs. 20 febbraio 2006 n.106, il procuratore della Repubblica indica:

a) l'attività del sostituto ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

b) i principi o criteri definiti in via generale o quelli integrativi di cui all'art. 2 comma 6 della presente circolare oggetto di violazione o di contrasto;
c) la esplicitazione delle ragioni di contrasto tra attività da svolgere e principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
d) la esplicitazione delle ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal sostituto ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca (art. 25 I comma circolare).

L'art. 25 circolare procure prevede il contenuto che deve avere il provvedimento di revoca nella particolare ipotesi di inosservanza da parte del magistrato assegnatario dell'obbligo previsto dall'art. 362 comma 1 ter (obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato nei procedimenti per delitti di "violenza domestica e di genere): "Nei casi previsti dall'art. 2 comma 2 *bis* d.l.vo 20 febbraio 2006 n.106 ed in particolare quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il provvedimento di revoca deve essere congruamente motivato, indicando espressamente che il magistrato assegnatario non ha osservato le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter del codice di procedura penale. Nelle ipotesi di sostituzione previsti all'art. 24 il provvedimento indica le circostanze di fatto che integrano la specifica causa di sostituzione con adeguata motivazione (art. 25 co. 2 e 3 circolare).

L'art. 27 circolare prevede la rinuncia all'assegnazione da parte del magistrato assegnatario, quale, si potrebbe osservare, naturale "contraltare" alla facoltà di revoca dell'assegnazione da parte del procuratore.
Stabilisce, in particolare, detta disposizione:
"Al magistrato assegnatario del procedimento è consentito rinunciare all'assegnazione con atto scritto motivato comunicato al procuratore della Repubblica che provvederà alla riassegnazione, da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari.
Tale facoltà è riconosciuta nei seguenti casi di:

- *contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art. 2 comma 6, inseriti nell'atto di assegnazione;*
- *assegnazione di singoli atti prevista dall'art.17 comma 2;*
- *diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare di cui all'art. 19;*
- *contrasto previsto dall'art. 20 comma 5;*
- *contrasto previsto dall'art. 23 comma 1.*

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del procuratore della Repubblica. Il magistrato assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al CSM per la presa d'atto, per il tramite del procuratore della Repubblica, per la verifica dei presupposti di cui al comma 2".

L'art. 26 circolare prevede e regolamenta i casi di sostituzione del magistrato ed il relativo procedimento:
"Nella fase delle indagini preliminari il magistrato è sostituito dal procuratore della Repubblica con <u>provvedimento motivato</u> quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e).
Entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione, il magistrato può presentare <u>osservazioni scritte</u> al procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può

chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 co. 7 e 24.
Il sostituto designato nell'udienza penale è sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
Il procuratore della Repubblica trasmette al C.S.M. copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato nell'udienza penale; quando la sostituzione in udienza del magistrato è motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio, la segnalazione avviene in modo riassuntivo semestralmente, ferma rimanendo la facoltà del magistrato, di dare notizia, in ogni momento, al C.S.M. della avvenuta sostituzione; nei casi di sostituzione per le situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e) il magistrato entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni; si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 co. 7 e 24".

IV.Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale *(art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure).*

Il servizio di udienza (sia dibattimentale, che davanti al G.I.P.-G.U.P.) viene svolto da tutti i sostituti, secondo i tempi e i modi previsti dal calendario, redatto mensilmente dal procuratore della Repubblica, previa intesa ed accordo con i sostituti; solo nel caso di disaccordo fra costoro, decide il procuratore medesimo.
Tale calendario deve essere tempestivamente comunicato, a cura della segreteria del procuratore, ai magistrati dell'ufficio ed alle segreterie, in modo che ciascun sostituto, con la propria segreteria, possa organizzare e programmare adeguatamente il proprio lavoro.
Il calendario è predisposto in modo da assicurare che la partecipazione alle udienze venga distribuita fra i sostituti della procura in modo sostanzialmente uguale e paritario fra tutti, non trascurando di considerare il numero degli imputati e delle imputazioni, la gravità delle imputazioni e la obiettiva complessità dei fatti, al fine di valutare la effettiva ponderosità dei singoli processi da trattare.
Nella predisposizione del calendario delle udienze, il procuratore, di intesa con i sostituti, curerà, nei limiti delle concrete possibilità di realizzazione, che il magistrato che ha coordinato le indagini preliminari possa trattare, soprattutto nei procedimenti di maggiore complessità, le relative udienze preliminari e dibattimentali.
A tal fine, ciascun sostituto dovrà comunicare con congruo anticipo al procuratore ed alla segreteria dell'ufficio del dibattimento i procedimenti con riferimento ai quali appare opportuno che il magistrato che ha svolto le indagini tratti anche le successive udienze preliminari e dibattimentali, alla luce della particolare complessità/rilevanza dei medesimi.
Analogamente si procederà nei casi di processi di particolare complessità la cui istruttoria sia stata curata da un sostituto, anche per evitare inutili duplicazioni di studio degli atti.
Ai fini della individuazione di tali procedimenti, si terrà conto del numero degli imputati e dei capi di imputazione, della obiettiva complessità dei fatti, nonché della gravità/rilevanza degli stessi.
In ogni caso, il sostituto dovrà segnalare al procuratore i procedimenti - per i quali è prevista la successiva udienza preliminare o il dibattimento - con un numero di imputati o imputazioni superiore a 10; quelli particolarmente ponderosi, ossia con un numero di faldoni procedimentali-processuali superiore a 10; quelli comunque particolarmente complessi; quelli, infine, riguardanti fatti di particolare rilevanza (per es. fatti di sangue, vicende che hanno succitato notevole rilievo mediatico e/o interesse/allarme nell'opinione pubblica, etc.).

Il procuratore, in tali casi, di intesa con il sostituto che ha svolto le relative indagini nel procedimento, e dopo apposita interlocuzione con lo stesso, curerà che costui tratti le successive udienze preliminari e dibattimentali.
Il procuratore, sempre in tali casi, di intesa con il sostituto che ha svolto le indagini e sentiti gli altri sostituti dell'ufficio, qualora ne ricorra la necessità, potrà eventualmente stabilire opportuni meccanismi compensatori nella distribuzione delle ulteriori udienze, in modo che venga comunque assicurata una equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro anche in questo settore.
Al fine di agevolare la tempestiva predisposizione del calendario mensile, i sostituti debbono poi attenersi ai seguenti criteri:

- comunicare alla segreteria del dibattimento, con congruo anticipo, comunque non oltre il 23 di ogni mese, le udienze che si intendono trattare, avendo svolto in precedenza, con riferimento al relativo procedimento, le indagini preliminari, in conformità di quanto sopra specificato;
- comunicare alla segreteria del dibattimento, sempre con congruo anticipo, comunque non oltre il 23 di ogni mese, gli altri impegni del mese successivo (attività istruttorie da compiere inderogabilmente, ferie, etc.), salva, ovviamente, ogni imprevedibile ed improrogabile esigenza sopravvenuta;
- segnalare tempestivamente ogni ulteriore udienza eventualmente fissata dopo tale data (il 23 del mese), al fine di poterne tenere conto nella formulazione del calendario, anche attraverso eventuali integrazioni;
- restituire tempestivamente alla segreteria del dibattimento gli statini, debitamente compilati, relativi alle udienze cui si è partecipato.

Ciò premesso, vengono precisati i seguenti criteri di partecipazione dei magistrati alle udienze:

- alle udienze collegiali penali sono assegnati sempre i sostituti procuratori togati;
- alle udienze monocratiche penali in relazione ai procedimenti previsti dall'art. 550 c.p.p. (su citazione diretta), sono di regola assegnati i vice procuratori onorari;
- alle udienze monocratiche in relazione ai procedimenti derivanti da udienza preliminare, sono di regola assegnati i vice procuratori onorari, eccezione fatta per i delitti ex art. 590 sexies c.p., in materia di colpa medico - professionale, nonché per i delitti ex artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con riferimento ai quali la presenza del magistrato togato deve ritenersi ora necessaria;
- alle udienze GIP e GUP sono assegnati sempre i sostituti procuratori togati;
- alle udienze innanzi del Giudice di pace sono assegnati i vice procuratori onorari;
- alle udienze civili collegiali e monocratiche sono di regola assegnati i sostituti procuratori togati.
- in ogni caso, il procuratore della Repubblica può assegnare al magistrato togato anche alcuni procedimenti di regola riservati ai Vice Procuratori Onorari ogni qualvolta, in relazione alla particolare gravità e delicatezza delle vicende trattate, appaia più opportuno l'assegnazione a magistrato togato.

Ogni magistrato (PM togato e V.P.O.) ha l'onere di riferire al procuratore della Repubblica l'esito delle udienze, al fine di prendere congiuntamente in esame e valutare la necessità di una eventuale impugnazione, ferma restando la piena ed assoluta autonomia di ciascun magistrato in udienza.
Con riguardo al criterio di individuazione del magistrato deputato all'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, appare opportuno distinguere le seguenti ipotesi:

- il compito dell'eventuale impugnazione compete, in primo luogo, al sostituto titolare del fascicolo che ha espletato le indagini preliminari e che poi ha formulato le conclusioni in sede di discussione (in applicazione del già ricordato principio di garantire, ove possibile, il la continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive);

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

- qualora, però, il magistrato che ha espletato le indagini preliminari non coincida con quello che poi ha formulato le conclusioni in sede di discussione (perché, per esempio, nel frattempo trasferitosi presso altro ufficio), l'impugnazione spetterà a quest'ultimo, ossia al magistrato che ha formulato le conclusioni in sede di udienza di discussione;
- nell'ipotesi in cui il p.m. che ha formulato le conclusioni in sede di udienza di discussione non sia più presente in ufficio, il magistrato deputato alla impugnazione va individuato nel magistrato di turno;
- qualora invece, sia stato un v.p.o. a formulare le conclusioni in sede di discussione (sia innanzi al giudice monocratico, sia innanzi al giudice di pace), l'impugnazione spetterà al p.m. titolare del fascicolo che ha espletato le indagini preliminari e, qualora costui non sia più in servizio, o comunque sia momentaneamente assente (per malattia, ferie, aspettativa) al magistrato in servizio di "turno esterno". In ogni caso il magistrato togato potrà avvalersi della collaborazione del VPO nella redazione dell'atto di impugnazione.

In ogni caso, la comunicazione e lo scambio delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio del potere di impugnazione delle sentenze fra l'ufficio e la Procura Generale, da eseguirsi in maniera puntuale, efficace e tempestiva, avviene, oltre che attraverso i consueti strumenti telematici del SICP e della Consolle Area Penale, anche attraverso interlocuzioni dirette ed immediate fra l'ufficio medesimo ed il procuratore generale e/o il sostituto procuratore generale di turno, tramite diretto contatto telefonico o telematico.

IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. *(art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure).*

In attuazione della previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, si indica in 10 anni il termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso gruppo di lavoro.

IV.S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. *(art. 11 co. 4 n. 5 Circ.Procure).*

Come già specificato in precedenza, presso l'ufficio operano già alcuni sistemi di rilevazione ai sensi dell'art. 127 disp. att. cpp, i quali continueranno ad essere vigenti nel nuovo quadriennio di riferimento (2026-2029).
In particolare, ai sensi dell'art. 127 disp. att. cpp., opera un sistema di rilevazione mensile dei procedimenti penali Mod. 21 con termini di indagine e "termine di riflessione" trimestrale scaduti ed astrattamente suscettibili di avocazione ex art. 412/I comma cpp da parte del P.G..
Il sistema prevede una comunicazione da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese al P.G. stesso. Ciascun sostituto, entro il giorno 2 di ogni mese, coadiuvato dalla Segreteria, dopo aver effettuato la rilevazione e la ricognizione dei procedimenti di cui è assegnatario eventualmente scaduti, li comunica al procuratore; la comunicazione deve avvenire anche in caso negativo, ossia anche in caso di assenza di procedimenti scaduti. Il procuratore, a sua volta, entro il giorno 5 di ogni mese, dopo aver raccolto tutti i dati, comunica il risultato complessivo della rilevazione al P.G..
Parimenti, sempre ai sensi dell'art. 127 comma 1 bis disp. att. cpp, opera un sistema di rilevazione trimestrale dei procedimenti in materia di "Codice rosso" nei quali non sia stata formulata richiesta di misura cautelare nel termine di 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 362 bis cpp.

IV.T) Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità, garantendo - ove possibile - il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stesi turni e gli impegni di udienza del magistrato *(art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure).*

Tutti i sostituti procuratori sono chiamati a svolgere il c.d. turno esterno, relativo agli affari urgenti della procura.

Nel caso di magistrati che versino in situazione di oggettiva difficoltà, per motivi familiari, di salute, o genitori di un bambino di età inferiore a tre anni, saranno adottati appositi meccanismi di esenzione/esonero dal turno esterno, in conformità dei criteri direttivi di cui alla circolare del C.S.M. P/98/052257 del 6.3.1998 e della nuova Circolare Procure del 10.7.2024 e succ. modifiche.

Ad ogni modo, qualora tali meccanismi di esenzione/esonero dal turno dovessero essere adottati, si prevede che al magistrato così esonerato possa essere assegnato un maggior numero di procedimenti, secondo adeguati meccanismi compensativi; tali aspetti saranno più specificatamente regolamentati nel successivo capitolo IX (Benessere organizzativo e tutela della genitorialità).

Il turno esterno è stabilito secondo un calendario mensile, redatto dal procuratore, previa intesa ed accordo con i sostituti; solo nel caso di disaccordo fra costoro, decide il procuratore medesimo. Il calendario deve essere tempestivamente comunicato, a cura della segreteria del procuratore, ai magistrati dell'ufficio, alle segreterie e a tutti gli organi di Polizia Giudiziaria del circondario.

Il turno esterno/di reperibilità deve essere fissato per ciascun sostituto garantendo, almeno in via tendenziale ed ove possibile, il rispetto di adeguati intervalli temporali tra lo svolgimento del turno stesso e gli impegni di udienza del magistrato, ai sensi dell'art. 11 co. 3 n. 27 circolare. Tutto ciò al fine di evitare la giustapposizione di impegni contemporanei per il sostituto, in modo da non far gravare sul singolo magistrato incombenze contemporanee, quali quelle del turno e di udienza, difficilmente conciliabili in concreto. Tale disposizione, in ogni caso, deve essere contemperata con le esigenze del buon ed efficace funzionamento di un ufficio di piccole dimensioni, come quello di Lamezia Terme, caratterizzato da frequenti carenze di organico e ricorrenti situazioni di "turn over", già ampiamente illustrati.

La durata del turno è settimanale ed è fissata dalle ore 09:00 del giorno indicato nell'ordine di servizio (giovedì) e sino alla stessa ora dell'ultimo giorno indicato nell'ordine medesimo (giovedì).

Il magistrato di turno esterno, durante l'effettuazione del servizio, dovrà essere presente in Procura negli orari d'ufficio sino al giorno di ultimazione del servizio compreso, al fine di procedere all'esaurimento degli adempimenti conseguenti alle attività incamerate sino alle ore 09:00 del giovedì "smontante".

Fermo restando l'utilizzo di eventuali dispositivi ed accorgimenti tecnici quali deviazioni di chiamata su apparato radiomobile cellulare nella personale disponibilità ovvero su utenza telefonica di rete fissa, il passaggio di consegne tra il magistrato di turno uscente ed il collega subentrante dovrà avvenire personalmente, evitando intermediazioni di sorta, tantomeno affidando l'apparato radiomobile cellulare dell'Ufficio, utilizzato per la reperibilità d'urgenza, ad ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ovvero al personale amministrativo delle segreterie e dell'ufficio in generale.

Nell'ipotesi in cui il magistrato subentrante nel turno di reperibilità non sia presente in ufficio all'atto delle consegne e salvo quanto si indicherà *infra* per le ipotesi di impedimento, il magistrato uscente provvederà a consegnare il telefono mobile del turno alla segreteria del procuratore, dopo avere notiziato della circostanza il procuratore. Il procuratore impartirà le opportune ed urgenti disposizioni nell'immediatezza, onde assicurare la continuità del servizio.

Il sostituto, qualora nei giorni in cui gli è stato assegnato un turno di reperibilità sopraggiungano altri impegni, anche personali, non rinviabili, potrà concordare uno scambio di turno con altro sostituto, comunicandolo al procuratore e, entro la fine del mese, all'addetto alla predisposizione del calendario; nel caso, invece, di impedimento improvviso e non prevedibile, previa

comunicazione al procuratore ed all'addetto alla predisposizione del calendario, gli incombenti inerenti al turno di reperibilità esterna saranno svolti dal sostituto di turno esterno della settimana successiva, fermo restando il recupero della turnazione esterna a cessato impedimento da parte del magistrato sostituito.

Attività della reperibilità d'urgenza. Il magistrato di turno esterno**,** in via generale, è designato per tutte le attività urgenti previste e disciplinate dal codice, in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del servizio di turnazione.
Il sostituto procuratore di turno è reperibile nell'arco delle 24 ore (dalle ore 9:00 del giovedì entrante alle ore 9:00 del giovedì successivo), anche attraverso un recapito telefonico mobile, per intervenire in ordine ad arresti, fermi di indiziato di delitto (inclusi i fermi con accompagnamento negli uffici di polizia giudiziaria per l'identificazione ex artt. 349 cpp ed 11 L. 18.5.1978, n.ro 191), nonché per omicidi e decessi.
A tal fine:
1- per gli arresti e fermi, il parametro di riferimento per la individuazione del sostituto di turno e dell'assegnazione dei relativi procedimenti (anche ai fini della competenza a richiedere le convalide) è costituito dall'ora e dal giorno in cui gli arresti ed i fermi siano intervenuti (e non, invece, da quelli della redazione o della ricezione dei verbali e delle relative informative in Procura);
2- tutti i procedimenti trattati durante il turno esterno e relativi ad attività indifferibile ed urgente, per come esplicitata nel presente paragrafo, rimarranno assegnati al sostituto di turno che provvederà agli adempimenti relativi all'iscrizione, alle richieste di convalida e ad ogni attività comunque urgente, in essa ricomprese le incombenze relative ai reati rientranti nel c.d. "Codice Rosso" -di competenza del Settore IV "Fasce Deboli"- tra le quali, la predisposizione di delega indagini urgente e l'eventuale assunzione ad informazioni della vittima (art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p.). Terminate le attività indifferibili ed urgenti connesse al turno di reperibilità esterna, il magistrato di turno provvederà a trasmettere direttamente al magistrato del Settore specialistico -previa assegnazione al SICP- i procedimenti relativi a reati rientranti nella competenza specialistica affidata ai cinque Settori specializzati. I procedimenti penali per i quali particolari esigenze di complessità o connessione con precedenti indagini ne consiglino la trattazione ad opera di uno dei magistrati componenti i Settori specializzati, d'intesa con il procuratore, saranno trasmessi al magistrato del Settore interessato: in tali casi, il procuratore disporrà la conseguente assegnazione e, nell'eventualità, valuterà la coassegnazione al sostituto di turno intervenuto. Qualora il magistrato del Settore specialistico -che abbia ricevuto un procedimento dal magistrato di turno- ritenga che lo stesso non rientri nella competenza specialistica, provvederà a rimettere gli atti al procuratore per ogni valutazione e determinazione conseguente;
3- provvede ad informare immediatamente il procuratore di ogni notizia acquisita durante lo svolgimento del turno che, per la presenza di particolari circostanze e condizioni, presenti aspetti di rilevanza sotto qualsiasi profilo;
4- nei casi in cui il fermo sia stato disposto da altro pubblico ministero dell'ufficio, ai sensi del co. 1 art. 384 cpp, la successiva procedura di convalida sarà comunque seguita dal magistrato procedente, indipendentemente dal giorno e dall'ora dell'esecuzione dell'ordine di fermo;
5- i fascicoli con detenuti che perverranno da altri Uffici Giudiziari e per i quali sia necessario procedere al rinnovo della misura ex art. 27 c.p.p., saranno di regola presi in esame dal sostituto di turno esterno nel giorno dell'arrivo in Procura del procedimento. Egli provvederà, in ogni caso, in ordine alla eventuale richiesta di rinnovazione delle misure cautelari e, quindi, alla successiva definizione del procedimento, salvo si tratti di casi di particolare complessità di competenza di Settore specializzato nel qual caso il fascicolo sarà trasmesso al procuratore, per le opportune valutazioni, anche in ordine alla possibile co-assegnazione;

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

6- per quanto concerne la trattazione dei fascicoli inerenti ad arrestati e fermati, la richiesta di convalida (al Gip o, in sede di direttissima contestuale, ex artt. 449 o 558 c.4 c.p.p.) dovrà essere curata con la dovuta attenzione: in particolare accertando, nei casi dubbi, la reale identità fisica del soggetto, anche disponendo analisi dattiloscopiche, onde evitare che sfugga l'esistenza di eventuali precedenti penali o anche solo di sentenze emesse in primo o secondo grado e comunque in modo da poter adeguatamente evidenziare al giudice la sussistenza di esigenze che giustifichino una misura cautelare;
7- nei casi di omicidio volontario o di morte sospetta, il sostituto, oltre ad impartire già per telefono le prime direttive, valuterà se recarsi sul luogo dei fatti per assicurare che nessuno degli adempimenti di rito venga trascurato.
I procedimenti per gli omicidi volontari saranno di norma assegnati al sostituto di turno esterno che se ne è occupato o che ne è stato informato nella immediatezza dei fatti, con eventuale co-assegnazione a magistrato di settore specializzato, qualora l'omicidio sia riconducibile a materia di competenza di quest'ultimo e, comunque, sempre a seguito di valutazione del procuratore.
Il sostituto addetto al "Turno urgenze" sarà, inoltre, competente per le attività appresso indicate:
8- richieste urgenti presentate dalla P.G. (nell'orario di ufficio) di autorizzazione a perquisizione relativamente a notizie di reato non ancora registrate, di "nulla osta" alle espulsioni, di autorizzazione ad espianti di organi, di trasfusioni ematiche e di T.S.O. (richieste, queste ultime, che, pur se non di competenza dell'A.G., potranno essere prese in considerazione, anche ai fini di eventuali pareri richiesti, ove collegate a notizie di reato);
9- valutazione e trattazione di ulteriori richieste urgenti (pervenute nell'orario di ufficio) quali quelle di intercettazione (telefoniche, tra presenti, telematiche ecc.) e richieste di autorizzazione ad acquisizione dei tabulati di traffico telefonico/telematico per procedimenti da iscrivere; convalida di atti di iniziativa della P.G.. Nell'ipotesi in cui i termini per la convalida del sequestro siano scaduti, provvederà ad emettere il provvedimento di sequestro o di restituzione dei beni oggetto del provvedimento della polizia giudiziaria;
10- formulazione di pareri sulla libertà personale di indagati e imputati in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento cui l'istanza si riferisce;
11- adempimenti urgenti riguardanti fascicoli in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento, e in caso di seguiti dei fascicoli relativi ai reati rientranti nel c.d. "codice rosso", ove sia assente o impedito il magistrato titolare del procedimento o il secondo magistrato del Settore IV (integrazione prot. 610/2024 del 7 marzo 2024). .
In relazione a tutte queste attività, il criterio di riferimento per la individuazione del magistrato di turno urgenze competente è la data di ricezione in Procura degli atti relativi agli adempimenti predetti.
12- Nell'eventualità in cui le comunicazioni ricevute dalla Polizia Giudiziaria siano riferibili ad episodi relativamente ai quali sia ipotizzabile un'eventuale matrice o finalità 'ndranghetistica, informato preventivamente il procuratore, il sostituto procuratore di turno prenderà contatti con il sostituto di Area ovvero di turno della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, al fine di verificare quale sia l'Ufficio competente e, comunque, al fine di concordare le più opportune iniziative circa l'accesso sul luogo dell'episodio criminoso e le direttive urgenti da impartire alla Polizia Giudiziaria.
13- Le segreterie potranno sottoporre all'esame del sostituto di turno per la reperibilità esterna, in qualunque momento, ogni documento pervenuto, per il quale sorgano dubbi in ordine all'urgenza di trattazione e che non sia di pertinenza di un procedimento già pendente ed assegnato ad altro sostituto effettivamente presente in servizio. Il sostituto di turno per la reperibilità esterna, qualora ritenga che il documento sottoposto dalla segreteria al suo esame non rientri tra gli atti urgenti, lo restituirà alla segreteria per il successivo inoltro al procuratore, annotando sullo stesso che non si tratta di atto urgente.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

14- Esigenza di assoluto rilievo è che il sostituto procuratore che, durante lo svolgimento del turno urgente, riceva notizia di un reato grave o di particolare allarme sociale, ovvero per il quale si prospetti la necessità di urgenti scelte investigative o di acquisire dichiarazioni da soggetti indagati o arrestati, assuma direttamente e tempestivamente la direzione delle indagini, recandosi sul posto ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria procedente, dandone simultaneamente immediato avviso al procuratore. Allo stesso avviso procederà ove sia stato informato di un accadimento criminoso che abbia richiesto l'intervento di magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia.
15- I fascicoli relativi a tali reati o comunque ad episodi criminosi per i quali il sostituto procuratore impartisca direttive con significativo impulso investigativo in occasione del turno urgente, rimarranno assegnati al medesimo che si assicurerà che l'organismo di polizia giudiziaria procedente depositi la prima, anche sommaria, informativa con la massima tempestività;
16- Per quanto concerne la trattazione delle notizie di reato - di natura sia specialistica che generica - anche di provenienza da privato, nelle quali sia presente una richiesta di sequestro, di intercettazione telefonica, di perquisizione o di altra attività urgente, essa resta assegnata al sostituto di turno limitatamente alla evasione dei profili d'urgenza. Completata l'attività urgente, il sostituto di turno provvederà alla trasmissione del fascicolo al procuratore per la rituale assegnazione secondo i normali criteri già definiti (automatica-specialistica-connessione a precedente). In ipotesi di assenza del procuratore, il magistrato di turno esterno provvederà direttamente all'assegnazione del fascicolo.

Criteri di individuazione del magistrato di turno esterno. Fermo restando quanto già evidenziato sopra *sub* **1**, al sostituto di turno di reperibilità esterna sono trasmessi da parte della segreteria della "Ricezione Atti" o delle singole segreterie degli altri sostituti o di qualunque altra segreteria i seguenti atti:
1) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di arresto in flagranza;
2) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di fermo di iniziativa della polizia giudiziaria ovvero verbali di fermo eseguito per disposizione di P.M. di altra Procura o di altro sostituto procuratore dell'Ufficio, qualora questi non sia in servizio per qualunque causa;
3) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste di perquisizione e/o di sequestro formulate dalla polizia giudiziaria;
4) comunicazioni di perquisizioni o sequestri eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, per le quali è prevista la convalida da parte del magistrato di turno, anche nel caso in cui il termine sia scaduto;
5) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste urgenti di intercettazione di conversazioni telefoniche e/o tra presenti e/o telematiche;
6) comunicazioni di notizie di reato nuove nelle quali la polizia giudiziaria chieda al P.M. l'emissione in genere di un provvedimento urgente di competenza di questi (di regola, la custodia cautelare o altra misura cautelare personale non sono da considerarsi provvedimenti urgenti);
7) comunicazioni di decessi da parte della polizia giudiziaria, sia nel caso in cui fin da subito vi sia indizio o sospetto di reato (omicidio doloso, omicidio preterintenzionale, omicidio come conseguenza di altro reato - tipico il caso di morte come conseguenza di consumo di sostanze stupefacenti - o omicidio colposo) sia nel caso in cui, al momento, non vi sia indizio o sospetto di reato (probabile suicidio o incidente o morte naturale);
8) richieste di autorizzazione al trapianto di organi da cadavere, a meno che non sia già aperto un procedimento penale e il Sostituto assegnatario sia presente;
9) procedimenti trasmessi da altre Procure in cui siano state emesse misure cautelari da parte di giudice che si sia contestualmente dichiarato incompetente, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.;

10) pareri in ordine ad istanze presentate da indagati nei cui confronti siano in esecuzione misure cautelari coercitive, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il sostituto assegnatario del procedimento;
11) richieste urgenti da parte della polizia giudiziaria di intercettazione di conversazioni e/ comunicazioni telefoniche, tra presenti ovvero telematiche, autorizzazioni da parte del GIP a procedere ad operazioni di intercettazione ovvero alla proroga di operazioni di intercettazione già in corso in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il sostituto assegnatario del procedimento;
12) qualunque atto relativo ad altri incombenti per cui appaia urgente l'adempimento in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il sostituto assegnatario del procedimento.

Ai fini dell'individuazione del sostituto competente:
- **per gli atti di cui ai punti l) e 2)** rileva il giorno e l'ora di esecuzione dell'arresto o del fermo ovvero, in mancanza, l'indicazione del sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla CNR;
- **per gli atti di cui ai punti 3), 5), 6) e 7)** rileva il giorno e l'ora in cui quella risulta depositata presso la segreteria della Procura ovvero, in mancanza, l'indicazione del sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla comunicazione;
- **per gli atti di cui al punto 4)**, se anticipati via fax, rileva la data e l'ora di trasmissione del fax, altrimenti rileva il giorno e l'ora in cui gli atti in originale risultano depositati presso la segreteria della Procura;
- **per gli atti di cui ai punti 8), 9), 10), 11) e 12)**, rileva il giorno e l'ora in cui gli stessi risultano depositati o pervenuti presso la segreteria della Procura.

Nell'ambito del turno, il sostituto si occupa della convalida degli atti urgenti compiuti dalla P.G. (arresti, fermi, perquisizioni, sequestri, ispezioni, etc.), nonché di tutte le altre attività urgenti che si rendano necessarie d'iniziativa o su richiesta della P.G. (richieste di intercettazioni telefoniche e/o ambientali, decreti di intercettazioni di urgenza, atti autorizzativi in genere, ispezioni, perquisizioni, assunzione d'urgenza di informazioni testimoniali in generale e nei confronti delle vittime di violenza domestica e di genere ex art. 362 bis 1 ter cpp, etc.).
E' fatto obbligo al sostituto di turno di informare direttamente e con immediatezza il procuratore di tutti i fatti di sangue, nonché di ogni altro fatto che presenti, comunque, carattere di gravità per le sue modalità, quantità e/o numero di persone coinvolte, o per il prevedibile impatto che potrebbe determinare nell'opinione pubblica e sugli organi di stampa e comunicazione in generale.
Da ultimo, **il sostituto di turno si occupa, altresì, in caso di assenza del procuratore, di tutti i provvedimenti in materia di esecuzione penale, dei pareri in relazione ai provvedimenti del Giudice di Sorveglianza, degli affari civili ed amministrativi urgenti**, di competenza di quest'ultimo.

Considerando che i turni di reperibilità esterna sono cronologicamente cadenzati (giovedì-giovedì) e che il turno si esaurisce alle ore 9 del mattino, il sostituto che ha completato il periodo dovrà godere di adeguato riposo, di regola, nella giornata immediatamente successiva a quella di fine turno (e precisamente il venerdì) e pertanto, salvo casi eccezionali, non dovrà mai essere assegnato in questa giornata ad udienze o ad altri incombenti.
Nei casi in cui ciò sia impossibile a causa degli impegni già assegnati al magistrato, il giorno di riposo dovrà essere individuato concordandolo con il procuratore della Repubblica, al fine di poter salvaguardare e garantire anche le complessive esigenze dell'Ufficio e degli altri magistrati in servizio (vedi Circolare P7774 del 21.04.2016).

La fruizione della giornata di riposo compensativo verrà comunicata dal magistrato interessato al procuratore della Repubblica.

V. CRITERI DI PRIORITÀ

V.A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. *(art. 4 co. 1 Circ. Procure).*

Recita l'art. 4 circolare:

"*Il procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo determina i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, anche nell'ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale, nonché dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.*

Ai fini di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica illustra nel progetto organizzativo o in una successiva variazione ove occorra: a) l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della commissione flussi istituita presso il consiglio giudiziario della corte d'appello; b) gli obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire.

I criteri di priorità devono in ogni caso assicurare: a) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art 132 bis disp. att. c.p.p.; b) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 bis comma 1 lett. a) bis disp. att. c.p.p.

Il procuratore della Repubblica adotta, altresì, i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per il quale è prevista la trattazione prioritaria "

Pertanto, alla luce di tale disposto, si individuano come procedimenti prioritari e si stabilisce precedenza assoluta ai seguenti procedimenti, come previsti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p.:

a) procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) cpp;
b) procedimenti relativi ai delitti previsti dagli artt. 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 co. 1 nn. 2, 5 e 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613 co. 3 cp;
c) procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 cp;
d) procedimenti relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero di cui al Dlgs. 1998/286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
e) procedimenti relativi a imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
f) procedimenti nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto, fermo di indiziato di delitto ovvero a misura cautelare personale, anche se revocata o la cui efficacia sia cessata;
g) procedimenti nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 co. 4 cp;
h) procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
i) procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis cp.

Parimenti, si individuano come procedimenti prioritari e si assicura precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 *bis* comma 1 lett. a) *bis* disp. att. c.p.p. (ossia i procedimenti relativi ai delitti previsti dagli artt. 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 primo comma nn. 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma n.1 e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613 terzo comma cp).

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

V.A.1 Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. *(art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure).*

L'individuazione dei criteri di priorità come sopra operata è scaturita da un'attenta analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti, peraltro già eseguita in precedenza ed esposta nei paragrafi "Analisi del contesto esterno" e "Analisi del contesto interno", cui si rinvia espressamente.

In ogni caso, con specifico riferimento al biennio precedente, anche in tali anni, come si è già detto in precedenza, si è registrata una progressiva diminuzione nelle sopravvenienze dei procedimenti. Si è già specificato come tale diminuzione sia stato l'effetto non solo di una rigorosa applicazione dei criteri generali stabiliti dalla Procura Generale della Cassazione in materia di iscrizione nel registro degli indagati, ma anche di una rigorosa opera di prevenzione e repressione dei reati posta in essere dall'ufficio.

L'analisi, dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio ha consentito di ricavare i seguenti dati:

Movimentazione mod.21 anni dall'1.01.2023 al 31.12.2024		
Pendenti iniziali	**1480**	**1098**
Sopravvenuti nel periodo	**2199**	**2192**
Esauriti nel periodo	**2581**	**2462**
Pendenza finale	**1098**	**828**

Movimentazione mod.44 anni dall'1.01.2023 al 31.12.2024		
Pendenti iniziali	**527**	**435**
Sopravvenuti nel periodo	**2145**	**2068**
Esauriti nel periodo	**2237**	**2165**
Pendenza finale	**435**	**338**

Movimentazione mod.21bis anni dall'1.01.2023 al 31.12.2024		
Pendenti iniziali	**80**	**66**
Sopravvenuti nel periodo	**208**	**146**
Esauriti nel periodo	**222**	**173**
Pendenza finale	**66**	**39**

Movimentazione mod.45 anni dal 31.01.2023al 31.12.2024		
Pendenti iniziali	**469**	**386**
Sopravvenuti nel periodo	**1071**	**1230**
Esauriti nel periodo	**1154**	**1512**
Pendenza finale	**386**	**104**

Come si può notare, con riferimento ai reati in danno di c.d. "vittime vulnerabili" (artt. 572, 612 bis, 570 cp, etc.) nel precedente biennio si registra una sostanziale stabilità, con lieve aumento nell'ultimo anno dei delitti ex art. 572 e un aumento più significativo dei delitti ex artt. 612 bis cp e 570 cp.
Con riguardo ai reati in materia di Pubblica Amministrazione, si registra un netto calo con riferimento a tutti i reati ex artt. 323 (ormai abrogato), 328, 319 e 353 cp, probabilmente anche a causa dell'elevato e sempre più difficoltoso onere probatorio richiesto, mentre si registra una situazione di stabilità con riferimento al reato di cui all'art 321 cp.
Con riferimento ai reati ambientali ed edilizi, si registra, invece, un notevole incremento complessivo dei primi, a causa, come già specificato della presenza sul territorio di molteplici insediamenti industriali e turistici molto spesso carenti di impianti di depurazione o di filtraggio, che scaricano direttamente nel sottosuolo o in mare gli scarti di lavorazione, le sostanze prodotte durante il ciclo produttivo, o le acque fognarie e dei serrati controlli a cui è stata sottoposta tutta l'area ricompresa nel circondario. Appare, di contro, abbastanza contenuto l'incremento dei reati edilizi, soprattutto grazie ad una attenta e rigorosa opera di prevenzione e repressione posta in essere dall'ufficio ed alle demolizioni dei manufatti abusivi realizzate in virtù di apposito protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Lamezia Terme (cfr protocollo di intesa del 24 ottobre 2019).
Sostanziale stabilità nel quadriennio di registra per i reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/1990.
Con riferimento ai reati contro il patrimonio (art. 624 bis, 624, 625, 628, 640, 629 cp) si registra un aumento dei reati dei delitti di furto e di truffa, mentre si registra una marcata diminuzione del delitto di rapina (art. 628 cp).
In diminuzione appare anche il reato di cui all'art. 640 bis cp.
In forte diminuzione anche i reati ex art. 644 cp, a causa della sporadicità con cui tali reati vengono denunciati, nonostante il notevole impegno delle FF.OO. diretto a far emergere il complesso fenomeno.
Con riguardo ai reati in materia fallimentare, sempre nell'arco del quadriennio di riferimento, si registra una notevole diminuzione degli stessi, pur rimanendo sintomo evidente della crisi economica e della stagnazione delle principali attività produttive della zona di interesse.
In drastica diminuzione anche gli episodi di violenza fisica in genere e di sangue, in particolare, negli ultimi due anni non risultano nuove iscrizioni per il delitto di cui all'art. 575 cp.

Con riguardo ai dati dei flussi e delle pendenze delle diverse fattispecie di reato relativi al precedente biennio (1.01.2023 al 31.12.2024), la rilevazione ha consentito di ricavare i seguenti dati:

SINGOLI REATI	Sopravvenuti nel 2023 (1.01.2023-31.12.2023)	Definiti nel 2023 (1.01.2023-31.12.2023)	Sopravvenuti nel 2024 (1.01.2024-31.12.2024)	Definiti nel 2024 (1.01.2024-31.12.2024)	Pendenti al 1° gen 25
Art. 572 cp	90	81	119	96	32
Art. 612 bis cp	67	66	102	93	32
Art. 570 cp	16	15	29	24	6
Art.328 cp	10	13	18	10	24
Art. 640 cp	625	587	685	596	179
Art. 640 bis cp	9	10	12	2	11
Art. 353 cp	1	1	1	1	1
Art. 323 cp	15	19	18	20	8
Art. 319 cp	0	2	2	0	1
Art. 321 cp	0	1	2	0	1
Art. 624 bis cp	93	90	156	145	16
Art. 73 DPR 309/90	104	95	87	81	30
Artt. 624,625 cp	755	768	936	825	112
Art. 628 cp	17	10	17	13	8
Art. 629 cp	37	39	59	41	26
Art. 575 cp	0	2	0	0	0
Art. 644 cp	0	4	2	1	1
Reati ambientali	51	55	146	98	48
Reati edilizi	64	61	95	97	97

V.A.2 Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. *(art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure).*

Il comma 2 lett. b) dell'art. 4 circolare, come visto sopra, prevede che *"ai fini di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica illustra nel progetto organizzativo o in una successiva variazione ove occorra ... b) gli obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire"*

Con riguardo agli obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire, come già rilevato ampiamente in precedenza, si indicano qui di seguito:

(1) L'aggiornamento del registro FUG: il progetto consiste nell'aggiornamento ed estrapolazione delle statistiche dagli anni 2021-2024 relativamente al registro FUG, previo controllo ed eventuale correzione delle annotazioni sui registri informatici.

(2) L'aggiornamento del registro Mod 42: aggiornamento ed estrapolazione delle statistiche dall'anno 2021 all'anno 2024, previo controllo ed eventuale correzione delle annotazioni dei sequestri sui registri informatici.

(3) L'Ufficio di Procura intende procedere all'incremento, nell'ambito del settore delle esecuzioni penali, degli adempimenti relativi alla esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposte dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.P.R. n.

380/2001, in considerazione del numero di pendenze accumulate negli anni (302 sino al 31/12/2024, nello specifico si abbia riguardo ai dati statistici allegati), stante l'estremo rilevo che assume tale adempimento nell'ambito delle attribuzioni della Procura della Repubblica. La demolizione dell'opera abusivamente realizzata, invero, ha natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché costituisca una sanzione amministrativa, che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio.

(4) L'integrazione e l'aggiornamento continuo del sito web al fine di garantire un rapporto più immediato ed agevole con gli utenti.

(5) La prosecuzione e il continuo monitoraggio dei servizi.

(6) L'eliminazione dell'arretrato in misura percentuale maggiore rispetto all'abbattimento ottenuto nel corso dell'anno 2024 o, quantomeno, il suo contenimento in limiti fisiologici.

(7) La riduzione dei tempi di definizione e le pendenze dei fascicoli penali: l'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di ridurre ulteriormente la pendenza dei procedimenti; l'ufficio si prefigge l'obiettivo fondamentale di una celere definizione dei fascicoli in misura percentuale maggiore rispetto agli ultimi rilevamenti statistici relativi all'anno 2024, già di per sé soddisfacenti.

(8) L'incremento delle funzioni di digitalizzazione e informatizzazione. L'ufficio si impegnerà, in tal senso, a migliorare gli standard di efficienza del lavoro giudiziario ed amministrativo nel suo complesso, aumentando, in particolar modo, il livello generale di informatizzazione delle segreterie dei magistrati e potenziando al massimo tutti i collegamenti informatici già a disposizione (sono già operativi, come detto in precedenza, i sistemi operativi "Assegnazione Automatica", Portale N.d.R., TIAP, Deposito telematico degli Atti da parte dei Difensori, Consolle Civile, APP, etc.); l'obiettivo primario è quello di aumentare in modo capillare e generalizzato il loro utilizzo, nonché il collegamento ed il dialogo operativo fra tali sistemi, in modo da essere pronti ad affrontare la nuova, imminente frontiera del processo penale telematico.

V.B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. *(art. 4 co. 4 Circ. Procure).*

L'art. 4 co. 4 circolare stabilisce: *"Il procuratore della Repubblica adotta, altresì, i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.".*

Con riferimento a tale specifico aspetto, si prevede in primo luogo, ai sensi dell'art. 22 circolare, la necessità di una periodica interlocuzione informativa fra procuratore e magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini nell'ambito dei procedimenti di particolare rilievo, dunque a maggior ragione per tutti i procedimenti prioritari ex art. 132 bis disp att. cpp come sopra indicati.

Analogamente, anche il preventivo "visto" del procuratore stabilito per tutte le nuove richieste di intercettazione (telefonica, ambientale, telematica) appare tanto più necessario ed indispensabile quando tale mezzo di ricerca della prova è adoperato nell'ambito dei procedimenti prioritari ex art. 132 bis disp att. cpp. sopra ricordati.

Anche l'istituto dell'assenso scritto del procuratore nel caso di fermo di indiziato di un delitto, nonché per tutte le richieste di applicazione di misure cautelari personali (coercitive ed interdittive) e reali (sequestri preventivi e conservativi), ai sensi dell'art. 19 circolare, appare ancora più necessario ed indispensabile nell'ambito di procedimenti prioritari ex art. 132 bis disp att. cpp.

Inoltre, si è già detto come siano già operativi e saranno ulteriormente implementati nel periodo di riferimento mirati sistemi di monitoraggio periodico diretti a verificare la consistenza dei ruoli dell'ufficio e quindi a garantire la pronta ed esaustiva definizione dei procedimenti. In particolare, sono stati predisposti alcuni meccanismi di rilevazione automatica e di controllo finalizzati a verificare i procedimenti pendenti ed il loro numero, l'eventuale arretrato, nonché, più in generale,

i principali adempimenti da eseguirsi a carico dell'ufficio. Tali sistemi, a maggior ragione, sono operativi con riferimento a tutti i procedimenti prioritari ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. cpp.
E' stato previsto un sistema di rilevazione mensile dei procedimenti penali Mod. 21 con termini di indagine e "termine di riflessione" trimestrale scaduti e suscettibili di avocazione da parte del P.G. ai sensi dell'art. 127 disp. att. cpp.
Parimenti, è stato previsto un sistema di rilevazione quadrimestrale in materia di procedimenti Mod. 21, Mod. 44, Mod. 45, Mod. 21 bis risalenti nel tempo, in base al quale l'ufficio trasmette a ciascun magistrato un elenco aggiornato dei procedimenti pendenti con l'invito a provvedere ad una sollecita definizione di quelli più risalenti.
Analogamente, è stato previsto un sistema di rilevazione trimestrale riguardante i tempi di iscrizione delle notizie di reato, con contestuale comunicazione al P.G.: le notizie di reato iscritte oltre il termine di 60 gg. dalla loro ricezione vengono segnalate, con appositi elenchi, al P.G..
Ulteriormente, è stato previsto un sistema di rilevazione mensile delle misure cautelari in scadenza; detto sistema appare ancora più necessario ed indispensabile nel settore dei procedimenti prioritari ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. cpp.
Opera, infine, un sistema di rilevazione trimestrale dei procedimenti in materia di "Codice rosso" nei quali, rispettivamente, non siano state seguite audizioni della persona offesa nel termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato da parte del P.M. o dalla P.G. delegata ai sensi dell'art. 362 co. 1-ter cpp, oppure nei quali nei quali non sia stata formulata richiesta di misura cautelare nel termine di 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 362 bis cpp. Come visto, tutti i reati del "Codice rosso" sono considerati prioritari ai sensi dell'art. 132 bis disp. att..
Sempre nell'ambito dei reati del "Codice rosso", è previsto, in conformità all'art. 25 circolare, il potere di revoca del procuratore nelle ipotesi di inosservanza da parte del magistrato assegnatario dell'obbligo previsto dall'art. 362 co. 1 ter cpp (obbligo di assumere a s.i.t. la persona offesa nel **termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato).**
In conclusione, gli istituti e gli strumenti sopra ricordati, nel loro complesso, costituiscono adeguati provvedimenti organizzativi diretti ad assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

VI. *RAPPORTI DELL'UFFICIO*

VI.A) Misure organizzative funzionali *(art. 3 co.1 Circ. Procure).*

VI.A.1 Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria ed il personale amministrativo.

Si rinvia a quanto esposto in precedenza al punto **IV.G** Disp. Organizzative (*Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego dellapolizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre*) per quanto riguarda la gestione dei rapporti con Polizia Giudiziaria e al punto **IV.E** Disp. Organizzative (*Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale inrelazione all'efficiente utilizzo delle risorse*) per quanto riguarda la gestione del personale amministrativo.

VI.A.2 Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale.

Le interlocuzioni con il presidente del Tribunale, anche nel corso del nuovo quadriennio di riferimento (2026-2029), saranno assicurate in modo continuativo e costante.
Tali interlocuzioni, anche grazie alle ridotte dimensioni dell'ufficio, continueranno a svolgersi "in tempo reale", tramite contatto diretto (ufficio del presidente e del procuratore sono rispettivamente al terzo e secondo piano del medesimo edificio e separati da una rampa di scale) oppure per via telefonica o per via informatica, ogni qualvolta ciò si renda necessario. Tali interlocuzioni, inoltre, saranno assicurate tramite il periodico, consueto svolgimento delle conferenze permanenti, delle riunioni per la nomina degli appartenenti agli albi dei c.t.u. oppure per mezzo di riunioni appositamente convocate per le vie brevi, allo scopo di affrontare le questioni eventualmente più urgenti.
Le interlocuzioni con il presidente del Tribunale, ovviamente, continueranno a riguardare non solo la materia penale (in particolare, soluzioni organizzative che, ove possibile, favoriscano la continuità del PM fra la trattazione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e le successive fasi processuali; misure organizzative volte a garantire il rispetto dei criteri di priorità; etc.), ma anche la materia civile, nonché tutte le altre questioni amministrative e contabili di competenza (gestione e la manutenzione degli uffici, sicurezza interna ed esterna, gestione degli archivi, dotazioni strumentali, etc.).
Si accorderà infine particolare impegno e dedizione alla stesura di eventuali protocolli, diretti a regolare tutte le principali materie di comune interesse (per es., osservanza dei criteri di priorità, orari di udienza, etc.)

VI.A.3 Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.

Le interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio, sia in materia penale che in materia civile, saranno parimenti assicurate in modo continuativo e costante per il tramite di interlocuzioni dirette ed immediate con i suoi rappresentanti di vertice (presidente dell'Ordine degli Avvocati, presidente della Camera Penale, presidente della Camera Civile, presidente A.I.G.A., presidente dell'Ordine dei Commercialisti, etc.).
Anche tali interlocuzioni, inoltre, saranno assicurate tramite il periodico, consueto svolgimento delle conferenze permanenti, delle riunioni per la nomina degli appartenenti agli albi dei C.T.U. oppure per mezzo di riunioni appositamente convocate per le vie brevi, allo scopo di affrontare le questioni eventualmente più urgenti.

Continueranno a svolgersi anche nel quadriennio di riferimento, inoltre, contatti frequenti con l'avvocatura allo scopo di organizzare e svolgere convegni - studio e/o confronti sulle questioni giuridiche più importanti ed attuali, cui partecipano assai spesso, anche in qualità di relatori, i sostituti dell'ufficio.
Si accorderà infine particolare impegno e dedizione alla stesura di eventuali protocolli, diretti a regolare tutte le principali materie di comune interesse (per es., osservanza degli orari di udienza, etc.)

VI.A.4 Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile *(art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure).*

Con specifico riferimento alle modalità di interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i Minorenni, sia in materia penale che in materia civile, esse, come nel passato, saranno assicurate in modo continuativo e costante per il tramite di contatti diretti ed immediati, attuati anche per via telefonica o per via informatica, ogni qualvolta ciò si renda necessario (v. quanto detto al precedente punto II.A.1).
Si continuerà, altresì, a dedicare particolare attenzione al Protocollo d'intesa firmato in data 24 ottobre 2018 tra la Procura Generale della Repubblica, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e tutte le Procure della Repubblica del Distretto di Catanzaro
in materia di modalità di coordinamento, intervento e comunicazione in caso: 1) di concorso nei reati oggetto di rispettiva trattazione di indagati maggiorenni e minorenni; 2) di provvedimenti civili a tutela dei soggetti che risultino inseriti in contesti familiari abusanti e/o maltrattanti e che risultino quindi vittime di violenza domestica diretta e/o assistita; 3) di provvedimenti civili nei confronti di minori che comunque si trovino a vivere situazioni di accertato pregiudizio.
Si accorderà infine particolare impegno e dedizione alla stesura di ulteriori protocolli, anche di indagine, diretti a regolare tutte le principali materie di comune interesse.

VII. *DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA*

Non prevista.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

VIII. *FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI*

VIII.A) Esoneri.

Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulti assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. *(art. 63 Circ. Procure).*

In ufficio, alla data di redazione del presente progetto organizzativo, non sono presenti magistrati che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro.

Ad ogni modo, qualora nel corso del futuro quadriennio di riferimento 2026 - 2029 vi dovessero essere magistrati in tale situazione, si applicherà quanto espressamente stabilito dall'art. 63 co. 1 e 2 circolare: "*1. Nel progetto organizzativo sono indicati i magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato, della percentuale dell'esonero e delle modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro giudiziario. 2. Gli esoneri non sono cumulabili e, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale.*".

Alla luce di tale norma, dunque, il procuratore, oltre ad indicare nel progetto organizzativo il magistrato in servizio nell'ufficio che usufruisca di esoneri parziali o totali dal lavoro, dovrà espressamente stabilire ed indicare la percentuale dell'esonero e le modalità di concreta applicazione della riduzione del lavoro giudiziario (non sarà necessaria alcuna indicazione relativa alla unità organizzativa, dal momento che il presente progetto organizzativo, come più volte detto, non prevede tale opzione). In ogni caso, gli esoneri non saranno cumulabili e, ove ricorressero le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applicherà esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale.

VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati.

VIII.B.1 Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID)e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario *(art. 65 Circ. Procure).*

L'art. 65 circ. procure stabilisce: "*1. Nel progetto organizzativo sono indicati i magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referenti informatici e di magistrati di riferimento per l'informatica. 2. Il progetto organizzativo indica altresì la misura e le modalità relative alla concreta applicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, così come previsto dall'articolo 6 della circolare in materia (delibera del Consiglio del 6 novembre 2019) e può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta. Il provvedimento di esonero è riprodotto tra i criteri di assegnazione dei procedimenti dell'unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato. 3. La nomina del Magrif, i relativi esoneri e le eventuali proroghe sono adottati con provvedimento di variazione ai sensi dell'art. 13, ma i provvedimenti di nomina e proroga possono essere dichiarati immediatamente esecutivi soltanto ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere, da motivare espressamente. 4. Il comma che precede si applica anche ai provvedimenti di esonero riguardanti i RID.*".

Ciò detto, si precisa che, alla data di redazione del presente progetto organizzativo, in ufficio non sono presenti magistrati che svolgono le funzioni di R.I.D..

Con provvedimento n. 1225/2024 di prot. del 6.06.2024 la dott.ssa Luisa D'Elia è stata nominata MAGRIF della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

A seguito del trasferimento ad altra sede giudiziaria della dott.ssa Brucci, essendo rimasto scoperto il ruolo di MAGRIF, veniva diramato a tutti i magistrati dell'ufficio specifico interpello, per il quale perveniva quale unica dichiarazione di disponibilità quella della dott.ssa D'Elia, sostituto munito della prima valutazione di professionalità e dotato di adeguate capacità e competenze tecniche in materia, che pertanto veniva designata dal procuratore della Repubblica quale nuovo MAGRIF. Il provvedimento di designazione è stato inviato al RID del distretto, ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 2 della circolare C.S.M. del 6.11.2019 in materia, per il previo il necessario concerto. Il provvedimento di concerto dei R.I.D. è infine intervenuto in data 23.05.2024.
Ai sensi dell'art. 6 co. 2, ultima parte, della Circolare C.S.M. in materia - delibera del Consiglio del 6 novembre 2019 - ("*... Per i soli Magrif che operano in uffici con pianta organica fino a 20 magistrati, l'esonero è facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento.*"), non si prevede, allo stato, un esonero parziale dalle attività dell'ufficio per il MAGRIF. Infatti, a causa dell'attuale situazione dell'organico dell'Ufficio, con scopertura pari al 25% (come già precisato a seguito del tramutamento della dott.ssa Brucci, sono attualmente in servizio tre sostituti su quattro complessivamente previsti), delle sopravvenienze e degli affari complessivi da trattare, del numero fortemente in aumento degli impegni di udienza (udienze collegiali e monocratiche, civili, etc.) in carico a ciascun magistrato, un esonero anche parziale dal lavoro ordinario arrecherebbe pregiudizio al buon andamento ed all'efficienza dell'ufficio medesimo, con contestuale rischio di pregiudizio per il celere e proficuo svolgimento delle indagini e per la sollecita definizione dei procedimenti. Oltre a quanto appena detto si deve ricordare, ancora una volta, come l'ufficio sia caratterizzato da una cronica situazione di "turn over", motivo per cui è inevitabilmente destinato, in tempi ormai prossimi, a scoperture ancora maggiori, con il trasferimento imminente di due colleghi presso altre sedi.
Ad ogni modo, qualora nel corso del futuro quadriennio di riferimento 2026 - 2029, si dovesse procedere alla nomina di un nuovo MAGRIF o ad una diversa valutazione in ordine all'esonero/riduzione dal lavoro ordinario di costui, si applicherà quanto espressamente stabilito dall'art. 65 circ. procure.
Alla luce di tale norma, dunque, il procuratore, oltre ad indicare nel progetto organizzativo il magistrato in servizio nell'ufficio al quale sono state assegnate le funzioni di magistrato di riferimento per l'informatica, dovrà indicare la misura e le modalità relative alla concreta applicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario, che può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta (sempre che tale riduzione, come già detto, sia ritenuta compatibile con le esigenze generali dell'ufficio).
Sempre alla luce di tale norma, la nomina di un nuovo MAGRIF, i relativi, eventuali esoneri e le eventuali proroghe saranno adottati con provvedimento di variazione urgente/semplificata del progetto organizzativo, ai sensi dell'art. 13 Circolare Procure, come peraltro modificato con circolare CSM dell'11.10.204.
Analogo procedimento verrà seguito in caso di nomina RID, ferma restando, ovviamente, l'obbligatorietà dell'esonero.

VIII.B.2 Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione *(artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure).*
In ufficio, alla data di redazione del presente progetto organizzativo, non sono presenti magistrati ai quali siano state assegnate le funzioni di referente per la formazione.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

Ad ogni modo, qualora nel corso del futuro quadriennio di riferimento 2026 - 2029, vi dovessero essere magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, si applicheranno gli artt. 66, 67 e 68 circolare.

VIII.B.3 Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (STO), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria *(artt. 69 e 70 Circ. Procure).*

In ufficio non sono presenti magistrati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (STO).

Ad ogni modo, qualora nel corso del futuro quadriennio di riferimento 2026 - 2029, vi dovessero essere magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, si applicheranno gli artt. 69 e 70 circolare, cui espressamente si rinvia.

VIII.B.4 Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio Giudiziario o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. *(artt. 71 e 72 Circ. Procure).*

In ufficio, allo stato, non sono presenti magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

Ad ogni modo, qualora nel corso del futuro quadriennio di riferimento 2026 - 2029, vi dovessero essere magistrati eletti al Consiglio Giudiziario o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, si applicheranno gli artt. 71 e 72 circolare, cui espressamente si rinvia.

IX. *BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ*

IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

Gli artt. 73-85 della nuova circolare procure contemplano le disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità.
Nell'ottica della autosufficienza della disciplina della circolare procure e con l'obiettivo di predisporre uno strumento normativo unico e completo, è stata superata la tecnica del mero rinvio alle norme della circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti, così come operato dall'art. 46 della previgente circolare.
La disciplina del benessere organizzativo e della tutela della genitorialità è stata dunque inserita con disposizioni specificatamente dedicate alla organizzazione degli uffici requirenti.
Ciò detto, in stretta osservanza delle disposizioni ex artt. 73-85 della nuova circolare procure, si stabilisce e si prevede quanto segue, con specifico riferimento all'ufficio della procura della Repubblica di Lamezia Terme.

---o---

Ai sensi degli artt. 73, 74,75 e 76 circolare, le scelte organizzative del procuratore devono tener conto delle esigenze di tutela della gravidanza, maternità, paternità, malattia dei magistrati, nonché delle esigenze di tutela dei magistrati con documentati motivi di salute o che comunque assistono un familiare con handicap accertato ai sensi della legge 104/1992; le scelte organizzative del procuratore devono inoltre garantire il benessere fisico, psicologico e sociale del magistrato.
Il procuratore, di conseguenza, deve adottare precise scelte organizzative dirette a tutelare e non pregiudicare in alcun modo tali insopprimibili esigenze.

---o---

Ai sensi dell'art. 77 circolare, altresì, è compito del dirigente dell'ufficio attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale.
Di conseguenza, nel quadriennio di riferimento 2026-2029, si intende in primo luogo concentrare l'attenzione su interventi di ammodernamento generale di tutti gli ambienti di lavoro (dei magistrati, oltre che di tutto il personale), procedendo alla più tempestiva sostituzione di qualsiasi suppellettile o bene strumentale che risulti danneggiato o comunque usurato.
Le dimensioni dell'ufficio non consentiranno, in ogni caso, di realizzare eventuali ambienti dedicati alla cura ed assistenza della prole ed al benessere psico - fisico dei magistrati (sala "nursery", sala ricreazione, etc.).

---o---

Ai sensi dell'art. 78 circolare è, altresì, compito del dirigente dell'ufficio mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, risolvendo anche la presenza di situazioni conflittuali.
Anche nel prossimo quadriennio di riferimento - 2026-2029 - si intende proseguire nel raggiungimento e nel perfezionamento di tali obiettivi.
Il raggiungimento ed il mantenimento di un clima relazionale sereno non potrà che essere realizzato, in primo luogo, attraverso l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, garantita, come già detto, dalla piena operatività del sistema della assegnazione automatica degli affari.
Tale sistema impedisce qualsiasi assegnazione "mirata" e quindi arbitraria da pare del procuratore, garantendo altresì un carico di lavoro assolutamente ed oggettivamente perequato per tutti i magistrati, senza differenze di tipo qualitativo e/o quantitativo.

Il raggiungimento ed il mantenimento di un clima relazionale sereno sarà poi assicurata attraverso la valorizzazione delle competenze di ciascun magistrato, la partecipazione di ciascuno di essi ai progetti di innovazione dell'ufficio e la risoluzione di situazioni eventualmente conflittuali.
Il momento specificatamente deputato al raggiungimento di tali obiettivi non potrà che essere quello delle riunioni generali dell'ufficio che nel prossimo quadriennio saranno implementate.
In aggiunta alle riunioni generali dell'ufficio, altro strumento indispensabile per il raggiungimento ed il mantenimento di un clima relazionale sereno non potranno che essere gli incontri diretti ed immediati fra procuratore e sostituto, che continueranno a svolgersi in qualsiasi momento della giornata, ovviamente senza la necessità di appuntamenti, preavvisi, orari concordati, secondo le esclusive necessità ed esigenze del sostituto stesso.

---o---

Nel quadriennio di riferimento 2026-2029, per altro verso, si applicherà scrupolosamente quanto stabilito dagli artt. 79 e 80 circolare.
Ai sensi dell'art. 79 co. 1, è compito specifico del dirigente dell'ufficio tener conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in gravidanza, in maternità e, più in generale, della genitorialità e della compatibilità del lavoro con le necessità personali, familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedono alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi.
Ai sensi dell'art. 79 co. 2, le condizioni soggettive indicate al comma 1 non devono essere occasione di pregiudizio per i magistrati nelle concrete modalità di svolgimento della vita professionale.
Ai sensi dell'art. 79 co. 3, al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio deve sentire preventivamente i magistrati interessati.
Ai sensi dell'art. 79 co. 4, in ogni caso le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 79 co. 5, eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato; in ogni caso, trova applicazione l'articolo 63 circolare (secondo cui, come già visto, nel progetto organizzativo devono essere indicati i magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato, della percentuale dell'esonero e delle modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro giudiziario. Tali esoneri, inoltre, non sono cumulabili e, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale).
Ai sensi dell'art. 80 circolare, il dirigente dell'ufficio non può disporre il mutamento dell'unità organizzativa nei confronti del magistrato che si trovi nelle condizioni ex art. 79 senza il consenso espresso di costui.
Alla luce di tali norme, il dirigente dell'ufficio, nel quadriennio di riferimento, in presenza di magistrati in situazione di gravidanza, maternità, genitorialità e delle altre condizioni di cui all'art. 79 citato, al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, dovrà sentire preventivamente i magistrati interessati, dal momento che tali condizioni non possono essere occasione di pregiudizio per i magistrati nello svolgimento della loro vita professionale.
In presenza di tali situazioni, il dirigente dell'ufficio, una volta sentito l'interessato, procederà ad esoneri da specifiche attività lavorative, con la conseguenza che tali esoneri saranno compensati da altre attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato (nei modi e nei termini di seguito indicati), fermo restando l'applicazione l'articolo 63 circolare; in ogni caso, tali diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una mera riduzione del lavoro stesso.
In ogni caso il dirigente non può disporre il mutamento dell'unità organizzativa nei confronti del magistrato che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 79 senza il consenso espresso di costui.

---o---

Ai sensi dell'art. 81 co. 1 circolare, il dirigente dell'ufficio adotta misure organizzative ispirate a criteri di flessibilità tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza o in

congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le esigenze personali e familiari di cui all'articolo 79 co. 1.
Ai sensi dell'art. 81 co. 2, il dirigente esenta i magistrati con prole di età inferiore a sei anni dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze, salva la disponibilità manifestata dal magistrato.
Ai sensi dell'art. 81 co. 3, le previsioni dei commi 1 e 2 per la tutela della genitorialità dei figli minori fino a sei anni possono essere derogate se il dirigente, con provvedimento che dia conto di esigenze non altrimenti garantite, rilevi motivatamente l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità. In tali casi resta comunque salva la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni.
Alla luce di tale disposizione, dunque, nel quadriennio di riferimento saranno adottate, ogni qualvolta ve ne sarà la necessità, le misure organizzative più idonee, ispirate a criteri di flessibilità, dirette a rendere compatibile il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le loro esigenze personali e familiari.
Sempre alla luce ed in applicazione di tali disposizioni, nel quadriennio di riferimento, i magistrati con prole di età inferiore a sei anni saranno esentati dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze (c.d. turno esterno), salva la disponibilità manifestata dal magistrato stesso a svolgere comunque tali incombenze.
Nel quadriennio di riferimento, il dirigente potrà derogare alla regola generale della esenzione dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze (c.d. turno esterno) per i magistrati con prole di età inferiore a sei anni, purché il dirigente stesso, con apposito provvedimento motivato, dia conto della insostenibilità di tale esenzione per il fisiologico e regolare funzionamento dell'ufficio e per il soddisfacimento di esigenze non altrimenti garantite.
Resta comunque salva la piena applicabilità dell'esonero per i magistrati con prole di età inferiore a tre anni dai turni ordinari di reperibilità (c.d. turno esterno), ferma comunque la disponibilità manifestata dal magistrato a svolgere tali incombenze.
In applicazione di quanto stabilito dal precedente art. 79 circolare, nel caso di intervenuto esonero dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze (c.d. turno esterno), sarà prevista nei confronti del magistrato beneficiario, a titolo di attività compensativa maggiormente compatibile con la sua condizione, un aumento percentuale delle assegnazioni degli affari penali (Modd. 21. 44, 45) nella misura del 20% rispetto a quelle degli altri sostituti, da attribuire sempre con il sistema dell'assegnazione automatica
Tutto ciò in via generale e tendenziale e salvo eventuali deroghe dettate dalla specificità del caso concreto.

---o---

L'art. 82 co. 1 circolare stabilisce che tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, possono essere previste: a) l'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata; b) la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze genitoriali.
Alla luce ed in applicazione di tale disposizione, il dirigente, al fine di dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, potrà, eventualmente, in aggiunta all'esonero dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze (c.d. turno esterno), prevedere anche l'esonero o la riduzione del numero delle udienze o una rimodulazione delle assegnazioni nei confronti del magistrato con tali specifiche esigenze.
In caso di intervenuto esonero o riduzione del numero delle udienze (questi ultimi in aggiunta all'intervenuto esonero dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze - c.d. turno esterno -), sarà prevista nei confronti del magistrato beneficiario, a titolo di attività compensativa, un aumento percentuale delle assegnazioni degli affari penali (Modd. 21. 44, 45) nella misura del 30 % rispetto a quelle degli altri sostituti, sempre da attribuire sempre con il sistema dell'assegnazione automatica.
Tutto ciò in via generale e tendenziale e salvo eventuali deroghe dettate dalla specificità del caso concreto.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 2 88046 LAMEZIA TERME
(TELEFONO.: +39 0968498111 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

Parimenti il dirigente potrà prevedere eventualmente una rimodulazione delle assegnazioni nei confronti del magistrato con tali specifiche esigenze, da stabilirsi a seconda delle esigenze del caso concreto.

---o---

L'art. 82 co. 2 circolare prevede che il dirigente dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo anche in relazione alle omologhe misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore, adotta con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il Comitato Pari Opportunità che si pronuncia entro 7 giorni, le misure organizzative previste dal comma che precede, ovvero quelle previste dall'art. 81 e dall'art. 84 circolare.

Ai sensi dell'art. 82 co. 3, il provvedimento è adottato con la procedura di cui all'articolo 13 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere, da motivare espressamente.

Alla luce ed in applicazione di tale disposizione, dunque, il dirigente, sempre al fine di dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, ove ritenga di adottare un provvedimento di esonero dal c.d. turno esterno - art. 81 -, di esonero o riduzione del numero delle udienze, di rimodulazione delle assegnazioni o di assegnazione temporanea ad altra unità organizzativa - art. 84 - , di cui si parlerà nel prosieguo, utilizzerà la procedura di cui all'art. 13 circolare in materia di variazioni ordinarie ed immediatamente esecutive del progetto organizzativo.

---o---

Ai sensi dell'art. 83 co. 1 circolare, nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

Ne consegue che, con riferimento a tali periodi, si dovrà procedere, con apposito provvedimento comunicato a tutti i colleghi, al "blocco" delle assegnazioni automatiche nei confronti del magistrato interessato; a maggior ragione a costui non potranno essere assegnati affari di urgente o immediata trattazione.

---o---

Ai sensi dell'art. 84 co. 1 circolare, qualora l'unità organizzativa in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero, ad altra unità organizzativa nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nell'unità organizzativa di provenienza.

Ai sensi dell'art. 84 co. 2 circolare, il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio ai sensi dell'art. 13, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82 co. 2 circolare.

---o---

Da ultimo, l'art. 85 co. 1 circolare prevede espressamente che le disposizioni previste dalla presente parte della circolare si applicano anche nei confronti dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertati ai sensi della legge n. 104/1992.

L'art. 85 co. 2 circolare stabilisce che in caso di documentate gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, o di persone a lui legate da rapporti di coniugio, unione civile o stabile coabitazione determinata da relazione sentimentale, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la situazione familiare di cui sopra.

L'art. 85 co. 3 circolare stabilisce che nel caso di cui al comma 2, ove la patologia del magistrato risulti di eccezionale gravità, il dirigente può, per periodi di tempo non superiori a sei mesi, rinnovabili una sol volta per non più di tre mesi, con provvedimento adeguatamente motivato, acquisito il consenso dei magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro, prevedere che l'esonero non sia compensato da ulteriori attività.

Alla luce ed in applicazione di tali disposizioni, dunque, il procuratore, al ricorrere di tali particolari situazioni, applicherà gli esoneri, l'attività compensativa nelle misure percentuali già sopra evidenziate, fatta salva la possibilità di un eventuale differimento di tale attività compensativa, con i limiti e con l'osservanza delle procedure indicate dal medesimo art. 85.

Lamezia Terme, 16/06/2025

Il Procuratore della Repubblica F.F.
Dott.ssa Emanuela Costa